



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA

**DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE ED AZIENDALI
"M.FANNO"**

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN ECONOMIA E DIRITTO

TESI DI LAUREA

**L'OPERAZIONE DI SCISSIONE DAL PUNTO DI VISTA CIVILISTICO,
ECONOMICO AZIENDALE E FISCALE: DUE CASI EMPIRICI A
CONFRONTO**

RELATORE:

CH.MO PROF. FABRIZIO CERBIONI

LAUREANDO: FILIPPO FORTIN

MATRICOLA N. 1207209

ANNO ACCADEMICO 2019 – 2020

Il candidato dichiara che il presente lavoro è originale e non è già stato sottoposto, in tutto o in parte, per il conseguimento di un titolo accademico in altre Università italiane o straniere.

Il candidato dichiara altresì che tutti i materiali utilizzati durante la preparazione dell'elaborato sono stati indicati nel testo e nella sezione "Riferimenti bibliografici" e che le eventuali citazioni testuali sono individuabili attraverso l'esplicito richiamo alla pubblicazione originale.

The candidate declares that the present work is original and has not already been submitted, totally or in part, for the purposes of attaining an academic degree in other Italian or foreign universities. The candidate also declares that all the materials used during the preparation of the thesis have been explicitly indicated in the text and in the section "Bibliographical references" and that any textual citations can be identified through an explicit reference to the original publication.

Firma dello studente

Ful. Ful.

INDICE

INTRODUZIONE.....	3
1. LA SCISSIONE AZIENDALE: Profili caratteristici.....	5
1.1. ASPETTI ECONOMICO-AZIENDALI DELL'OPERAZIONE DI SCISSIONE	7
1.1.1. <i>Le finalità.....</i>	7
1.1.2. <i>Confronto con altre operazioni straordinarie</i>	10
1.2. LA NORMATIVA E LA SUA EVOLUZIONE	11
1.3. LE FORME DELLA SCISSIONE.....	12
1.3.1. <i>Scissione asimmetrica.....</i>	16
1.3.2. <i>Scissione negativa.....</i>	16
1.3.3. <i>Scissione inversa.....</i>	17
1.3.4. <i>Scissione doppia</i>	18
1.4. LE FASI DEL PROCEDIMENTO DI SCISSIONE	19
1.4.1. <i>Progetto di scissione.....</i>	19
1.4.2. <i>Pubblicità e deposito dei documenti.....</i>	27
1.4.3. <i>Delibera di scissione</i>	28
1.4.4. <i>Atto di scissione.....</i>	29
1.4.5. <i>Effetti della scissione.....</i>	30
1.5. LA SCISSIONE NELLA CRISI DI IMPRESA	31
2. GLI ASPETTI CONTABILI	33
2.1. I BILANCI DI SCISSIONE.....	33
2.1.1. <i>Il bilancio di chiusura.....</i>	34
2.1.2. <i>Il bilancio di apertura.....</i>	34
2.2. RETRODATAZIONE E POSTDATAZIONE DEGLI EFFETTI CONTABILI.....	35
2.3. LE DIFFERENZE DI SCISSIONE	36
2.3.1. <i>Differenze da annullamento.....</i>	36
2.3.2. <i>Differenze da concambio</i>	38
2.4. LA VALUTAZIONE DEL CAPITALE: DETERMINAZIONE DEL RAPPORTO DI CAMBIO.....	39
2.4.1. <i>I metodi valutativi.....</i>	40
2.4.2. <i>Il rapporto di cambio.....</i>	42
2.5. IL TRATTAMENTO CONTABILE DELLE FORME ATIPICHE DI SCISSIONE.	46
2.6. CONFRONTO TRA PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI E INTERNAZIONALI	47
3. GLI ASPETTI FISCALI.....	50
3.1. LA NEUTRALITA' FISCALE DELLA SCISSIONE.....	51
3.2. LE POSIZIONI SOGGETTIVE DELLA SOCIETA' SCISSA.....	53

3.3.	OBBLIGHI TRIBUTARI, ADEMPIMENTI, CONTROLLI E ACCERTAMENTO	58
3.4.	LE IMPOSTE INDIRETTE	59
3.5.	SCISSIONE E NORMATIVA ANTIELUSIVA	59
4.	<i>CASI EMPIRICI</i>	64
4.1.	IMPIANTI S.R.L.: scissione parziale proporzionale di ramo immobiliare	64
4.2.	ESTRAZIONI S.R.L.: scissione parziale proporzionale e non (asimmetrica)	74
4.3.	CONFRONTO E ALTERNATIVE	86
	<i>CONCLUSIONI</i>	88
	<i>BIBLIOGRAFIA</i>	90
	<i>RIFERIMENTI NORMATIVI, GIURISPRUDENZA, PRASSI</i>	97

INTRODUZIONE

Il presente elaborato ha l'obiettivo di analizzare il fenomeno della scissione societaria, descrivendo tutti i vari aspetti che la caratterizzano, ossia dal punto di vista civilistico, contabile e fiscale, e intercettando le variabili e gli scopi principali di tale operazione straordinaria che hanno caratterizzato i casi empirici presi in considerazione e approfonditi nel capitolo finale.

La scissione risulta essere uno strumento polivalente e molteplici sono le motivazioni che nella maggior parte dei casi inducono le aziende ad effettuare tale operazione.

Tra queste diverse cause si riscontra la riorganizzazione aziendale, in particolare allo scopo di gestire momenti di crisi aziendale o per uscire da situazioni fallimentari o di insolvenza. Ulteriori motivazioni implicite nell'effettuazione della scissione sono la cessione di azienda o azione necessaria per la successiva cessione, mentre in altri casi le ragioni possono avere natura finanziaria o fiscale.

Nella situazione in cui la scissione sia decisa con l'obiettivo di una riorganizzazione aziendale, è possibile che alcune aziende abbiano la necessità di diversificare gli investimenti, o di assegnare rami aziendali a singoli soci in ottica di divisione del patrimonio sociale, oppure di creare rami immobiliari.

L'operazione di scissione può essere anche attuata per motivi finanziari, ad esempio per la costituzione di una holding capogruppo, o per motivi fiscali, tra cui lo sfruttamento di vantaggi fiscali derivanti da norme agevolative periodiche o permanenti.

Il primo capitolo dell'elaborato evidenzia il mutamento che ha subito la disciplina che regola la scissione, dalla sua introduzione nel 1991 fino ad oggi, e analizza le caratteristiche principali di questa operazione straordinaria. Inizialmente vengono presentate e approfondite le forme di scissione di maggior applicazione, successivamente vengono illustrate le fasi che il procedimento deve rispettare affinché possa essere definito corretto. La conclusione del capitolo è incentrata sull'utilizzo della scissione come strumento per la risoluzione di situazioni di dissesto aziendale.

Il secondo capitolo analizza l'operazione dal punto di vista contabile, descrivendone i bilanci necessari e soffermandosi sulla trattazione delle differenze di scissione e sulla determinazione del rapporto di cambio. Il capitolo termina con un utile confronto tra i principi contabili nazionali e internazionali, per evidenziarne le principali differenze.

Il terzo capitolo tratta gli aspetti fiscali della scissione societaria, in particolare concentrando l'attenzione sul principio tributario cardine dell'operazione, ossia la neutralità fiscale,

caratteristica che rende l'operazione attraente per le società poiché comporta numerosi vantaggi, tra i quali la possibilità di trasferire le posizioni soggettive presenti nella società che decide di scindersi. A conclusione del capitolo viene approfondito il tema dell'abuso del diritto e vengono analizzate numerose risoluzioni che permettono di avere un quadro più chiaro e delineato dell'operazione.

Infine, l'ultimo capitolo del presente elaborato descrive due casi empirici, il primo riguardante la scissione proporzionale di una società unipersonale, attuata allo scopo di creare un ramo immobiliare; il secondo, invece, più complesso, prevede una scissione parziale proporzionale e non asimmetrica con creazione di tre rami aziendali con l'obiettivo di evitare un futuro dissesto aziendale, riorganizzare l'assetto proprietario in vista di un prossimo passaggio generazionale. Entrambi i casi presentati verranno analizzati in maniera dettagliata, collegando le disposizioni civilistiche e tributarie e le caratteristiche che evidenziano.

1. LA SCISSIONE AZIENDALE: Profili caratteristici

Sommario: 1.1. Aspetti economico-aziendali dell'operazione di scissione – 1.2. La normativa e la sua evoluzione – 1.3. Le caratteristiche principali – 1.4. Le fasi del procedimento di scissione – 1.5. La scissione nella crisi di impresa

Da tempo c'era la necessità di garantire alle imprese italiane degli strumenti che permettessero il compimento di operazioni in grado di rendere più efficiente la struttura e la redditività delle aziende. Con la normativa del 1991 che disciplinava le operazioni straordinarie, fu introdotta la norma riguardante la scissione aziendale e si modificò la disciplina sulla fusione, raggiungendo in tal modo l'obiettivo di una regolamentazione sulla materia che da molto si perseguiva.

Uno dei tratti che caratterizzano le operazioni straordinarie è che queste non vengono operate in modo ricorrente, ma sono di carattere eccezionale e pertanto sono concluse al di fuori della gestione ordinaria della società. Diversi sono gli scopi e i motivi riconducibili alle varie operazioni, pertanto varie sono le operazioni a disposizione, tra le quali si identificano il conferimento di azienda o di partecipazioni, la cessione di azienda o di partecipazioni, la fusione e la scissione, la trasformazione e la liquidazione.

Il presente elaborato si concentra sull'operazione straordinaria della scissione, mentre nello specifico in questo primo capitolo vengono analizzate le sue finalità e i suoi obiettivi, l'origine e l'evoluzione normativa della materia in Italia, le caratteristiche principali di questa operazione, le sue forme tipiche e non e le fasi principali del processo che la caratterizza.

L'operazione di scissione societaria è enucleata dal principio contabile OIC 4 come “la disaggregazione del patrimonio della società scissa (o “scindenda”) in più parti, o quote, e nel loro trasferimento a più società, preesistenti o neocostituite (società beneficiarie o “scissionarie”), le cui azioni o quote di partecipazione vengono attribuite non alla società scissa bensì ai suoi soci, proporzionalmente o non proporzionalmente alle quote di partecipazione che questi avevano nella scissa”. Si vede, quindi, come il principio con questa definizione identifichi i soggetti coinvolti, ossia la scissa e la/e beneficiaria/e, l'oggetto della scissione e le diverse modalità di svolgimento dell'operazione che possono essere adottate, sulla base degli obiettivi che le imprese vogliono perseguire.

I soggetti che partecipano all'operazione di scissione sono la società che trasferisce parte del proprio patrimonio, attività e passività comprese, che viene definita “società scissa”, e una o più società che integrano questo patrimonio, definite “beneficiarie”. Quest'ultime possono

essere preesistenti, assistendo quindi ad una scissione per incorporazione, o di nuova costituzione. Ulteriori soggetti da tenere in considerazione sono i soci della società scissa, che riceveranno in cambio della quota di patrimonio trasferito le quote o azioni della/e società beneficiaria/e.

L'oggetto dell'operazione in Italia può includere sia aziende o rami aziendali, sia singoli beni patrimoniali a differenza di altri stati dell'Unione Europea in cui l'oggetto esclude la scissione di singoli beni.

In Italia, le scissioni rappresentano il 20% delle tre principali operazioni straordinarie (figura 1), dato che dimostra come queste siano rilevanti e abbiano un notevole impatto sulla vita delle imprese (dati statistici notarili¹, anno 2018).

	I semestre		II semestre		Variazioni II sem.		Totale	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Fusione	2.066	32,70	4.627	44,32	2.561	123,96	6.693	39,94
Scissione	1.277	20,21	1.897	18,17	620	48,55	3.174	18,94
Trasformazione da società di persone a società di capitale	2.339	37,02	2.999	28,73	660	28,22	5.338	31,85
Trasformazione da società di capitale a società di persone	636	10,07	917	8,78	281	44,18	1.553	9,27
Totale	6.318	100,00	10.440	100,00	4.122	65,24	16.758	100,00

Figura 1. Totale operazioni straordinarie in Italia (anno 2018)

Rivolgendo l'attenzione al trend globale si evidenzia come le aziende, negli ultimi anni, stanno diminuendo la loro complessità tramite operazioni di spin-off. Questo è dovuto sia a una maggiore focalizzazione del core business, che consente un raggiungimento migliore degli obiettivi prefissati, sia alla volontà di ottenere un parere favorevole da parte degli investitori, i quali preferiscono una minore complessità delle società, perché indice di maggior trasparenza. J.P. Morgan riporta che effettivamente le operazioni di scissione concluse a livello globale sono aumentate del 10% nel 2018². Nel 2019, nonostante si sia verificato un lieve calo delle operazioni straordinarie, le operazioni di scissione si sono mantenute in linea con l'andamento degli anni precedenti. Si nota dal report, infatti, come tra le 20 maggiori operazioni annunciate a livello globale, il 60% riguarda disinvestimenti e spin-off. A causa dell'incertezza del 2020 si prevede che le società si concentrino ancor di più sulle loro competenze core, in modo da consolidare il business, pertanto il trend delle operazioni di scissione rimarrà positivo³.

¹ Si veda: Dati Statistici Notarili 2018.

² 2019 Global M&A Outlook, Unlocking value in a dynamic market, J.P. Morgan, 2019.

³ 2020 Global M&A Outlook, Navigating a period of uncertainty, J.P. Morgan, 2020.

1.1. ASPETTI ECONOMICO-AZIENDALI DELL'OPERAZIONE DI SCISSIONE

1.1.1. Le finalità

L'operazione di scissione ha una struttura polimorfa, adattabile, quindi, a diverse situazioni, sulla base degli obiettivi e delle motivazioni che le società decidono di perseguire. La sua varietà morfologica è, infatti, tale da renderla uno degli istituti giuridici societari ancora oggi più dibattuti.

Le possibili tipologie di scissione, atte ad imprimere un notevole cambiamento nelle società, permettono, quindi, di raggiungere molti più scopi di quelli consentiti dalle altre operazioni straordinarie.

Tra le ragioni che spingono gli imprenditori e i dirigenti aziendali a optare per la scissione rientrano quelle di carattere puramente aziendale o di natura organizzativa, come la ristrutturazione aziendale, quelle di tipo finanziario o fiscale o quelle che permettono il risanamento di imprese in crisi, che consentono la diversificazione degli investimenti o gli spin-off immobiliari.

Una società per raggiungere e mantenere un vantaggio competitivo sostenibile nel mercato di riferimento talvolta ha la necessità di ristrutturarsi, e questa ristrutturazione può portare a diversi fenomeni in base all'esistenza o meno delle società coinvolte nella scissione. Esistono, quindi, situazioni di decentramento aziendale nel caso di scissione in favore di società neocostituite, o di accentramento nel caso di società preesistenti.

La ristrutturazione aziendale può essere operata per consentire una maggiore focalizzazione del core business⁴, e questo avviene mantenendo all'interno della società solo determinate attività, portando all'esterno quelle ritenute meno redditizie (decentramento). Lo strumento necessario in questa situazione risulta essere lo spin-off aziendale, allo scopo di ricercare una maggiore redditività per l'azienda e garantire l'ottenimento di una struttura organizzativa meno complessa. Tale scelta è perseguita poiché rappresenta un'opportunità di creare maggior valore per i soci⁵.

Lo spin-off maggiormente utilizzato è di tipo immobiliare che permette di separare da una società un ramo aziendale, contenente immobili, per destinarlo ad un'altra, il cui core business consiste nella gestione e nella valorizzazione di proprietà immobiliari, ottenendone in tal modo una redditività maggiore.

⁴ Veld, C., Veld-Merkoulova, Y.V., 2009. Value creation through spin-offs: a review of the empirical evidence, *International Journal of Management Reviews*.

⁵ Ezekoye, O., Luu, A., 2019. A case for restructuring before spin-off, McKinsey & Company.

Per conseguire l'obiettivo della ristrutturazione aziendale si predilige l'utilizzo della scissione di tipo proporzionale per evitare l'alterazione della compagine societaria preesistente.

Un ulteriore obiettivo, descritto approfonditamente nel quarto capitolo, è la diversificazione degli investimenti, perseguita con lo scopo di permettere la cessione di un ramo aziendale che è necessario dividere dalla società tramite scissione. La ridefinizione organizzativa, in questo specifico caso, consente di perseguire strategie di disinvestimento di quei rami aziendali in perdita, nell'ottica di una cessione futura. Senza l'operazione suddetta, il determinato fine non sarebbe raggiungibile, poiché l'alienazione del singolo ramo aziendale compreso nell'azienda risulterebbe più complesso. Lo stesso obiettivo è raggiungibile tramite la separazione e il rilancio delle divisioni aziendali che evidenziano una performance elevata, evitando di conseguenza la loro insolvenza⁶.

Ugualmente, allo scopo di diminuire la complessità dell'azienda e, quindi, di separare un singolo ramo, si possono raggiungere vantaggi di tipo finanziario. Con l'utilizzo della scissione, che garantisce una diversificazione del rischio, si può ricercare un miglioramento della capacità di accesso al credito da parte delle diverse società che si vengono a formare, soprattutto se l'operazione consente un incremento delle performance economiche e reddituali.

Si evidenzia, quindi, che gli amministratori, nella scelta del tipo di scissione più adatta, optano per un'operazione che garantisce un allineamento delle strutture finanziarie con gli interessi degli azionisti. Questo allineamento massimizza il valore complessivo del patrimonio netto delle imprese che emergeranno dalla scissione⁷.

La separazione di aree di business si può ottenere sia tramite scissioni parziali sia totali, con assegnazione proporzionale solitamente in società di nuova costituzione, allo scopo di mantenere inalterata la compagine societaria. I motivi che portano a questa divisione principalmente sono l'ottimizzazione di imprese di grandi dimensioni o la presenza di problemi di carattere organizzativo, con la necessità di gestire in modo separato le varie attività; ulteriore motivo di tale separazione si riscontra nella necessità di cogliere opportunità strategiche legate alla localizzazione di talune attività in specifici mercati.

Il decentramento può anche essere frutto di una precedente operazione di fusione che non ha prodotto i risultati desiderati e in questo caso l'obiettivo risulta essere il ripristino della situazione antecedente.

In caso di accentramento, invece, la scissione avviene a favore di società esistenti, e gli obiettivi che si raggiungono sono riferibili alla possibilità per la società beneficiaria di aumentare la

⁶ Kim, J., 2011, gennaio. Corporate Restructuring through spin-off reorganization plan: a Korean case study, *Pace International Law Review*, vol. 23, i. 1, art. 3.

⁷ Mehrotra, V., Mikkelsen, W., Partch, M., 2003, ottobre. The design of financial policies in corporate spin-offs, *Oxford University Press, The review of financial studies*, vol. 16 n.4. Pagg. 1359-1388.

propria quota di mercato e/o di ottenere sinergie che prima non possedeva e che non venivano sfruttate dalla società scissa. Questa operazione si può ricondurre alle motivazioni caratteristiche della fusione per incorporazione.

La scissione non viene operata solo per motivazioni di tipo economico-aziendale, infatti si può evidenziare il caso del risanamento dei dissidi tra i soci o l'ottenimento di un passaggio generazionale di successo, evitando possibili futuri contrasti tra gli eredi, e in tal modo ridisegnando l'assetto proprietario del complesso aziendale. In queste situazioni, solitamente, viene operata una scissione di tipo non-proporzionale, per permettere la separazione del patrimonio societario e l'assegnazione dei vari rami aziendali ai singoli soggetti coinvolti.

Inoltre, una delle principali ragioni per le quali le società decidono di scindersi è l'ottenimento di vantaggi di carattere fiscale derivanti da norme agevolative periodiche o permanenti. Il ricorso all'operazione di scissione per effettuare la vendita di aziende o rami potrebbe ricondursi ad una ottimizzazione del carico fiscale⁸. Alcuni di questi vantaggi fiscali sono rappresentati dalla possibilità di riportare perdite pregresse o il riconoscimento di eventuali disavanzi imputati a maggior valore dell'attivo nelle beneficiarie, tenendo in considerazione i requisiti necessari per l'ottenimento.

Infine, la scissione può avere lo scopo di assicurare i soci contro i rischi di una futura e irreversibile crisi aziendale. Scindendo a favore di società beneficiarie rami aziendali a più basso o alto contenuto reddituale o patrimoniale si riescono a limitare gli effetti di un dissesto aziendale. L'operazione, quindi, può avere la finalità di risanare quelle imprese che si trovano in situazioni di difficoltà, sia dal punto di vista patrimoniale, sia economico-reddituale o finanziario.

Gli obiettivi descritti non devono essere perseguiti ad ogni costo dalle imprese, ma è necessario porre sempre attenzione alla salvaguardia del patrimonio aziendale, evitandone impoverimenti e diminuzioni che potrebbero incidere sui soggetti coinvolti dall'operazione.

Riassumendo, quindi, le motivazioni che portano alla scissione sono:

- ◆ La ristrutturazione aziendale e la ridefinizione organizzativa;
- ◆ L'effettuazione di processi di accentramento e decentramento;
- ◆ La diversificazione del rischio o gli spin-off;
- ◆ L'ottenimento di vantaggi di tipo fiscale o finanziario;

⁸ Krishnaswami, S., Subramaniam, V., 1999. Information asymmetry, valuation, and the corporate spin-off decision, *Journal of Financial Economics*, 53-73-112.

- ◆ Il superamento di situazioni di dissidio tra soci o di passaggio generazionale;
- ◆ Il risanamento di imprese che presentano situazioni di dissesto aziendale.

1.1.2. Confronto con altre operazioni straordinarie

La scissione presenta sia caratteristiche simili alle altre operazioni straordinarie, sia differenti. In particolare, tramite il confronto tra la scissione e l'operazione di conferimento e di fusione, si ha l'obiettivo di evidenziare le differenze tra i risultati che si ottengono con le varie operazioni e gli obiettivi perseguiti che possono risultare comuni o distinti.

Analizzando la scissione e il conferimento si nota come l'obiettivo in entrambi i casi sia il trasferimento di patrimoni tra società. Rispettivamente, però, la prima prevede un depauperamento del patrimonio della società scissa senza nessuna contropartita, con la necessità di riduzione dello stesso; la seconda, invece, prevede la ricezione di una partecipazione riferita alla conferitaria, a fronte di un trasferimento di attività e passività. Di conseguenza, nella scissione non si costituiscono rapporti di capitale tra le due società, poiché le partecipazioni vengano assegnate ai soci, mentre nel conferimento, anche in caso di totale spossessamento di attività e passività, la conferente ottiene partecipazioni della conferitaria.

Nel conferimento la volontà, quindi, appare quella di creare un complesso aziendale. Nella scissione, invece, l'intenzione è la suddivisione dell'azienda, per il raggiungimento di vari obiettivi, tra i quali la diversificazione degli investimenti, la ridefinizione organizzativa e altri elencati nel paragrafo precedente.

Per quanto riguarda l'operazione di fusione, la disciplina che ruota intorno alla scissione, a causa degli innumerevoli rinvii, evidenzia come ci siano analogie tra le due operazioni. La prima analogia si riscontra relativamente all'assegnazione delle partecipazioni a favore dei soci, e non della società. Un'ulteriore analogia si ha in caso di scissione con beneficiarie già esistenti, poiché l'obiettivo che si vuole raggiungere è la concentrazione di attività, come nell'operazione di fusione.

Si distinguono, invece, per l'individuazione del possibile oggetto di trasferimento: nella fusione è necessario che la fusa trasferisca l'intero suo patrimonio, a differenza di quanto avviene nella scissione, nella quale è prevista la possibilità da parte della scissa di trasferire uno o più rami aziendali, oppure singoli o complessi elementi patrimoniali, con l'eventualità di continuare ad esistere in caso di scissione parziale.

1.2. LA NORMATIVA E LA SUA EVOLUZIONE

La normativa in tema di scissioni in Italia risulta essere recente, infatti è stata introdotta nel 1991 tramite il D. Lgs. 16 gennaio 1991 n.22 con il recepimento della Sesta Direttiva Comunitaria⁹ in materia societaria.

Il legislatore italiano decise di introdurre, quindi, una disciplina relativa alla scissione societaria agli articoli del Codice Civile che vanno dal 2506 al 2506-quater, all'interno del Libro Quinto, Titolo V, capo X intitolato "Della trasformazione, della fusione e della scissione".

Inizialmente la disciplina che si era adeguata ai dettati europei mostrava molteplici rinvii alle disposizioni riguardanti le fusioni. Risultava, però, più ampia rispetto alla direttiva comunitaria; infatti era prevista la scissione anche per le società commerciali non rappresentate dal tipo azionario, ed era concessa una forma diversa da quella totale, ossia la scissione parziale.

Il legislatore italiano, quindi, ha interpretato la direttiva in modo estensivo, consentendo la scissione alle società diverse da quelle azionarie, tra cui, inoltre, le cooperative e le società semplici.

A circa dieci anni dall'introduzione della disciplina nel Codice Civile con il D. Lgs 6/2003 c'è stata la riforma del diritto societario, che ha semplificato il procedimento, allo scopo di agevolare l'utilizzo dell'operazione da parte delle imprese che avevano intenzione di modificarsi dal punto di vista dimensionale per riorganizzarsi in modo più efficiente, e garantire una maggiore creazione di valore e l'adeguamento ai cambiamenti del mercato. Tale modifica alla normativa sulla scissione, oltre a coordinare in modo più efficace il rapporto con la fusione, aveva l'obiettivo di rendere più chiara la sequenza delle fasi di cui si compone il processo, definendo nello specifico, inoltre, i compiti ai quali erano preposti i vari soggetti coinvolti¹⁰.

Oggi, le norme relative alla scissione, che verranno specificatamente descritte nei successivi paragrafi, sono le seguenti:

- ◆ Art. 2506: Forme di scissione;
- ◆ Art. 2506-bis: Progetto di scissione. Rinvio all'art. 2501-ter sulle fusioni per quanto riguarda i dati da indicare nel progetto;
- ◆ Art. 2506-ter: Norme applicabili. Rinvio agli articoli sulle fusioni: 2501-quater, 2501-quinquies, 2501-sexies, 2501-septies, dal 2502 al 2504, 2504-ter, 2504-quater, 2505, 2505-bis, 2505-ter;

⁹ G.U. n. 22 del 16 gennaio 1991. La Direttiva Comunitaria 82/891 del 19 dicembre 1982 riguardava la scissione delle società all'interno degli Stati Membri dell'Unione Europea. Questa direttiva era vincolante per gli Stati che detenevano già una normativa di riferimento nel proprio ordinamento e dovevano di conseguenza adeguarla, e per gli Stati che avevano intenzione di introdurla. L'Italia decise di recepirla nel 1991, a causa della mancanza della disciplina nell'ordinamento italiano.

¹⁰ Perotta, R., Bertoli, L., 2015. Le operazioni straordinarie, Giuffrè Editore. Pag. 715.

- ◆ Art. 2506-quater: Effetti della scissione. Rinvio all'art. 2504-bis co.4.

1.3. LE FORME DELLA SCISSIONE

L'articolo 2506 del Codice Civile definisce le forme principali che la scissione può assumere, distinguendo inizialmente tra scissione totale e scissione parziale¹¹.

La scissione viene definita *totale* quando la società che decide di scindersi si estingue, trasferendo tutto il suo patrimonio alle società beneficiarie, le quali possono essere preesistenti o di nuova costituzione. È necessaria, in questo caso, la pluralità di società beneficiarie, altrimenti si ricadrebbe nell'operazione di fusione. La scissione totale, infine, consente lo scioglimento di una società senza effettuare il processo di liquidazione.

La scissione *parziale*, invece, non prevede l'estinzione della società scissa ma il trasferimento di parte del suo patrimonio a uno o più beneficiarie, determinandone una riduzione proporzionale. Attraverso questa forma i soci della società scissa diventano anche soci della/e beneficiaria/e, ad eccezione della scissione asimmetrica.

Dal punto di vista dell'assegnazione di partecipazioni ai soci della scissa si evidenziano due ulteriori tipologie di scissione: la scissione proporzionale e non proporzionale. Queste due forme possono essere associate sia alla scissione totale sia a quella parziale.

La scissione *proporzionale* prevede l'assegnazione delle quote o azioni delle beneficiarie ai soci della scissa in proporzione alla quota di partecipazione posseduta precedentemente nella scissa.

In caso di scissione *non proporzionale*, invece, le quote o azioni delle beneficiarie vengono assegnate ai soci della scissa con rapporti di partecipazione con diverse proporzioni rispetto a quelle detenute nella scissa. Nel caso di non proporzionalità dell'operazione è, inoltre, ammissibile la presenza di una sola beneficiaria, al contrario di quanto accade in presenza di scissione totale. Nonostante questa forma di scissione consenta di modificare tale rapporto di partecipazione è necessario che rimanga inalterato l'effetto economico che produce, ossia il valore economico delle partecipazioni nelle beneficiarie, tenendo in considerazione gli

¹¹ Articolo 2506 c.c.: “Con la scissione una società assegna l'intero suo patrimonio a più società, preesistenti o di nuova costituzione, o parte del suo patrimonio, in tal caso anche ad una sola società, e le relative azioni o quote ai suoi soci.

È consentito un conguaglio in danaro, purché non superiore al dieci per cento del valore nominale delle azioni o quote attribuite. È consentito inoltre che, per consenso unanime, ad alcuni soci non vengano distribuite azioni o quote di una delle società beneficiarie della scissione, ma azioni o quote della società scissa.

La società scissa può, con la scissione, attuare il proprio scioglimento senza liquidazione, ovvero continuare la propria attività.

La partecipazione alla scissione non è consentita alle società in liquidazione che abbiano iniziato la distribuzione dell'attivo”.

eventuali conguagli, deve essere equivalente a quello precedente all'operazione di scissione¹². L'art. 2506 co.2 stabilisce il conguaglio in denaro attribuibile ai soci, che può raggiungere massimo il dieci per cento del valore nominale delle azioni (o quote) attribuite.

In quest'ultimo caso di assegnazione di partecipazioni l'art. 2506-bis co.4 prevede che nel progetto di scissione ci sia il diritto ai soci dissenzienti di far acquistare le proprie partecipazioni con il criterio adottato in materia di recesso, indicando i soggetti cui è posto l'obbligo di adempiere a questo acquisto¹³. Il tema in esame evidenzia alcune complicazioni. Il primo problema riscontrato è l'individuazione dei soggetti obbligati all'acquisto delle partecipazioni del socio recedente. L'articolo sopra citato non indica dettagliatamente quali siano i soggetti che devono essere presi in considerazione per l'acquisizione delle partecipazioni. Alla luce di questo la dottrina ritiene ammissibile l'individuazione di soggetti in modo ampio, non tenendo solo in considerazione come acquirenti i soci della scissa non dissenzienti, ma anche ulteriori soggetti esterni alla società, a tutela dei soci di minoranza che esercitano il diritto di recesso.

Ulteriore problema, collegato al precedente, è relativo all'effettivo acquisto delle partecipazioni in esame, nel caso in cui colui che è indicato dal progetto di scissione si rifiuti di acquistarle. Per garantire il diritto di recesso gli amministratori hanno l'opportunità di inserire nel progetto soggetti che oltre ad avere l'obbligo di acquisto delle partecipazioni, ne assicurino anche l'adempimento, eseguito tramite precedente deposito delle somme richieste o attraverso la prestazione di un'idonea garanzia¹⁴.

Ultimo tema, non in ordine di rilevanza, riguarda l'oggetto di acquisto, ovvero se il socio decide di recedere in modo totale o parziale in riferimento alla partecipazione detenuta. Considerando che nell'art. 2437 c.c. è previsto che il recesso possa avvenire per tutte o parte delle azioni, è ammesso di conseguenza il recesso parziale solo per le quote di partecipazione nelle beneficiarie non attribuite in modo proporzionale¹⁵.

Nelle figure seguenti sono rappresentate graficamente le forme tipiche di scissione¹⁶.

¹² Morano, A., La scissione non proporzionale, I quaderni della Fondazione Italiana del Notariato e-library.

¹³ Articolo 2506-bis co.4: *“Dal progetto di scissione devono risultare i criteri di distribuzione delle azioni o quote delle società beneficiarie. Qualora il progetto preveda una attribuzione delle partecipazioni ai soci non proporzionale alla loro quota di partecipazione originaria, il progetto medesimo deve prevedere il diritto dei soci che non approvino la scissione di far acquistare le proprie partecipazioni per un corrispettivo determinato alla stregua dei criteri previsti per il recesso, indicando coloro a cui carico è posto l'obbligo di acquisto”*.

¹⁴ Perotta, R., Bertoli, L., op. cit. Pag. 724

¹⁵ Viene così riconosciuta una “semiproporzionalità” nell'assegnazione delle partecipazioni: in alcune beneficiarie le partecipazioni vengono divise in modo proporzionale, in altre con il metodo non proporzionale.

¹⁶ Le immagini sono tratte da: Memento Pratico, Società Commerciali 2021, Giuffrè Francis Lefebvre, 2020.




Figura 1. Scissione totale proporzionale




Figura 2. Scissione totale non proporzionale




Figura 3. Scissione parziale proporzionale




Figura 4. Scissione parziale non proporzionale

Alla luce delle forme *tipiche* di scissione presenti nel nostro ordinamento non è presente una limitazione ad ulteriori forme particolari, cosiddette *atipiche*, non perfettamente coincidenti con la tipizzazione descritta. Tra queste possiamo riscontrare la scissione asimmetrica, la scissione negativa, la scissione inversa e la scissione doppia.

1.3.1. Scissione asimmetrica

Un caso particolare di scissione non proporzionale è la forma *asimmetrica*, ossia una scissione che prevede l'attribuzione a uno o più soci della scissa di una maggior partecipazione nella stessa società scissa.

Con il consenso unanime di tutti i soci possono, quindi, non venire assegnate ai soci della scissa le partecipazioni di una o più società risultanti dall'operazione, secondo quanto previsto dall'articolo 2506, comma 2 c.c.¹⁷. Per consenso unanime dei soci si intende il consenso di quei soci a cui non vengono assegnate quote o azioni in una o più società che partecipano alla scissione.

L'operazione di scissione asimmetrica è ammissibile anche in presenza di un'unica società beneficiaria.

I principali obiettivi perseguibili tramite questa forma atipica sono riconducibili alla disgregazione della compagine societaria, come ad esempio un conflitto insanabile tra i soci presenti, o per gestire in modo ottimale il passaggio generazionale, consentendo la separazione del patrimonio aziendale tra gli eredi.

1.3.2. Scissione negativa

All'interno delle scissioni atipiche rientra anche la scissione negativa, che consiste nell'assegnazione di poste attive il cui valore contabile è di valore inferiore rispetto a quello delle passività trasferite. In questa situazione possono presentarsi due alternative, un apporto di patrimonio scisso contabilmente negativo ma economicamente positivo e l'apporto di patrimonio negativo sia dal punto di vista contabile sia economico¹⁸.

L'operazione descritta può essere effettuata in diverse situazioni, tra cui quando si presenta la necessità di una ristrutturazione aziendale durante la quale si trasferisce un ramo in perdita allo scopo di ottenere sinergie dalla sua nuova allocazione. Altri motivi per cui intraprendere la scissione negativa sono la creazione di una società cosiddetta "bad company", per procedere successivamente ad una eventuale liquidazione dei rami in perdita, e la volontà di aumentare il valore dei rami rimasti all'interno dell'azienda per attrarre nuovi investitori.

La scissione così definita ha messo alla luce, da quanto è stato ipotizzato dalla dottrina, molteplici dubbi riguardanti prevalentemente la sua legittimità, al fine di garantire ai soci della scissa l'assegnazione di partecipazioni della/e beneficiaria/e in cambio della parte di patrimonio trasferito. In questa situazione si prospettano due percorsi:

¹⁷ Busani, A., Massime Notarili e orientamenti professionali, la scissione "asimmetrica", Massime e orientamenti.

¹⁸ CNDCEC, La scissione negativa: ammissibilità civilistica e profili contabili.

- a) Scissione negativa con assegnazione di elementi patrimoniali contabilmente di valore negativo e di valore economico positivo;
- b) Scissione negativa con assegnazione di elementi patrimoniali contabilmente di valore negativo e di valore economico negativo.

La legittimità del primo caso è indiscutibile poiché il valore economico apportato risulta effettivamente positivo. Alla luce di ciò si esprime il Comitato Triveneto dei Notai in materia societaria, consentendo la scissione negativa con patrimonio economico positivo solo in presenza di beneficiaria preesistente¹⁹. In caso di imputazione alle riserve o riduzione del capitale, se le riserve non sono capienti è necessario che gli amministratori, soggetti preposti alla redazione del progetto di scissione, motivino la proposta di accettare l'assegnazione degli elementi di carattere patrimoniale che presentino valore contabile negativo chiarendo, inoltre, le conseguenze patrimoniali sia per i soci che per la società interessata²⁰. È possibile, in altro caso, aumentare il capitale della beneficiaria, iscrivendo ed imputando a capitale il disavanzo da concambio, dovuto al maggior valore delle partecipazioni assegnate rispetto al valore contabile della parte di patrimonio trasferito, in questo caso persino negativo.

Nel caso in cui, invece, l'apporto di patrimonio economico sia negativo la legittimità viene a mancare poiché non diviene possibile assegnare partecipazioni ai soci della società scissa.

La dottrina, quindi, riconosce l'ammissibilità solo alla scissione negativa con apporto di patrimonio economico positivo in società beneficiaria preesistente, sebbene il patrimonio sia solo contabilmente negativo. Il Comitato Triveneto dei Notai, infatti, infatti, non ha consentito la possibilità di optare per una scissione negativa in cui il patrimonio trasferito è di valore economico negativo, poiché non risulterebbe nessun rapporto di cambio²¹.

1.3.3. Scissione inversa

Nei casi in cui la controllante decide di trasferire parte del suo patrimonio, contenente la partecipazione di controllo, alla sua controllata, si parla di scissione inversa.

La scissione inversa prevede le stesse regole di una ordinaria operazione di scissione, ossia la scissa elimina la partecipazione iscritta nel proprio attivo e diminuisce il proprio patrimonio del valore corrispondente; la beneficiaria, invece, può optare per due alternative, una prevede

¹⁹ Orientamento L.E.1 del Comitato Triveneto dei Notai in materia societaria:

“In tal caso si ritiene che la beneficiaria della “scissione negativa” debba essere preesistente e l’operazione debba alternativamente attuarsi:

a) mediante riduzione delle riserve della beneficiaria (ovvero, in carenza di riserve capienti, del capitale) in misura tale da assorbire il netto contabile trasferito;

b) mediante rilevazione della minusvalenza”.

²⁰ Maltoni, M., 2014. Forme di scissione e disciplina applicabile. In: Serra, A., 2014. Trasformazione, Fusione, Scissione, Zanichelli Editore. Pag. 738.

²¹ Orientamento L.E.1 del Comitato Triveneto dei Notai in materia societaria.

l'annullamento della partecipazione ricevuta e la riduzione del capitale sociale che verrà immediatamente aumentato assegnando le nuove azioni o quote ai soci della scissa; la seconda consente, senza dover modificare il capitale sociale, l'assegnazione diretta delle partecipazioni ai soci della scissa²².

L'operazione di scissione inversa non risulta identica all'operazione di fusione inversa, poiché, a meno che risultino eventuali variazioni derivanti dalla rilevazione e conseguente trattamento contabile delle differenze da annullamento, il patrimonio netto post-scissione inversa resta esattamente com'era precedentemente all'operazione.

La motivazione principale alla base di questa operazione è il riassetto societario, che consente, tramite il trasferimento della partecipazione alla controllata, la semplificazione delle eventuali catene partecipative esistenti, e la possibilità di riorganizzare la struttura aziendale secondo le finalità che i soci della scissa vogliono raggiungere.

1.3.4. Scissione doppia

L'ultima tipologia di scissione, ammessa sia di tipo totale che parziale, che questo elaborato pone in evidenza, è la scissione doppia, cioè l'operazione con la quale due società decidono di scindersi contemporaneamente e la società che ne beneficia riceve entrambe le porzioni dei patrimoni trasferiti. La società ricevente può essere preesistente, nel qual caso possono essere redatti uno o più atti di scissione, o di nuova costituzione, con l'obbligatorietà di un unico atto di scissione al quale partecipano tutte le società coinvolte nell'operazione²³.

La particolarità di questa scissione sta nel fatto che più società decidono di scindersi a favore di una sola beneficiaria, che tramite ciò accentrerebbe su di essa più complessi aziendali. Più società appartenenti ad un gruppo aziendale potrebbero, ad esempio, decidere di riorganizzarsi tramite l'allocazione di tutti i comparti immobiliari in una singola società, nuova o preesistente, operante in quel determinato settore.

È possibile notare, quindi, come ci siano differenti forme di scissione, e che queste dipendano principalmente dalle finalità e dalle esigenze che le società e i soci hanno intenzione di raggiungere.

²² Zanetti, E., 2018. Manuale delle operazioni straordinarie, Eutekne. Pag. 883.

²³ Massima Notarile 103, Scissione "doppia" a favore di una medesima società beneficiaria (art. 2506 c.c.), Consiglio Notarile di Milano, 2008.

1.4. LE FASI DEL PROCEDIMENTO DI SCISSIONE

La scissione è composta da alcune fasi che devono essere rispettate per garantirne la sua efficacia. Le fasi principali sono le seguenti:

- Redazione di alcuni documenti: il progetto di scissione, la relazione accompagnatoria dell'organo amministrativo, le situazioni patrimoniali delle società partecipanti alla scissione;
- Redazione della relazione sulla congruità del rapporto di cambio delle azioni o quote, da parte di uno o più esperti indipendenti;
- Deposito dei documenti;
- Delibera di scissione;
- Atto di scissione e sua attuazione.

1.4.1. Progetto di scissione

Il progetto di scissione è disciplinato dall'articolo 2506-bis c.c.

La sua redazione e pubblicazione è obbligatoria e avviene da parte di tutti gli organi amministrativi delle società partecipanti alla scissione, a meno che non si tratti di scissione con beneficiarie di nuova costituzione.

L'obiettivo del progetto di scissione, costituendo un documento unico, è la definizione delle condizioni e delle caratteristiche dell'operazione che dovrà essere sottoposta e approvata dai soci sia della società scissa sia delle beneficiarie preesistenti²⁴.

Il progetto deve includere i dati informativi previsti dall'art. 2501-ter in materia di fusioni:

- 1) il tipo, la denominazione o ragione sociale, la sede delle società partecipanti alla fusione;*
- 2) l'atto costitutivo della nuova società risultante dalla fusione o di quella incorporante, con le eventuali modificazioni derivanti dalla fusione;*
- 3) il rapporto di cambio delle azioni o quote, nonché l'eventuale conguaglio in danaro;*
- 4) le modalità di assegnazione delle azioni o delle quote della società che risulta dalla fusione o di quella incorporante;*
- 5) la data dalla quale tali azioni o quote partecipano agli utili;*
- 6) la data a decorrere dalla quale le operazioni delle società partecipanti alla fusione sono imputate al bilancio della società che risulta dalla fusione o di quella incorporante;*
- 7) il trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci e ai possessori di titoli diversi dalle azioni;*

²⁴ Si veda: OIC 4, Fusione e scissione. Pag. 48

8) *i vantaggi particolari eventualmente proposti a favore dei soggetti cui compete l'amministrazione delle società partecipanti alla fusione.*

Il conguaglio in danaro indicato nel numero 3) del comma precedente non può essere superiore al dieci per cento del valore nominale delle azioni o delle quote assegnate.”

Oltre ai dati necessari indicati nell'articolo sopra citato, la scissione prevede, nel progetto, l'indicazione dettagliata degli elementi patrimoniali che la scissa intende assegnare alla/e beneficiaria/e, l'eventuale conguaglio in denaro (art. 2506-bis) e i criteri che sono stati utilizzati per la distribuzione delle quote o delle azioni delle società beneficiarie (art. 2506-bis co.4).

Se non è previsto un criterio proporzionale per l'assegnazione delle partecipazioni è necessario includere nel progetto tutte le informazioni riguardanti il diritto di recesso ai soci dissenzienti, compresa l'indicazione dei soggetti obbligati all'acquisto delle suddette partecipazioni (v. sopra).

Analizzando i commi dell'articolo 2506-bis emergono numerose caratteristiche da tenere in considerazione, sia nella redazione del progetto di scissione, sia per quanto riguarda la scissione come operazione straordinaria.

Il secondo comma²⁵ considera la destinazione degli elementi dell'attivo che la scissa trasferisce alla/e beneficiaria/e, in caso vi sia una mancanza di assegnazione specifica alle società partecipanti la scissione all'interno del progetto:

- in caso di *scissione totale*, l'elemento dell'attivo non assegnato deve essere ripartito alle società beneficiarie in proporzione alle quote di patrimonio netto della scissa loro assegnate;
- in caso di *scissione parziale*, invece, l'elemento rimane in capo alla società scissa.

Dal punto di vista degli elementi appartenenti al passivo la cui destinazione non è desumibile, invece, la disposizione in esame si trova all'interno del comma 3 dell'articolo 2506-bis e prevede la responsabilità in solido delle società beneficiarie in caso di scissione totale, mentre in caso di scissione parziale la responsabilità viene divisa tra la scissa e le beneficiarie sempre in proporzione alle quote di patrimonio netto loro attribuito.

Relativamente a questi due commi si collega, di conseguenza, una responsabilità solidale all'interno dell'operazione di scissione. In particolare, è necessario tenere in considerazione l'articolo 2506-quater, il quale riconosce una responsabile solidale, di ogni società coinvolta,

²⁵ Articolo 2506-bis co.2: *“Se la destinazione di un elemento dell'attivo non è desumibile dal progetto, esso, nell'ipotesi di assegnazione dell'intero patrimonio della società scissa, è ripartito tra le società beneficiarie in proporzione della quota del patrimonio netto assegnato a ciascuna di esse, così come valutato ai fini della determinazione del rapporto di cambio; se l'assegnazione del patrimonio della società è solo parziale, tale elemento rimane in capo alla società trasferente”.*

dei debiti che vengono soddisfatti dalle società indicate. Questa responsabilità è limitata al valore di patrimonio netto che ogni società riceve con la scissione o mantiene nel caso della scissa.

In riferimento agli elementi del passivo non desumibili dal progetto di scissione l'adempimento può essere richiesto a qualunque società partecipante alla scissione da parte dei terzi creditori²⁶, sempre rispettando il limite quantitativo previsto dalla quota loro assegnata. Nel caso invece di elementi desumibili dal progetto, i creditori possono chiedere l'adempimento alle altre società solo nel caso in cui la società che li ha ricevuti non ha adempiuto.

La dottrina, però, risulta contrastante relativamente ai beni non desumibili dal progetto di scissione ma inclusi in un ramo d'azienda per il quale è previsto il trasferimento ad una determinata beneficiaria. In questo caso se un elemento non viene indicato, è comunque possibile desumere la sua destinazione interpretando le clausole contenute nel progetto e nei documenti accompagnatori. In questo modo è permesso, quindi, uno spazio di soggettività. Se questa interpretazione, però, non consente l'assegnazione di un determinato elemento allora dovranno essere presi in considerazione i criteri suppletivi²⁷.

Ulteriore elemento essenziale da indicare nel progetto di scissione è il *rapporto di cambio*, ossia il rapporto che identifica come devono essere sostituite le quote o azioni della società scissa con le quote o azioni della società beneficiaria²⁸.

L'articolo 2506-bis u.c. prevede che il progetto di scissione “deve essere depositato per l'iscrizione nel registro delle imprese ove hanno sede le società partecipanti alla scissione o pubblicato sul sito Internet della società con modalità che garantiscano la sicurezza del sito medesimo, l'autenticità dei documenti e la certezza nella data di pubblicazione”. È, inoltre, necessario che il progetto sia iscritto almeno trenta giorni prima della data fissata per la decisione sulla scissione, a meno che non ci sia una rinuncia dei soci attraverso consenso unanime.

Per quanto riguarda le successive modifiche al progetto di scissione esse sono ammesse, purché non incidano sui diritti dei soci o dei terzi. Gli amministratori, quindi, hanno l'obbligo di informare i soci e gli amministratori delle società beneficiarie relativamente alle modifiche agli elementi dell'attivo e del passivo che sono intervenute tra la data in cui il progetto di scissione è depositato presso la sede o pubblicato sul sito internet e la data della decisione della scissione.

²⁶ Zanetti, E., op. cit. Pag. 786.

²⁷ Cagnasso, O., D'Arrigo, M., Gallarati, A., Panzani, L., Quaranta, M., 2012. Trasformazione, fusione e scissione, Giuffrè Editore. Pag. 258.

²⁸ Il Sole 24 Ore, Fusione, esperti a nomina libera, Norme e Tributi, n.186/2004. Pag. 26.

Al progetto di scissione, infine, si devono allegare alcuni documenti, come la relazione accompagnatoria degli amministratori, le situazioni patrimoniali delle società partecipanti alla scissione e la relazione degli esperti, compresa la relazione di stima, se necessaria.

1.4.1.1. La relazione accompagnatoria

Uno dei compiti dell'organo amministrativo è la redazione di una relazione, secondo quanto previsto dall'articolo 2506-ter c.c.²⁹, che sia in grado di illustrare e giustificare il progetto di scissione, le modalità con le quali si è pervenuti alla determinazione del rapporto di cambio delle azioni o delle quote (indicato sempre nel progetto), i criteri di distribuzione delle azioni o quote e deve, inoltre, indicare il valore effettivo del patrimonio assegnato ad ogni beneficiaria e quello che rimane in capo alla società scissa.

Per valore effettivo il principio OIC 4 non intende il valore del patrimonio netto contabile, ma “il valore del patrimonio “rettificato”, valutando le attività a valori correnti per stabilire quali beni delle società beneficiarie e della società scissa e per quale valore concorrono a costituire la garanzia per i creditori”³⁰.

Questa indicazione ha un duplice scopo:

- da un lato indica il limite della responsabilità solidale delle singole società partecipanti alla scissione cui si fanno carico;
- dall'altro fornisce ai soci delle predette società un elemento di valutazione per il rapporto di cambio proposto nel progetto di scissione.

²⁹ Articolo 2506-ter c.c.:

“1. L'organo amministrativo delle società partecipanti alla scissione redige la situazione patrimoniale e la relazione illustrativa in conformità agli articoli 2501-quater e 2501-quinquies.

2. La relazione dell'organo amministrativo deve inoltre illustrare i criteri di distribuzione delle azioni o quote e deve indicare il valore effettivo del patrimonio netto assegnato alle società beneficiarie e di quello che eventualmente rimanga nella società scissa. Quando la scissione si realizza mediante aumento di capitale con conferimento di beni in natura o di crediti, la relazione dell'organo amministrativo menziona, ove prevista, l'elaborazione della relazione di cui all'articolo 2343 e il registro delle imprese presso il quale tale relazione è depositata.

3. Si applica alla scissione l'articolo 2501-sexies; la situazione patrimoniale prevista dall'articolo 2501-quater e le relazioni previste dagli articoli 2501-quinquies e 2501-sexies, non sono richieste quando la scissione avviene mediante la costituzione di una o più nuove società e non siano previsti criteri di attribuzione delle azioni o quote diversi da quello proporzionale.

4. Con il consenso unanime dei soci e dei possessori di altri strumenti finanziari che danno diritto di voto nelle società partecipanti alla scissione l'organo amministrativo può essere esonerato dalla redazione dei documenti previsti nei precedenti commi.

5. Sono altresì applicabili alla scissione gli articoli 2501-septies, 2502, 2502-bis, 2503, 2503-bis, 2504, 2504-ter, 2504-quater, 2505, primo e secondo comma, 2505-bis e 2505-ter. Tutti i riferimenti alla fusione contenuti in detti articoli s'intendono riferiti anche alla scissione.”

³⁰ Si veda: Par. 4.1.2 OIC 4: Situazioni dei patrimoni trasferiti da indicare nella Relazione dell'organo amministrativo.

È possibile notare, quindi, che dalla suddetta relazione potranno risaltare gli obiettivi perseguiti tramite la scissione intrapresa per consentire ai soggetti coinvolti di essere informati sui criteri e sui metodi valutativi utilizzati nella determinazione del rapporto di cambio, rendendo anche note eventuali difficoltà sorte³¹.

Considerando i metodi e i criteri valutativi per determinare il rapporto di cambio, in presenza di società beneficiarie di nuova costituzione e assegnazione proporzionale di azioni o quote ai soci, il parametro utilizzato prevalentemente dagli amministratori è quello del capitale netto contabile, poiché in tal modo non esiste un pregiudizio per i soci: ci sarà una maggiore certezza del valore apportato sia per i soci, sia per i creditori. Rispettivamente, per i primi si avrà un parametro valutativo più oggettivo e un maggiore controllo sui risultati della procedura; per i secondi, invece, sarà più certa la ricostruzione dei valori costituenti il patrimonio delle società beneficiarie³².

Nelle scissioni non proporzionali, invece, il metodo del patrimonio netto contabile non è considerato il metodo ottimale, poiché potrebbe danneggiare alcuni soci o creditori. Di conseguenza, il criterio da utilizzare a fini della valutazione del rapporto di cambio è quello del patrimonio netto effettivo o a valori correnti.

Il rapporto di concambio

Il rapporto di concambio deriva dalla determinazione del rapporto di cambio delle azioni o quote della società scisse con quelle di ciascuna beneficiaria. Per fare ciò è necessario che gli amministratori illustrino all'interno della relazione in esame i metodi utilizzati per valutare il patrimonio della società scissa destinato a ciascuna beneficiaria e i patrimoni di ciascuna società beneficiaria.

Esclusione dall'obbligo di redazione

Secondo l'articolo 2506-ter co.4, gli amministratori sono esonerati dalla redazione della relazione accompagnatoria nel caso vi sia "il consenso unanime dei soci e dei possessori di altri strumenti finanziari che danno diritto di voto nelle società partecipanti alla scissione".

È, inoltre, possibile omettere questa relazione nel caso di scissione proporzionale a favore di beneficiarie di nuova costituzione, senza che vi sia il consenso unanime dei soci.

³¹ Sarale, M., Aiello, M., Cavaliere T., Maurizio, C., Stefano, A.C., 2011. Le operazioni straordinarie societarie – 5, CEDAM. Pag. 649.

³² Confalonieri, M., 2018. Trasformazione, fusione, conferimento, scissione e liquidazione delle società, Gruppo 24 Ore. Pag. 629.

In entrambi i casi rimane necessario indicare il valore dei patrimoni assegnati ad ogni società beneficiaria e quello che rimane in capo alla scissa, in caso di scissione parziale.

Si può notare come l'esclusione da questo obbligo sia prevista, a queste determinate condizioni, poiché è necessaria l'approvazione totalitaria dei soci interessati in presenza di vicende modificative dei rapporti partecipativi. Nel caso in cui, invece, tale consenso unanime venga a mancare la relazione è obbligatoria a meno che la scissione non sia di tipo proporzionale.

Questa norma può essere considerata di tipo cautelare nei confronti dei soci permette inoltre di velocizzare l'operazione in caso di esclusione della relazione.

1.4.1.2. La situazione patrimoniale

Sempre l'articolo 2506-ter co.1 prevede la redazione, da parte degli organi amministrativi delle società che partecipano alla scissione, di una situazione patrimoniale, di data anteriore di non oltre quattro mesi dal giorno in cui viene depositato il progetto di scissione. Lo scopo di questo documento è informare relativamente alle situazioni contabili delle società coinvolte, per consentire l'opposizione da parte dei soci, dei creditori e di eventuali terzi³³.

La situazione patrimoniale deve essere redatta rispettando le norme sul bilancio di esercizio, per cui deve essere composta da Conto economico, Stato patrimoniale e se necessario anche da Nota integrativa, come consiglia la giurisprudenza e la dottrina di merito.

Il Collegio Sindacale, se presente, ha il solo compito di controllo della legittimità della procedura e della completezza degli atti obbligatori per legge, non è necessario che si esprima riguardo la situazione presentata dagli amministratori (come nemmeno è necessaria l'approvazione da parte dell'assemblea dei soci).

Esclusione dall'obbligo di redazione

La situazione patrimoniale può essere sostituita dal bilancio di esercizio se il progetto di scissione viene depositato presso la sede sociale entro 180 giorni dalla data di chiusura dello stesso bilancio approvato dall'assemblea, come richiamato dall'articolo dall'art. 2501-quater co.2³⁴.

È prevista, inoltre, l'esclusione dall'obbligo di redazione del presente documento se i soci e gli altri possessori di strumenti finanziari con diritto di voto di ciascuna delle società partecipanti

³³ Cagnasso, O., D'Arrigo, M., Quaranta, M., 2014. Il progetto di scissione. In: Serra, A., op. cit. Pag. 799.

³⁴ Articolo 2501-quater co.2: "*La situazione patrimoniale può essere sostituita dal bilancio dell'ultimo esercizio, se questo è stato chiuso non oltre sei mesi prima del giorno del deposito o della pubblicazione indicato nel primo comma, ovvero, nel caso di società quotata in mercati regolamentati, dalla relazione finanziaria semestrale prevista dalle leggi speciali, purché non riferita ad una data antecedente sei mesi dal giorno di deposito o pubblicazione indicato al primo comma*".

alla scissione vi rinuncino con consenso unanime o se la scissione è di tipo proporzionale e le beneficiarie sono di nuova costituzione³⁵.

1.4.1.3. La relazione degli esperti

La normativa sulle scissioni rimanda all'articolo 2501-sexies relativamente alla relazione che gli esperti devono redigere sulla congruità del rapporto di cambio delle azioni o delle quote, per ciascuna società. All'interno di questo documento devono essere indicati:

“- il metodo o i metodi seguiti per la determinazione del rapporto di cambio proposto e i valori risultanti dall'applicazione di ciascuno di essi;

- le eventuali difficoltà di valutazione”³⁶.

Per quanto riguarda la congruità del rapporto di cambio, essa “deve essere valutata con riferimento alla oggettiva divisibilità delle stime dei capitali economici delle aziende oggetto di concentrazione, e dunque anche dei metodi a tal fine prescelti”³⁷.

Per quanto riguarda, invece, le difficoltà di valutazione, per ottenere un giudizio completo da parte dei revisori è opportuno l'utilizzo di differenti criteri per valutare le aziende. Per adempiere al loro operato, ed evitare la responsabilità prevista dall'art. 2501-sexies co. 6, i revisori hanno il diritto di ottenere tutte le informazioni e i documenti dalle società partecipanti alla scissione, nonché procedere ad ogni verifica essi considerino necessaria.

Nomina degli esperti

La nomina degli esperti per redigere la relazione dipende dal tipo di società:

- In caso di società beneficiaria qualificata come s.p.a. o s.a.p.a. gli esperti sono nominati dal tribunale del luogo in cui ha sede la società;
- In caso di società beneficiaria quotata nei mercati regolamentati l'esperto è scelto tra le società di revisione sottoposte alla vigilanza della Consob;
- In tutti gli altri gli esperti sono scelti tra i revisori legali dei conti o le società di revisione legali iscritti nell'apposito registro, designati da ciascuna delle società partecipanti.

È possibile che le società partecipanti all'operazione di scissione richiedano al tribunale la nomina di uno o più esperti comuni.

³⁵ Zanetti, E., op. cit. Pag.795.

³⁶ Articolo 2501-sexies.

³⁷ Perotta, R., Bertoli, L., op. cit. Pag. 740.

Esonero dalla relazione dell'esperto

La normativa consente la possibilità di non far intervenire gli esperti quando la scissione avviene a favore di beneficiarie di nuova costituzione e prevede un criterio di attribuzione delle partecipazioni ai soci della scissa di tipo proporzionale, poiché i suddetti soci non possono essere pregiudicati da questo tipo di operazione.

La relazione non è necessaria neppure nei casi in cui la scissa è interamente posseduta o posseduta almeno al 90% dalla società beneficiaria, o quando i soci di ciascuna società partecipante alla scissione vi rinuncino all'unanimità.

1.4.1.4. Perizia di stima affidata agli esperti

Analizzando ora la seconda parte dell'articolo 2506-ter comma 2, essa menziona l'elaborazione di una relazione di stima così come richiama l'articolo 2343 c.c. Tale relazione deve essere redatta nei seguenti casi:

- a) quando la scissa è una società di persone e la beneficiaria è società di capitali che, per effetto della scissione, aumenta il capitale sociale;
- b) quando in seguito alla scissione sulla società beneficiaria emerge un disavanzo da concambio, imputato all'attivo della beneficiaria stessa³⁸;
- c) in caso di scissione negativa per consentire l'iscrizione di un capitale sociale positivo (Consiglio Notarile di Milano);
- d) in presenza scissione a favore di "beneficiaria preesistente con socio diverso rispetto alla compagine societaria della scissa"³⁹.

Redigendo questo documento, gli esperti hanno il compito di esprimere un giudizio sulla congruità del rapporto di cambio, ad esclusione del caso in cui il rapporto di cambio sia proporzionale a tutti i soci. Questa esclusione è prevista, infatti, poiché non lede la par condicio tra i soci e, quindi, non necessita di un parere da parte degli esperti.

Si può notare, quindi, che, durante il periodo che precede la scissione e durante le fasi che la costituiscono, aumentano le informazioni relative alle aziende interessate, garantendo una trasparenza maggiore. Questo è dovuto ad una più accurata analisi sia da parte degli amministratori sia da parte di altri soggetti coinvolti dall'operazione, tra cui i revisori.

Per quanto riguarda le aziende quotate, Habib et al. (1997) sostengono che grazie a uno spin off e grazie ad aumento delle quantità e della precisione delle informazioni, comprese quelle

³⁸Landuzzi, F., 2015. La relazione di stima nella scissione: quando è necessaria?, Euroconference news.

³⁹Vial, E., Pozzi, V., 2014. Euroconference news, Scissione: è sempre necessaria la perizia di stima?, Euroconference news.

relative ai prezzi delle azioni delle società, quest'ultimi solitamente aumentano non appena viene annunciata l'operazione⁴⁰.

1.4.2. Pubblicità e deposito dei documenti

I documenti sopra esposti, compresi i bilanci degli ultimi tre esercizi, devono essere depositati presso la sede della società o pubblicati sul sito internet come previsto per il progetto di scissione almeno trenta giorni prima della data di decisione di scissione. I soci possono chiederne la visione, ottenerne gratuitamente copia o richiedere l'invio telematico dei documenti.

Come per il progetto di scissione, anche per la relazione degli amministratori e degli esperti è obbligatoria, alternativamente alla pubblicazione sul sito internet della società, l'iscrizione nel registro delle imprese dove hanno sede le società partecipanti alla scissione, al fine di garantire la tutela dei soci e dei terzi. Per quanto riguarda, invece, la situazione patrimoniale non è previsto l'obbligo di iscrizione.

I sopraccitati termini sono rinunciabili in caso di consenso unanime dei soci e dei possessori di altri strumenti partecipativi con diritto di voto.

Dimezzamento del tempo di attesa

È consentito il dimezzamento del periodo di attesa compreso tra l'iscrizione del progetto di scissione, inclusa tutta la documentazione allegata, e la data nella quale si terrà l'assemblea prevista per la delibera sulla scissione, se non partecipano società per azioni, società in accomandita per azioni o cooperative per azioni.

La previsione è collocata all'interno dell'articolo 2505-quater previsto per le fusioni, applicabile, però, anche alle scissioni come previsto dalla massima del Comitato Triveneto dei Notai in materia di atti societari L.A.8⁴¹.

⁴⁰ Huson, M.R., MacKinnon, G., 2003. Corporate spinoffs and information asymmetry between investors, *Journal of Corporate Finance*, 9-481-503. Pagg. 481-503,

⁴¹ Massima L.A.8 Comitato Triveneto dei Notai in materia di atti societari:

“Nel caso in cui ad una scissione non partecipano s.p.a., s.a.p.a. o cooperative per azioni i termini di cui agli artt. 2501 ter, comma 4, 2501 septies, comma 1, e 2503, comma 1, c.c. (direttamente applicati alla scissione per effetto del richiamo contenuto negli artt. 2506 bis, comma 5, e 2506 ter, comma 5, c.c.) sono ridotti alla metà per effetto del disposto dell'art. 2505 quater c.c.

Detto ultimo articolo, infatti, pur non essendo espressamente richiamato in materia di scissione, deve necessariamente applicarsi alla stessa poichè non integra una disposizione autonoma ma una modalità di applicazione degli articoli richiamati”.

1.4.3. Delibera di scissione

La decisione dei soci in ordine alla scissione viene disciplinata dall'articolo 2506-ter c.c. che rinvia all'articolo 2502 in tema di fusione. La decisione deve essere approvata dalle assemblee straordinarie di tutte le società partecipanti alla scissione. È previsto il diritto di recesso per i soci che non acconsentono all'operazione straordinaria.

Unitamente alla delibera di scissione devono essere approvati gli atti costitutivi e gli statuti delle società beneficiarie di nuova costituzione, se presenti.

La delibera di scissione deve essere depositata per l'iscrizione nel registro delle imprese a cura del notaio come previsto dall'articolo 2502-bis e in allegato deve contenere il progetto di scissione approvato, i bilanci degli ultimi tre esercizi, le situazioni patrimoniali delle società e la relazione degli amministratori.

Opposizione dei creditori

È possibile attuare la scissione solo dopo sessanta giorni dall'iscrizione di cui sopra, a meno che i creditori anteriori all'iscrizione della delibera di scissione non si oppongano durante questo periodo o non avvenga il pagamento o il deposito delle somme a garanzia riferite a quei creditori che non hanno acconsentito. Il determinato periodo è stato deciso dal legislatore per garantire ai creditori di opporsi ed evitare la possibile incapienza del debitore, dovuta alla possibile confusione dei patrimoni che si andrebbero a formare.

Risulta ammissibile, quindi, eliminare il periodo di sessanta giorni previsto dalla normativa se i creditori acconsentono all'operazione di scissione, o se ricevono il pagamento o il deposito a garanzia presso una banca delle somme dovute dalla società. Se manca il consenso dei creditori e la società non ha l'intenzione di depositare le somme a garanzia dei suddetti creditori è possibile eliminare il tempo obbligatorio di attesa se la relazione degli esperti è redatta dalla stessa società di revisione per tutte le società partecipanti alla scissione e se tale società asseveri che la garanzia dei creditori non risulti necessaria alla luce dell'analisi della situazione patrimoniale e finanziaria delle società coinvolte nell'operazione⁴².

Tutti i creditori della società possono opporsi alla delibera di scissione durante il termine dei sessanta giorni se è presente una motivazione fondata. È concessa l'opposizione anche ai possessori di obbligazioni convertibili, a meno che la scissione non venga approvata dall'assemblea degli obbligazionisti, come prevede l'articolo 2503-bis c.c. Ulteriore periodo di tempo di almeno novanta giorni precedenti all'iscrizione del progetto di scissione deve essere

⁴² Zanetti, E., op. cit. Pag. 821.

concesso a questa categoria di obbligazionisti per poter esercitare il diritto di conversione nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso.

Il dimezzamento del tempo di opposizione dei creditori è previsto se non partecipano società azionarie⁴³.

1.4.4. Atto di scissione

Decorso il termine per l'opposizione dei creditori è necessario stipulare l'atto di scissione sotto forma di atto pubblico, il cui contenuto è vincolato a quello approvato nella delibera di scissione. Gli amministratori possono procedere a modifiche solo se quest'ultime non vanno ad incidere sui diritti dei soci o dei terzi.

Entro trenta giorni dal termine di opposizione dei creditori l'atto di scissione deve essere depositato dal notaio o dagli amministratori delle società beneficiarie per la sua iscrizione nel registro delle imprese nei luoghi ove è posta la sede della società scissa e delle società beneficiarie. Il deposito della beneficiaria non può precedere quello della scissa⁴⁴.

In caso di presenza esclusiva di società beneficiarie di nuova costituzione, l'atto di scissione è unilaterale e il deposito viene effettuato solo dalla società scissa, a differenza di quanto avviene nel caso di società beneficiarie preesistenti.

Dopo l'iscrizione dell'atto di scissione nel registro delle imprese non è più possibile dichiararne l'invalidità, di conseguenza i soci o i terzi che si ritengono danneggiati dall'operazione possono richiedere il risarcimento per danni.

Scissione di beneficiaria interamente proprietaria o proprietaria al 90%

Esistono situazioni nelle quali la società beneficiaria possiede interamente o al 90% la società scissa ed è consentita, quindi, la scissione con delibera da parte degli amministratori, nel rispetto di determinate formalità.

Le formalità previste per la decisione degli organi amministrativi sono:

- è necessaria una apposita previsione nell'atto costitutivo o nello statuto;
- è obbligatoria la redazione del progetto di scissione da parte degli organi amministrativi suddetti e il progetto deve essere iscritto nel Registro delle Imprese di riferimento e venga depositato presso la sede sociale;
- la decisione degli amministratori deve constare da atto pubblico, cioè verbalizzato da un notaio.

⁴³ Si veda: Cap. 1 par. 1.3.2. del presente elaborato.

⁴⁴ Articolo 2504 c.c.

I soci possono decidere di ripristinare la procedura ordinaria se la ritengono opportuna, al fine di assumere la decisione con delibera dell'assemblea relativa, tramite una richiesta di ripristino proveniente dai soci rappresentanti almeno il 5% del capitale sociale. Tale richiesta deve pervenire alla società entro 8 giorni dalla data del deposito del progetto di scissione⁴⁵.

1.4.5. Effetti della scissione

Il perfezionamento della scissione nei confronti dei terzi avviene “dall'ultima delle iscrizioni dell'atto di scissione nell'ufficio del registro delle imprese in cui sono iscritte le società beneficiarie”⁴⁶.

Nell'articolo di riferimento è prevista la possibilità di postdatare o retrodatare gli effetti dell'operazione:

- La *postdatazione* è ammessa sempre, tranne nel caso di costituzione di nuove società;
- La *retrodatazione* è ammessa solo per quanto riguarda gli effetti contabili, di partecipazione agli utili (art. 2501-ter n. 5 e 6) e gli effetti ai fini delle imposte sul reddito (art. 173 co. 11 TUIR)⁴⁷.

In riferimento alla posticipazione degli effetti della scissione, è consentita la possibilità di diversificare la scelta all'interno del progetto di scissione se ci sono più beneficiarie preesistenti, nel senso di prevedere più date successive dopo l'ultima iscrizione dell'atto di scissione⁴⁸.

Diversi effetti della scissione possono essere anticipati, tra i quali il momento della partecipazione delle azioni o quote delle società beneficiarie agli utili della società scissa e viceversa, il momento in cui le operazioni della società scissa vengono imputate al bilancio delle beneficiarie, e, infine, da quando le operazioni della società scissa concorrono al reddito imponibile delle società beneficiarie⁴⁹.

⁴⁵ Zanetti, E., op. cit. Pag. 826.

⁴⁶ Articolo 2506-quater: “La scissione ha effetto dall'ultima delle iscrizioni dell'atto di scissione nell'ufficio del registro delle imprese in cui sono iscritte le società beneficiarie; può essere tuttavia stabilita una data successiva, tranne che nel caso di scissione mediante costituzione di società nuove. Per gli effetti a cui si riferisce l'articolo 2501-ter, numeri 5) e 6), possono essere stabilite date anche anteriori. Si applica il quarto comma dell'articolo 2504-bis.

Qualunque società beneficiaria può effettuare gli adempimenti pubblicitari relativi alla società scissa. Ciascuna società è solidalmente responsabile, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto, dei debiti della società scissa non soddisfatti dalla società cui fanno carico”.

⁴⁷ Si veda: Capitolo 3 del presente elaborato: aspetti fiscali delle scissioni.

⁴⁸ Massima n. 56 del 2004 del Consiglio Notarile di Milano: “Nell'ipotesi di fusione per incorporazione di due o più società, è possibile stabilire che la società incorporante assuma i diritti e gli obblighi delle società incorporate, proseguendo in tutti i rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione, a partire da date diverse per ciascuna società incorporata, purché non anteriori all'ultima delle iscrizioni prescritte dall'art. 2504 c.c.”.

⁴⁹ Zanetti, E., op. cit. Pag. 830.

1.5. LA SCISSIONE NELLA CRISI DI IMPRESA

Come osservato nei paragrafi precedenti, uno dei motivi per cui intraprendere un'operazione di scissione è la riorganizzazione aziendale, obiettivo che un'azienda in crisi può porsi per superare la situazione di dissesto.

Lo scopo della legge fallimentare italiana è cercare di riorganizzare quelle realtà societarie che presentano delle difficoltà economiche o finanziarie, per garantire la continuità aziendale.

Le operazioni straordinarie rientrano tra le modalità utili per raggiungere questo obiettivo, come previsto dagli articoli 124 e 160 della Legge Fallimentare che promuovono “la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei creditori attraverso qualsiasi forma, anche mediante [...] operazioni straordinarie”⁵⁰.

La scissione, quindi, potrebbe consentire, in determinate condizioni, di limitare i danni economici derivanti da una ipotetica situazione di dissesto aziendale. Questa limitazione potrebbe accadere con scissioni e conferimenti di rami aziendali da parte di società scisse che decidono di eliminare perdite assegnando a società beneficiarie, con situazioni reddituali positive, un patrimonio contabile negativo; altresì, si potrebbero verificare scissioni con assegnazione di patrimoni positivi per coprire le perdite gravanti su alcune società beneficiarie, garantendo l'assorbimento di tali perdite.

La scissione, in questi casi, non deve, però, aggirare le norme in situazioni in cui la crisi risulti irreversibile, nonostante la disciplina civile garantisca una responsabilità per i debiti della scissa in capo alle società beneficiarie alla luce della quota di patrimonio netto assegnata⁵¹.

In riferimento a ciò la Corte di Cassazione, con la sentenza 45031 del 2010, ha affermato che, nonostante la scissione incida sul patrimonio della società scissa a favore della beneficiaria e questa si ritrovi in una successiva situazione di fallimento, la scissione non rappresenta una distrazione del patrimonio a pregiudizio dei creditori ma una normale assegnazione alla beneficiaria.

È utile, infine, affrontare il tema della scissione nel concordato. L'articolo 2506 del codice civile non esclude più la possibilità di scissione attuata da una società sottoposta a procedura concorsuale⁵². La scissione, in questa specifica situazione, consente all'azienda di

⁵⁰ Articolo 124 co.2 lett. c) L. Fall; Articolo 160 co.1 L. Fall.

⁵¹ Si veda: Bastia, P., Brogi, R., 2016. Operazioni straordinarie e crisi di impresa, Ipsoa. Pagg. 84-89, in cui si considera l'operazione di scissione all'interno di un gruppo aziendale notevolmente diversificato, per cui l'operazione diviene utile per eliminare l'incoerenza strategica e gestionale. L'obiettivo in questo caso risulta essere il ritorno alla coerenza del core business, anche nella/e società beneficiaria/e che riceve/ono i diversi patrimoni. In tal modo il gruppo viene completamente riprogettato (business process reengineering).

⁵² Massima del 16/07/2013 del Consiglio Notarile di Firenze, Prato e Pistoia.

riorganizzarsi, in quanto si dimostra essere uno strumento maggiormente duttile rispetto alla fusione e funzionale alla gestione della crisi di impresa, portando in alcuni casi alla completa destrutturazione dell'attività e del patrimonio e scindendo la massa creditizia⁵³. Il polimorfismo di questa operazione, quindi, consente alle società in crisi di allocare il proprio patrimonio in molti modi e rientrare perfettamente nel tema del concordato.

Ugualmente, viene concessa la possibilità di effettuare l'operazione di scissione nonostante la procedura di crisi sia già stata avviata⁵⁴.

A causa del fatto che la situazione in esame risulta essere complessa, gli amministratori incaricati di redigere il progetto di scissione devono includere tutti i riferimenti alla strumentalità dell'operazione rispetto al concordato della società in crisi o insolvente. Inoltre, i creditori hanno il compito di valutare la proposta analizzando il trattamento che è stato ipotizzato⁵⁵.

Il presente capitolo ha definito le caratteristiche principali della scissione, le forme principali utilizzate e la normativa di riferimento della disciplina. L'ultima analisi si è concentrata sulla scissione come strumento per risollevare le società che affrontano periodi di crisi.

Nei successivi capitoli verranno trattati gli aspetti contabili e fiscali dell'operazione.

⁵³ Maltoni, M., op. cit. Pag. 746.

⁵⁴ Confalonieri, M., op. cit. Pag. 644.

⁵⁵ Maltoni, M., op. cit. Pag. 749-750.

2. GLI ASPETTI CONTABILI

Sommario: 2.1. I bilanci di scissione – 2.2 Retrodatazione e postdatazione degli effetti contabili. – 2.3. Le differenze di scissione – 2.4. La valutazione del capitale: determinazione del rapporto di cambio – 2.5. La valutazione contabile nelle forme atipiche di scissione – 2.6. Confronto tra principi contabili nazionali e internazionali

La molteplicità di forme che presenta l'operazione di scissione comporta naturalmente delle conseguenze in relazione ai profili di valutazione delle diverse società e dei patrimoni societari coinvolti.

Il presente capitolo ha l'obiettivo di individuare ed evidenziare gli aspetti contabili della scissione, distinguendoli in base alle varie forme di scissione possibili e in particolare soffermandosi sulle differenze, di annullamento o di concambio, che vengono a crearsi in fase di imputazione a bilancio delle diverse poste contabili. L'analisi dal punto di vista contabile permette di approfondire il fenomeno della scissione, consentendo di verificare i mutamenti subiti dai patrimoni delle società coinvolte nell'operazione.

2.1. I BILANCI DI SCISSIONE

La scissione, essendo un'operazione atta a modificare il patrimonio delle società coinvolte, deve essere necessariamente accompagnata da specifici documenti e bilanci che consentono di analizzarla dal punto di vista contabile.

Uno dei documenti contabili previsti è la situazione patrimoniale di scissione⁵⁶, redatta sia per la società scissa sia per le società beneficiarie, che contiene le informazioni relative alle situazioni contabili delle società. L'obbligatorietà di questo documento si deve alla possibile opposizione dei soggetti coinvolti, siano essi soci, creditori o terzi. Poiché la sua stesura segue necessariamente le regole previste in tema di bilancio di esercizio, tale documento è ritenuto importante dal punto di vista contabile.

Ulteriori situazioni patrimoniali caratteristiche dell'operazione in esame sono quelle relative ai patrimoni trasferiti alle società beneficiarie.

L'operazione di scissione prevede, inoltre, la redazione di due particolari bilanci: il bilancio di chiusura della società scissa e il bilancio di apertura delle società beneficiarie.

⁵⁶ Si veda: Cap. 1 par. 1.4.3.2. del presente elaborato.

2.1.1. Il bilancio di chiusura

Il bilancio di chiusura è un bilancio facoltativo che viene redatto in caso di scissione totale. Il documento non è richiesto dal codice civile ma è considerato fortemente necessario dalla dottrina. Lo scopo della sua stesura è calcolare, alla data di effetto della scissione, il patrimonio della scissa e il reddito prodotto nel periodo, in modo tale da garantire ai soci della scissa la conoscenza del risultato economico prodotto nel periodo e da rispettare gli obblighi previsti dalla normativa fiscale.

Le varie poste contabili confluiranno poi nel bilancio di apertura redatto dalle società beneficiarie.

È necessario predisporre tanti bilanci, o situazioni contabili simili in base a ciò che la scissa ritiene opportuno, quante sono le società beneficiarie che possono essere sia di nuova costituzione sia preesistenti.

Lo stesso bilancio di chiusura non è richiesto in caso di scissione parziale, poiché la società scissa continua ad esistere e ne conseguirà il solo decurtamento del patrimonio.

Il bilancio in presenza di scissione totale, nonostante non sia previsto dal codice civile, è in ogni caso elaborato rispettando i dettati fiscali relativi al calcolo del risultato di esercizio, utile alla conseguente dichiarazione dei redditi della società scissa⁵⁷: deve pertanto essere completo e composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa. Nel caso di scissione parziale, invece, si può notare come l'unico obbligo della società scissa risulta essere la predisposizione delle sole scritture contabili collegate ai beni trasferiti e la chiusura dei conti non più appartenenti alla società scindenda.

2.1.2. Il bilancio di apertura

Il bilancio di apertura consiste in una sorta di inventario dei beni ricevuti, in quanto vengono recepite le attività e le passività trasferite con l'operazione di scissione. Il documento di apertura viene predisposto dalle società beneficiarie e non necessita di approvazione da parte dei soci delle stesse società.

Il bilancio di apertura è composto esclusivamente da attività e passività trasferite dalla scissa, dalla dichiarazione del criterio utilizzato per valutare tali poste, del trattamento previsto per le differenze di scissione e dalle operazioni e rettifiche da effettuare a causa del consolidamento dei conti⁵⁸.

⁵⁷ Perotta, R., Bertoli, L., op.cit., pag. 803.

⁵⁸ Cremona, G., Monarca, P., Tarantino, N., 2009. Manuale delle operazioni straordinarie, IPSOA Gruppo Wolters Kluwer. Pag. 228.

Nel caso in cui la società beneficiaria sia di nuova costituzione, il bilancio è composto da uno stato patrimoniale iniziale dell'attività della società, a differenza di quanto avviene nel trasferimento di attività e passività nei confronti di una società preesistente, nella quale questo documento ha una funzione solamente interna.

In ogni caso viene esclusa la predisposizione di un conto economico.

2.2. RETRODATAZIONE E POSTDATAZIONE DEGLI EFFETTI CONTABILI

Gli effetti dell'operazione di scissione iniziano a manifestarsi nel momento del suo perfezionamento, la cui data è coincidente con l'ultima iscrizione dell'atto di scissione presso il Registro delle Imprese da parte delle società partecipanti (art. 2506-quater c.c.). I soggetti coinvolti, però, hanno la possibilità di modificare tale data, decidendo di far decorrere gli effetti a un momento precedente (retrodatazione) o successivo (postdatazione), a seconda degli obiettivi che vogliono raggiungere.

Tramite la retrodatazione, è possibile che gli amministratori e i soci decidano di far anticipare gli effetti della scissione per rendere immodificabile il rapporto di cambio stabilito a quella data, assumendosi il relativo rischio economico⁵⁹. La retrodatazione consente, inoltre, di evitare la redazione del bilancio di esercizio della società scissa e gli annessi obblighi fiscali; viene, di conseguenza, chiusa la contabilità della società scissa e trasferiti i conti alle società beneficiarie. L'anticipazione degli effetti contabili è ammessa a determinate condizioni, come previsto dal principio contabile OIC 4:

- in caso di scissione totale;
- quando vi è coincidenza tra le date di chiusura dei bilanci di esercizio precedenti delle società coinvolte;
- la data a cui anticipare gli effetti deve essere quella di apertura dell'esercizio, come regolato dall'art. 173 TUIR comma 11.

La retrodatazione degli effetti non coinvolge l'efficacia reale della scissione, ossia da quando essa diventa opponibile ai terzi, ma solo l'efficacia contabile. Si fa riferimento quindi alla partecipazione delle azioni o quote agli utili delle beneficiarie (art. 2501-ter, n.5, c.c.) e all'imputazione delle operazioni della scissa nel bilancio delle società beneficiarie⁶⁰ (Art. 2501-ter, n.6, c.c.).

⁵⁹ Visconti, R.M., Renesto, M.M., 2015. Retrodatazione e postdatazione della scissione: aspetti civilistici, contabili e fiscali, *La circolare tributaria n.7*.

⁶⁰ Zoffoli, S., 2018. La scissione. In: Macrì, L., Sabadini, R., Zannoni, D., 2018. *Società cooperative e consorzi*, Wolters Kluwer. Pag. 489-506.




Figura 5. Retrodatazione contabile ammessa

È importante notare, infine, che è possibile posticipare gli effetti dell'operazione di scissione, sia totale sia parziale, esclusivamente in caso di scissione per incorporazione, ossia se la società beneficiaria è preesistente.

2.3. LE DIFFERENZE DI SCISSIONE

Analizzando accuratamente l'impatto delle scelte dell'operazione di scissione sui bilanci di chiusura e di apertura delle diverse società partecipanti, si evidenzia che, quando le società beneficiarie integrano le poste contabili derivanti dalla scissa, talvolta, emergono dei disallineamenti dei valori di bilancio. Tali disallineamenti esistono poiché il principio di continuità di valori, previsto dall'articolo 2504-bis, produce una discrepanza tra i valori economici negoziati dalle parti e i valori storici che la società beneficiaria deve recepire dalla scissa, ossia i valori contabili risultanti dalle scritture contabili alla data di efficacia della scissione. Collegati al principio di continuità sono i principi di chiarezza e veridicità degli atti, allo stesso scopo di evitare effetti distorsivi⁶¹.

Le poste di pareggio in questione si distinguono in due categorie: differenze da annullamento e differenze da concambio. È possibile che in un'operazione di scissione siano presenti entrambi i tipi di differenze, contabilizzabili separatamente e senza compensazioni.

2.3.1. Differenze da annullamento

Le differenze da annullamento emergono nel momento in cui si annulla la partecipazione nella società scissa che la beneficiaria preesistente possiede. Si verifica, di conseguenza, una sorta di scissione per incorporazione. Il valore relativo corrisponde alla differenza tra i valori contabili che la società beneficiaria incorpora e il valore della partecipazione che la stessa società possiede della scissa.

⁶¹ Si veda: Raffaele, M., Lucido, N., 2015. Condizioni e limiti alla rivalutazione degli asset nelle operazioni di scissione. *Società e Contratti, Bilancio e Revisione*, 02-2015, Eutekne.

Si viene a formare un disavanzo di scissione da annullamento quando il valore contabile del netto trasferito dalla scissa è inferiore al valore contabile della partecipazione detenuta dalla beneficiaria. L'avanzo da annullamento si crea, invece, quando avviene il contrario⁶².

Il disavanzo di annullamento ha origine a causa di diverse motivazioni. La prima si riscontra nell'iscrizione della partecipazione ad un costo superiore rispetto al suo valore, dovuta alla possibile presenza di avviamento o di un valore corrente maggiore dei beni. Ulteriori ragioni che fanno sorgere questo disavanzo sono riconducibili a eventuali rivalutazioni della partecipazione posseduta dalla beneficiaria o in seguito all'iscrizione di un costo maggiore per aver compiuto un cattivo affare.

L'avanzo, invece, è dovuto, ad esempio, a rivalutazioni dei beni della società che viene incorporata tramite la scissione, alla presenza di un buon affare al momento di acquisto della partecipazione o alla presenza di un badwill⁶³.

Analizzando il trattamento contabile del disavanzo da annullamento risulta che esso, come spiegato nel paragrafo precedente, potrebbe derivare dal pagamento di un prezzo maggiore collegato al maggior valore che i singoli beni uniti, della società scissa, rappresentano. La conseguenza di questo maggior valore si riscontra nel bilancio della società beneficiaria che, incorporandoli, dovrà allocare questa differenza, prima alle attività e passività incorporate fino al raggiungimento al massimo del loro valore corrente, e successivamente il disavanzo dovrà essere qualificato come avviamento⁶⁴. La qualificazione ad avviamento, però, non è istantanea, ma è necessario prima valutare la sua reale esistenza. Nel caso in cui la società scissa abbia perdite pregresse o il disavanzo derivi da un eccesso di costo nell'acquisto della partecipazione esso deve essere eliminato, non potendo essere allocato ad incremento delle attività e passività oppure ad avviamento; il disavanzo così stabilito deve essere imputato a conto economico della beneficiaria, rappresentando una perdita di scissione⁶⁵, a meno che non venga eliminato riducendo una o più voci del patrimonio netto creatosi post scissione.

Diversamente, l'avanzo da annullamento solitamente viene iscritto come riserva disponibile all'interno delle voci del patrimonio netto del bilancio della società beneficiaria, ossia una riserva simile a quella di sovrapprezzo e imputabile a capitale con la scissione o in caso di successivo aumento da parte della società⁶⁶. In questo caso, la causa della differenza da

⁶² Fidanza, R., 2011. *Aspetti contabili della scissione*, ODCEC Roma.

⁶³ CLA Consulting (a cura di), 2019. *La scissione: aspetti civilistici e contabili*.

⁶⁴ Articolo 2504-bis co.4.

⁶⁵ Si veda: OIC 4, Fusione e scissione. Pagg. 27, 60.

⁶⁶ Magliulo, F., 2012. *La scissione delle società*, IPSOA Gruppo Wolters Kluwer. Pag. 759.

annullamento deriva dalla presenza di un maggior valore effettivo della società scissa rispetto al valore della partecipazione posseduta dalla beneficiaria e, quindi, dal riconoscimento di un buon acquisto.

Un'analisi più approfondita consente di evidenziare ulteriori trattamenti possibili dell'avanzo. Si può notare che risulta necessario iscrivere la differenza a riduzione del valore di singole attività o aumento delle passività nel caso di errate valutazioni a bilancio della società scissa, oppure, se è presente un avviamento negativo (badwill) l'iscrizione è da rilevare nella voce fondi rischi e oneri futuri, allo scopo di coprire e prevedere risultati economici sfavorevoli derivanti dall'iscrizione del ramo aziendale ricevuto (art. 2504-bis)⁶⁷.

2.3.2. Differenze da concambio

Oltre alle differenze da annullamento, dovute alla presenza di partecipazioni da parte della società beneficiaria, nell'operazione di scissione si possono riscontrare ulteriori differenze, le cosiddette differenze da concambio. Esse emergono nel momento in cui la società che riceve il patrimonio netto della scissa aumenta il proprio capitale per consentire una corretta distribuzione di azioni o quote ai soci di quest'ultima. In questo tali differenze si generano poiché gli elementi recepiti dalle società beneficiarie sono a valori storici, mentre l'aumento di capitale rispetta le logiche del valore effettivo e, quindi, è determinato a valori correnti.

Come nel caso precedente, è possibile la formazione di un disavanzo o di un avanzo da concambio. In particolare, si avrà un disavanzo da concambio quando l'aumento del capitale sociale della società beneficiaria deliberato, necessario per l'emissione di azioni o quote ai soci della scissa, risulta essere maggiore rispetto al valore netto contabile trasferito dalla società scissa.

L'avanzo di concambio si genera, invece, nel caso opposto, ed esprime, di conseguenza, il maggior valore netto contabile trasferito rispetto alla delibera di aumento di capitale⁶⁸.

In relazione al trattamento contabile delle differenze da concambio, è di particolare interesse l'obbligo di imputazione del disavanzo da concambio alle attività e passività ricevute dalla società scissa, individuate nella relazione degli esperti e dell'organo amministrativo, e la sua successiva imputazione ad avviamento rendendo essenziale la perizia di stima⁶⁹. Si può notare come tale obbligo risulti necessario poiché la differenza è originata da una nuova formazione

⁶⁷ Scano, A.D., 2014. Gli effetti sostanziali della scissione. In: Serra, A., op. cit.

⁶⁸ Carriolo, F., 2010, 1 settembre. *Il disavanzo da concambio nelle fusioni e nelle scissioni*, Commercialista telematico.

⁶⁹ Si veda Massima n. 72, Consiglio Notarile di Milano: *imputazione del disavanzo da concambio nella fusione e nella scissione (art. 2504-bis, comma 4 c.c.)*.

di capitale sociale e non dalle scritture contabili della società beneficiaria. Analogamente al disavanzo da annullamento, nel caso in cui i maggiori valori non sussistano, il disavanzo deve essere eliminato tramite una riduzione delle riserve o deve essere inserito come costo all'interno del conto economico.

L'avanzo di concambio, invece, può essere imputato a riserva, di sovrapprezzo o generica di capitale, o iscritto al fondo rischi per oneri o perdite da scissione.

2.4. LA VALUTAZIONE DEL CAPITALE: DETERMINAZIONE DEL RAPPORTO DI CAMBIO

In una operazione di scissione è necessario esplicitare il patrimonio che la società scissa decide di trasferire alle altre società. Come nella fusione, quindi, è indispensabile valutare le società che partecipano alla scissione. L'OIC 4 distingue tre tipi diversi valori di patrimoni da identificare nell'operazione:

- patrimonio a valore contabile;
- patrimonio determinato ai fini del rapporto di cambio;
- patrimonio effettivo.

Il patrimonio espresso a *valori contabili*⁷⁰ rispetta il principio di continuità necessario per la predisposizione dei bilanci di chiusura e di apertura delle società coinvolte nell'operazione, e allo stesso tempo consente al bilancio di essere dotato di chiarezza e veridicità, poiché non vengano prodotti effetti distorsivi.

In riferimento alla responsabilità solidale che sorge in capo alle società partecipanti alla scissione è, però, necessario considerare il *valore effettivo* del patrimonio, la cui determinazione deve essere contenuta all'interno della relazione predisposta dall'organo amministrativo. Il patrimonio considerato viene calcolato rettificando il valore contabile dei beni contenuti, ossia rappresenta il loro valore corrente⁷¹. Tale patrimonio viene determinato per un duplice scopo: da un lato consente alle società coinvolte di decidere in ordine alla scissione con un'informazione più dettagliata, in quanto tale valore indica il limite della responsabilità che tali società si accollano; dall'altro è uno strumento di tutela per i creditori della società scissa,

⁷⁰ Si veda: Cap.2 par. 2.3. del presente elaborato.

⁷¹ In particolare, a riguardo del valore effettivo, si è espresso il Tribunale di Verona (sentenza 20 novembre 2012): “per “valore effettivo” deve intendersi, in conformità alla dottrina aziendalistica, non il valore del patrimonio netto contabile, bensì il valore del patrimonio “rettificato”, valutando le attività a valori correnti per stabilire quali beni delle società beneficiarie e della società scissa e per quale valore concorrono a costituire la garanzia per i creditori”.

poiché in tal modo conoscono la garanzia massima per soddisfare i propri crediti e ricevono le informazioni utili per decidere se opporsi o meno all'operazione⁷².

È importante sottolineare che il valore effettivo del patrimonio si avvicina maggiormente al valore di mercato rispetto a quello di bilancio. Se non sono presenti attività immateriali non trasferibili o avviamento, il valore coincide con quello determinato ai fini del rapporto di cambio (OIC 4, p. 53).

L'ultima tipo di valutazione del patrimonio da tenere in considerazione è il *valore determinato ai fini del rapporto di cambio*, o anche detto *valore economico o valore di mercato*.

Il valore economico o di mercato è la stima del prezzo al quale una società potrebbe essere acquisita da una libera contrattazione di mercato, e coincide con la capitalizzazione di borsa in caso di azienda quotata. Come evidenziato nel paragrafo precedente questo valore solitamente non coincide con il valore relativo al patrimonio netto effettivo. Si può notare che, solitamente, il patrimonio netto effettivo risulta essere inferiore al valore determinato ai fini del rapporto di concambio a causa, ad esempio, della presenza di attività non liberamente trasferibili o non suscettibili di esecuzione forzata⁷³.

2.4.1. I metodi valutativi

La valutazione in un'operazione di scissione è fondamentale poiché è necessario identificare gli asset oggetto di scissione e il loro valore, valutare i capitali economici, determinare il rapporto di concambio, identificare la responsabilità solidale che sorge in capo alle società beneficiarie e in alcuni casi è utile in caso di conferimento, dovuto a scissione, di beni in natura o crediti da società di persone a società di capitali.

Di conseguenza, per effettuare tale valutazione possono essere utilizzati diversi metodi, come previsto dalla dottrina e dalla prassi: il metodo patrimoniale, il metodo reddituale, i metodi misti patrimoniali-reddituali, i metodi finanziari e i metodi empirici di mercato.

Uno dei principali motivi per cui viene compiuta la valutazione patrimoniale è il calcolo del patrimonio netto effettivo. Il metodo patrimoniale, infatti, consiste nella somma dei valori iscritti a bilancio rettificati attribuendo loro il relativo valore corrente; tramite questo metodo, che ogni voce viene considerata e valutata singolarmente. Questa metodologia viene utilizzata

⁷² Art. 2506-quater c.c.: “Ciascuna società è solidalmente responsabile, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto, dei debiti della società scissa non soddisfatti dalla società cui fanno carico”.

⁷³ In particolare, Visconti, R.M., 2017, in Responsabilità solidale per i debiti nella scissione di società, *La rivista delle operazioni straordinarie n.1/2017*, pag. 39, sottolinea che “il valore di mercato può in casi limite tendere a coincidere con il valore effettivo (se tutte le attività sono liberamente trasferibili o suscettibili di esecuzione forzata)”.

soprattutto quando la parte dell'azienda trasferita con l'operazione di scissione singolarmente non produce flussi di reddito e quindi, risulta conveniente considerare i beni isolati.

Il metodo reddituale, invece, utilizza la somma attualizzata dei risultati economici attesi per il calcolo del valore economico del capitale, considerando in tal modo il reddito come indicatore di performance dell'azienda. Tale metodo viene utilizzato principalmente in situazioni in cui è possibile prevedere in modo attendibile i flussi futuri, oppure quando non sono di rilevante importanza gli elementi patrimoniali della società in esame e nei casi in cui le operazioni per la quale è necessaria la valutazione hanno come oggetto di notevole impatto il trasferimento di attività immateriali e di difficile interpretazione con il metodo patrimoniale. Le società partecipanti alla scissione sulle quali applicare questo approccio di valutazione sono quelle che hanno raggiunto una situazione stabile e nelle quali si identificano precisamente rami aziendali e i relativi flussi di reddito, slegabili dalle restanti attività aziendali. Pertanto, tale metodo è sconsigliato in situazioni in cui i flussi di reddito futuri presentano un'elevata incertezza, per le quali sono preferibili i metodi finanziari, o scissione di singoli elementi patrimoniali.

È poi possibile utilizzare metodi misti patrimoniali-reddituali, allo scopo di limitare gli svantaggi che i due metodi precedentemente presentati comportano. Nello specifico, il metodo patrimoniale non tiene in considerazione la redditività potenziale e quello reddituale trascura l'effettiva composizione del patrimonio aziendale. Tale metodo misto incorpora una stima dell'avviamento, esprimendo quindi un giudizio di tipo reddituale, correggendo, di conseguenza, il patrimonio netto rettificato calcolato con il metodo patrimoniale.

In presenza di situazioni aziendali non stabili e nelle quali non è possibile prevedere i redditi futuri in modo attendibile vengono utilizzati i metodi finanziari. Tali metodi, come il DCF⁷⁴, evidenziano i flussi monetari residuali al netto degli investimenti in capitale circolante e attività fisse, rispettando le condizioni di economicità⁷⁵. In tal modo l'attenzione è focalizzata sull'attività operativa dell'azienda, esaminata separatamente da attività accessorie non operative, e inoltre emergono i flussi di cassa che generano utilità direttamente per gli azionisti⁷⁶. Allo stesso tempo, però, è importante essere consapevoli delle numerose

⁷⁴ Si rende noto che il metodo del DCF è il metodo finanziario più utilizzato, poiché si concentra sui driver di valore che influenzano i flussi di cassa. Tale metodo presume che la stima dei FCF rifletta lo scenario più probabile della performance futura della società sottoposta a valutazione.

⁷⁵ Rutigliano, M. (n.d.), I metodi di valutazione di azienda, Università di Verona.

⁷⁶ Ubago Vivas, J.N., 2014. Analisi finanziaria: Guida pratica per aumentare il valore dell'impresa, Ipsoa Gruppo Wolters Kluwer.

componenti soggettive e arbitrarie che questo metodo presuppone, le quali risultano dalle previsioni di lungo periodo, e pertanto deve essere applicato con estremo scrupolo.

Infine, per la valutazione delle società partecipanti all'operazione di scissione e del relativo patrimonio, è possibile utilizzare diversi metodi empirici di mercato. Il metodo più diffuso è rappresentato dai multipli, con i quali tramite i prezzi di aziende simili ricavati dal mercato si determina il valore di un'azienda. I multipli sono degli indici, che derivano da società o transazioni comparabili. Solitamente, infatti, si distinguono multipli di società comparabili o multipli di transazioni comparabili. Tra questi multipli troviamo principalmente i seguenti: EV/Ebitda, Ev/Sales, EV/Ebit o Price/Earning⁷⁷. Questo metodo viene utilizzato nelle valutazioni aziendali, in particolare come metodo di confronto nelle operazioni di scissione, poiché presenta una semplicità di comprensione e ricezione da parte di qualsiasi controparte. Nonostante il facile utilizzo il siffatto metodo dimostra una scarsa valenza dovuta al fatto che è complesso trovare aziende comparabili e ci si trova di fronte ad alta aleatorietà⁷⁸. Molto più spesso, invece, l'utilizzo dei multipli affianca la valutazione tramite un altro metodo, ad esempio il DCF, in quanto ne migliora l'accuratezza, la flessibilità e l'affidabilità⁷⁹.

2.4.2. Il rapporto di cambio

La determinazione del rapporto di cambio (o di concambio) è il momento centrale dell'operazione di scissione in quanto esso consente di “stabilire il numero delle quote o azioni che la beneficiaria dovrà emettere ed assegnare ai soci della scissa, in sostituzione del patrimonio loro assegnato”⁸⁰ e soprattutto è utile ai soci per valutare la convenienza della proposta di scissione.

Tale rapporto deve essere indicato inizialmente nel progetto di scissione (art. 2501-ter c.c. punto 3), mentre in seguito devono essere indicati, nella relazione degli amministratori allegata, i criteri per la sua determinazione, le eventuali difficoltà di valutazione e un parere sull'adeguatezza dei criteri seguiti. Un'ulteriore relazione che tratterà la congruità del rapporto di cambio verrà redatta da esperti nominati, allo scopo di fornire una tutela ancor maggiore ai soci evitando in tal modo l'alterazione dei diritti patrimoniali dei soci delle società coinvolte⁸¹.

⁷⁷ Si veda: PIV “valutazioni comparative di mercato” Par. III.1.38;

⁷⁸ Simone, M., 2015, 22 maggio. Metodologie di valutazione a confronto, *Euroconference News [online]*.

⁷⁹ Koller, T., Goedhart, M., Wessels, D., 2015. Valuation: Measuring and managing the value of companies, McKinsey & Company, VI ed.

⁸⁰ Raffaele, M., Lucido, N., op. cit.

⁸¹ Buongiorno, M., 2015. La valutazione della congruità del rapporto di cambio, *La rivista delle operazioni straordinarie n.2*.

Alla luce dei metodi valutativi utilizzabili, è opportuno notare che il rapporto di (con)cambio viene determinato sulla base del valore economico del capitale trasferito dalla società scissa a ciascuna delle eventuali società beneficiarie e sui valori economici dei capitali di quest'ultime. Tali capitali vengono valutati in modo stand alone, evitando di considerare la possibile creazione di sinergie con l'operazione. In seguito, vengono comparati e la loro stima, di conseguenza, non può essere utilizzata per finalità diverse dalla determinazione del rapporto di (con)cambio⁸².

Il rapporto di cambio viene determinato utilizzando la seguente formula:

$$\text{Rapporto di Cambio} = \frac{\frac{VE(S)}{N(S)}}{\frac{VE(B)}{N(B)}}$$

dove:

- VE (S) rappresenta il valore economico trasferito dalla società scissa alla società beneficiaria;
- N (S) rappresenta il numero di azioni o quote riferite alla parte di patrimonio trasferito, e consente la determinazione del valore economico unitario di ogni azione;
- VE (B) rappresenta il valore economico del patrimonio della società beneficiaria;
- N (B) rappresenta il numero totale di azioni o quote della società beneficiaria.

Dall'analisi dell'articolo 2506 c.c. si evidenzia la possibilità di mantenere inalterati i rapporti partecipativi effettuando il concambio a valori interi, nel caso si ottenga un valore frazionato, attraverso conguagli in denaro. Tale conguaglio, però, non deve essere superiore al dieci per cento (10%) del valore nominale delle azioni o quote attribuite.

Analizzando le diverse operazioni di scissione si osserva, inoltre, che il rapporto di cambio non deve essere determinato utilizzando esclusivamente i valori economici dei capitali e le relative azioni o quote. È possibile, perciò, stimare un valore effettivo del rapporto di concambio. Il rapporto di cambio effettivo, divergente da quello teorico sopra definito, deriva dalla possibilità di negoziazione, all'interno della quale tale rapporto viene inteso come una sorta di prezzo dell'operazione, tra gli amministratori delle società partecipanti alla scissione. Attraverso la

⁸² Perotta, R., Bertoli, L., op cit., pag. 769; Marcello, R., Lucido, N., 2016. I principi italiani di valutazioni: le applicazioni particolari, in *Società e contratti, Bilancio e Revisione*, 12/2016.

negoziante tra le società possono essere prese in considerazione eventuali sinergie o aspetti di carattere extra-economico⁸³.

Un caso particolare in cui la determinazione del rapporto di cambio non deriva da un processo di negoziazione o di valutazione, poiché non risulta necessaria, si verifica quando è coinvolta una società di nuova costituzione come beneficiaria e l'operazione è di tipo proporzionale⁸⁴.

Poiché sono possibili diverse forme di scissione che potrebbero comportare l'alterazione dei diritti patrimoniali dei soci coinvolti, come ad esempio la scissione non proporzionale o asimmetrica, qualsiasi sia la metodologia utilizzata per la determinazione del rapporto di cambio è necessaria la sua dimostrabilità, la sua obiettività e la sua affidabilità. È utile enfatizzare, infatti, che il rapporto di concambio stabilisce l'aumento di capitale sociale che la beneficiaria deve apportare in seguito al patrimonio ricevuto⁸⁵.

Esempio:

Per meglio comprendere il calcolo del rapporto di concambio, il relativo aumento di capitale sociale della società beneficiaria, le eventuali differenze da scissione che andranno a formarsi e il mutamento della compagine sociale dopo l'operazione, può essere ora utile soffermarsi sull'analisi di un esempio numerico.

La società ALFA effettua una scissione parziale proporzionale a favore di BETA in data 31/12. Sia ALFA sia BETA hanno entrambe due soci, rispettivamente Tizio (30%) e Mevio (70%), Caio (50%) e Sempronio (50%).

ALFA decide di annullare parzialmente le proprie azioni a causa dell'operazione in atto.

Le situazioni contabili della società interessate, compreso il ramo d'azienda da trasferire, sono così espresse:

Società ALFA (scissa)			
Attività	15.000	Passività	9.000
		Capitale Sociale	6.000
TOTALE	15.000	TOTALE	15.000

⁸³ De Luca, P., Giordano, K., 2006. Il rapporto di cambio nelle fusioni, in *Amministrazione & Finanza*, 22/2006.

⁸⁴ Buongiorno, M., 2014. Le valutazioni finanziarie in merito alla determinazione del rapporto di cambio nelle fusioni e nelle scissioni, *La rivista delle operazioni straordinarie n.11*.

⁸⁵ Si rimanda per la trattazione al Cap. 2 Par. 2.3.2. del presente elaborato.

Ramo d'azienda da scindere			
Attività	6.000	Passività	3.000
		Capitale Sociale	3.000
TOTALE	6.000	TOTALE	6.000

Società BETA (beneficiaria)			
Attività	2.500	Passività	2.250
		Capitale Sociale	250
TOTALE	2.500	TOTALE	2.500

Dopo una valutazione i capitali economici da confrontare sono:

VE (A) = 10.000 euro Azioni di Valore Nominale 1 euro

VE (B) = 1.000 euro Azione di Valore Nominale 5 euro

E il rapporto di cambio risultante è:

$$\text{Rapporto di cambio} = (10.000/3000) / (1000/50) = 3/20 = 0,15$$

Tale rapporto di cambio evidenzia che 1 azione della società beneficiaria BETA corrisponde a 0,15 azioni della società ALFA scissa.

L'aumento di capitale sociale che la società beneficiaria deve apportare è pari a 2250, ossia pari al prodotto tra il rapporto di cambio, il numero di azioni da annullare e il valore nominale di un'azione della società beneficiaria.

Successivamente devono essere definite le differenze, da concambio o da annullamento, presenti. In questo specifico caso si nota che le differenze da annullamento sono inesistenti poiché non sono presenti rapporti di partecipazione tra le due società. Le differenze da concambio, invece, sono pari alla differenza che si crea tra l'aumento di capitale sociale deliberato e la porzione di netto ricevuto dalla società beneficiaria. In questo caso tale differenza è pari a:

$$\text{Differenza da concambio} = 2250 - 3.000 = -750$$

La differenza da concambio in essere deve essere allocata nel passivo della società beneficiaria rappresentando un avanzo da concambio.

La compagine societaria dopo l'operazione in ALFA rimane inalterata, in BETA invece avviene una modifica notevole poiché l'aumento di capitale sociale è nettamente superiore al precedente patrimonio della società beneficiaria. Di conseguenza, le partecipazioni sono le seguenti: Caio (5%), Sempronio (5%), Tizio (27%) e Sempronio (63%).

In conclusione, si evidenziano le situazioni contabili delle società post-scissione:

Società ALFA (scissa)			
Attività	9.000	Passività	6.000
		Capitale Sociale	3.000
TOTALE	9.000	TOTALE	9.000

Società BETA (beneficiaria)			
Attività	8.500	Passività	5.250
		Capitale Sociale	2.500
		Avanzo da concambio	750
TOTALE	8.500	TOTALE	8.500

2.5. IL TRATTAMENTO CONTABILE DELLE FORME ATIPICHE DI SCISSIONE

Prima di continuare la trattazione, è utile esaminare nello specifico quelle forme di scissione che non rientrano negli schemi generali dal punto di vista contabile, poiché esse non sono sempre rappresentate in egual modo.

Analizzando la *scissione* il cui valore netto contabile trasferito risulta *negativo*, tale operazione è possibile se in presenza di un valore economico positivo. Considerando la determinazione del rapporto di concambio, si evidenzia che la scissa non riporta alcuna riduzione di capitale o annullamento di azioni o quote, dovendo, quindi, utilizzare, ai fini del suddetto rapporto, complessivamente tutte le azioni della società scissa. Le differenze contabili che si riscontrano nella scissione negativa rispetto alla forma ordinaria si distinguono dal punto di vista della beneficiaria e della scissa. Rispettivamente, la beneficiaria dovrà necessariamente registrare un disavanzo da concambio dovuto alla differenza tra l'aumento del capitale sociale, causato dal valore complessivo economico ricevuto, e l'iscrizione in continuità di valori di attività e passività, che risulta negativa⁸⁶. Il comportamento della società beneficiaria regolato dalla massima n. L.E.1 del Comitato Notarile Triveneto, invece, viene espresso dicendo che "l'operazione debba alternativamente attuarsi: a) mediante riduzione delle riserve della beneficiaria (ovvero, in carenza di riserve capienti, del capitale) in misura tale da assorbire il netto contabile trasferito; b) mediante rilevazione della minusvalenza"⁸⁷. La società scissa, invece, vedrà, insolitamente, aumentare il proprio patrimonio netto rispetto alla riduzione

⁸⁶ Perotta, R., Bertoli, L., op.cit., pag. 813.

⁸⁷ Busani, A., Montinari, C., 2011. La scissione con apporto di valore patrimoniale negativo alla società beneficiaria, in *Le società*, 6/2011.

riscontrabile quando il valore contabile risulta positivo, attraverso l'iscrizione di apposita riserva⁸⁸. Tale aumento deve essere trattato attraverso imputazione dell'incremento ad apposita riserva di patrimonio netto⁸⁹.

In relazione alle differenze di trattamento contabile nell'operazione di *scissione inversa* si deve tenere in considerazione che la società scissa detiene una partecipazione nella beneficiaria. Rispetto al caso in cui è la beneficiaria a possedere una partecipazione nella scissa, nel quale è necessario solo annullare la partecipazione in proporzione alla parte scissa ed eventualmente iscriverne differenze da annullamento senza dover determinare nessun concambio, in questa situazione i soci mantengono il diritto di ricevere azioni o quote della beneficiaria in cambio di quelle della scissa annullate. Nel caso in cui la società beneficiaria decida, quindi, di acquistare le proprie partecipazioni⁹⁰ o annullarle immediatamente, il concambio viene garantito tramite l'emissione di nuovi strumenti partecipativi, diversamente da quanto avviene nel caso decidesse di eseguire il concambio attraverso l'assegnazione della partecipazione oggetto di trasferimento ai soci della società scissa, evitando, quindi, la doppia fase di annullamento e successiva assegnazione di partecipazioni da parte della beneficiaria.

Considerando, infine, la *scissione asimmetrica* dal punto di vista contabile non si sottolinea alcuna differenza rispetto al trattamento ordinario, in riferimento al complesso aziendale o singoli beni trasferiti con l'operazione. L'unica differenza che si riscontra riguarda l'assegnazione di partecipazioni da parte della beneficiaria, in quanto non tutti i soci della società scissa riceveranno suddette azioni o quote⁹¹.

2.6. CONFRONTO TRA PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI E INTERNAZIONALI

Per meglio comprendere i motivi per i quali intraprendere un'operazione di scissione e le diverse forme che essa può assumere, è utile confrontare la disciplina nazionale in tema di scissione con i relativi principi internazionali, soffermandosi sulle differenze emerse dall'analisi.

Il principio contabile internazionale che regola la scissione è l'IFRS 3, e ha l'obiettivo di migliorare la rilevanza, l'attendibilità e la comparabilità delle informazioni che vengono

⁸⁸ Vial, E., Pozzi, V., 2013, 18 novembre. La scissione con patrimonio netto negativo: la riserva in capo alla scissa, *Euroconference news [online]*.

⁸⁹ Bauco, C., Lucido, N., Trinchese, G. (a cura di), 2018. La scissione negativa: ammissibilità civilistica e profili contabili, Fondazione nazionale dei Commercialisti.

⁹⁰ In caso di acquisto di proprie partecipazioni la società beneficiaria dovrà considerare necessariamente la disciplina civilistica che prevede limiti di tipo quantitativo e temporale. Inoltre, sarà necessaria la costituzione di una riserva indisponibile pari all'importo delle azioni proprie, Cfr. ODCEC Roma, 2014. La scissione: disciplina civilistica e contabile.

⁹¹ Il tema viene trattato nel Cap. 1 Par. 1.3.1. del presente elaborato.

riportate, a seguito di una business combination, nei bilanci redatti⁹². L'IFRS 3 non si applica solo alle operazioni di fusione e scissione, a differenza del principio contabile nazionale, ma a tutte le business combination, ossia quelle operazioni di aggregazione che combinano più aziende in un'unica realtà economica. Di conseguenza, all'interno del presente principio, non vanno ricomprese solo le operazioni straordinarie, ma tutti quei fenomeni aziendali che prevedono l'acquisizione del controllo di una società da parte di un soggetto economico. Tale impostazione risulta, quindi, distante da quella prevista dal nostro ordinamento, in cui vengono distinte e regolate nello specifico le operazioni straordinarie, in particolare fusione e scissione. La scissione e tutte le operazioni straordinarie vengono considerate dall'IFRS 3 al pari di un'acquisizione e, quindi, di uno scambio di beni contro corrispettivo; quest'ultimo può essere rappresentato da denaro, azioni, crediti o altre attività.

Il trattamento contabile dell'operazione di scissione, così come ricompresa nelle business combinations è legata all'utilizzo del *purchase method*, secondo il quale “il prezzo di acquisizione viene posto a confronto con il fair value delle attività e delle passività dell'entità acquisita”⁹³. È da evidenziare che l'utilizzo del fair value si discosta notevolmente dall'utilizzo del criterio del costo storico utilizzato nel nostro paese.

Il metodo contabile previsto dall'IFRS 3 è caratterizzato da quattro fasi: identificazione dell'acquirente, determinazione della data di acquisizione, determinazione del costo dell'aggregazione e allocazione del costo dell'aggregazione. La prima fase è relativa all'identificazione del soggetto che acquisisce il controllo dei business, che nel caso di scissione risulta essere la società beneficiaria tramite l'emissione e l'assegnazione delle partecipazioni. Relativamente alla data di acquisizione è necessario specificare che gli effetti decorrono dalla data del trasferimento del controllo. Una differenza rispetto ai principi contabili nazionali è l'impossibilità di retrodatare o postdatare gli effetti contabili dell'operazione di scissione.

Nella scissione, poi, il costo di acquisizione è rappresentato dalle azioni che la società beneficiaria assegna e, di conseguenza, viene determinato attraverso l'utilizzo dei metodi valutativi descritti in precedenza o tramite il prezzo di borsa delle azioni emesse alla data di scambio. Infine, con l'utilizzo del *purchase method* l'acquirente deve allocare il costo dell'aggregazione iscrivendo attività e passività reali o potenziali al loro fair value se misurabile in modo attendibile⁹⁴. L'eccedenza tra il fair value delle attività e passività e il costo di

⁹² IFRS 3: Business Combination.

⁹³ Rossi, C., Nicastro, F., 2018. “Business Combinations” nei principi contabili internazionali, Giappichelli Editore. Pag. 9.

⁹⁴ In particolare, “l'acquirente deve allocare il costo dell'acquisizione iscrivendo al rispettivo fair value: le attività identificabili dell'acquisto; le passività identificabili; le passività potenziali che soddisfano i criteri di rilevazione

aggregazione rappresenta l'avviamento. In caso di avviamento negativo è necessaria la sua iscrizione a conto economico come provento, derivante da buon affare o da errori nella determinazione del fair value⁹⁵. L'utilizzo del metodo del fair value, ovviamente, comporta una maggiore discrezionalità da parte del redattore del bilancio e di conseguenza una minore oggettività delle informazioni, nonostante sia un metodo che consenta di rappresentare il capitale in modo più esatto rispetto al suo reale valore economico.

Nel caso, invece, di operazioni di scissione di imprese sottoposte a controllo comune, l'IFRS 3 non viene applicato, poiché le considera operazioni infragruppo, a differenza dei principi contabili nazionali che non le differenziano.

Per tali società, l'IFRS 3 esclude, inoltre, una delle motivazioni spesso alla base delle scissioni, ossia l'operazione di ristrutturazione aziendale tra esse. Tali operazioni, pertanto, non sono descritte dal punto di vista contabile, né dall'IFRS 3 né da altri principi contabili internazionali. Per ovviare a tale esclusione, si è espressa Assirevi⁹⁶, consentendo l'utilizzo del principio di continuità di valori nelle operazioni motivate da una ristrutturazione aziendale che non interessa i flussi di cassa dei vari soggetti coinvolti. Tale principio di continuità (pooling method) è previsto anche dall'OIC 4.

Un'ultima discrepanza tra i principi riguarda il calcolo delle differenze da scissione, che risulta divergere. Secondo il principio internazionale IFRS 3, con l'utilizzo del purchase method viene provocata una differenza che non rappresenta più il maggior o minor aumento di patrimonio della società beneficiaria rispetto al valore netto contabile ricevuto, a differenza di quanto emerge applicando i principi contabili domestici⁹⁷.

degli IFRS". Cfr. Acernese, R., 2015, IAS/IFRS e confronto con la disciplina nazionale, Sapienza Università di Roma.

⁹⁵ Bertoni, M., La business combination (IFRS 3), Università degli studi di Trieste.

⁹⁶ Assirevi, OPI n. 1R, Orientamenti preliminari ASSIREVI in tema di IFRS, trattamento contabile delle "business combinations under common control" nel bilancio d'esercizio e nel bilancio consolidato, 2016.

⁹⁷ Murolo, M. (a cura di), 2011. IFRS 3. ODCEC Roma.

3. GLI ASPETTI FISCALI

Sommario: 3.1. La neutralità fiscale della scissione – 3.2. Le posizioni soggettive della società scissa – 3.3. Obblighi tributari, adempimenti, controlli e accertamento – 3.4. Le imposte indirette – 3.5. Scissione e normativa antielusiva

Le discipline fiscali, talvolta, hanno il compito di agevolare il compimento di determinate operazioni, come nel caso della scissione societaria. Una delle motivazioni principali che spingono i soggetti a decidere di compiere questa operazione è quella fiscale, che presenta varie sfaccettature. Dal punto di vista fiscale l'operazione risulta, infatti, neutrale; inoltre l'approccio sempre più flessibile all'eventuale elusività dell'operazione da parte dell'Amministrazione Finanziaria, e l'incremento delle norme agevolative periodiche sono due ulteriori caratteristiche che incentivano l'adozione dell'operazione di scissione da parte delle imprese.

Alla luce di ciò, il presente capitolo ha lo scopo di analizzare gli aspetti fiscali caratterizzanti l'operazione, sia per quanto riguarda le imposte dirette sia quelle indirette, e di evidenziare il delicato tema dell'abuso del diritto.

All'interno del primo capitolo si è presentato come ci sia stata una rilevante evoluzione normativa della disciplina civilistica della scissione. Allo stesso modo si è seguito un percorso evolutivo simile in tema di disciplina fiscale, che inizialmente era inserita all'interno dell'articolo 123-bis del Tuir. Tale disciplina è stata modificata nel tempo svariate volte, a partire dal 1997⁹⁸ quando è stata introdotta la possibilità di rivalutare fiscalmente i beni trasferiti utilizzando il disavanzo di scissione, affrancandolo tramite il pagamento di un'imposta sostitutiva del 19%. Il decreto che regolava fiscalmente la scissione del 1997 è stato successivamente abrogato nel 2003 con il D. Lgs. n. 344/2003, che, inoltre, ha sostituito l'articolo 123-bis con l'articolo 173 del Tuir, mantenendo quasi del tutto inalterata la disciplina. La possibilità di affrancare il disavanzo di scissione, invece, è stata reintrodotta con la Finanziaria del 2008⁹⁹, con l'esclusività della rivalutazione delle immobilizzazioni materiali e immateriali. A riguardo, infatti, è stato aggiunto il comma 15-bis all'articolo 173 del Tuir, che rimanda all'articolo 176 del Tuir sui conferimenti di azienda e relativo al riconoscimento fiscale a determinate condizioni del disavanzo emergente in capo alla società beneficiaria.

Nonostante i mutamenti apportati alla disciplina, l'elemento che l'ha sempre caratterizzata è il principio di neutralità fiscale.

⁹⁸ D. Lgs. n. 358/1997, articolo 6.

⁹⁹ Legge 24 dicembre 2007, n. 244.

3.1. LA NEUTRALITA' FISCALE DELLA SCISSIONE

La scissione aziendale è dagli albori improntata sul principio della neutralità fiscale per tutti i soggetti coinvolti nell'operazione, sia per i soci sia per le società partecipanti. La ratio di questa scelta è che l'operazione risulta così essere una semplice vicenda modificativa dell'atto costitutivo e non una vicenda realizzativa, poiché lo scopo diventa la prosecuzione degli elementi costitutivi, patrimonio e compagine societaria, delle società che vi partecipano.

Questo obiettivo della disciplina tributaria, racchiuso nei primi tre commi dell'articolo 173 Tuir, è rappresentato, inoltre, dall'immutabilità dei valori riconosciuti fiscalmente ai beni presenti nella disponibilità della scissa e trasferiti alla società beneficiaria.

È previsto, quindi, che l'operazione di scissione, parziale o totale, non dia luogo a “realizzo né a distribuzione di plusvalenze e minusvalenze dei beni della società scissa, comprese quelle relative alle rimanenze e al valore di avviamento” (art. 173 co.1 Tuir). Non vengono a formarsi, di conseguenza, componenti positive o negative di reddito con il trasferimento dei beni, in quanto quest'ultimo consente di mantenere inalterati i rapporti giuridici attivi e passivi dato che si è in presenza di una semplice traslazione del patrimonio della società scissa.

Un ulteriore aspetto che garantisce la neutralità è la previsione di non concorrenza a reddito delle differenze di scissione che potrebbero generarsi, come previsto dal secondo comma. Infatti, gli elementi dell'attivo e del passivo ricevuti dalle società beneficiarie vengono valutati sulla base dell'ultimo valore fiscalmente riconosciuto in capo alla società scissa, ai fini delle imposte sui redditi. La neutralità fiscale, quindi, è da tenere in considerazione anche nelle eventuali differenze da scissione emergenti. Poiché dal punto di vista contabile la beneficiaria potrebbe trovarsi nella situazione di far emergere eventuali disavanzi o avanzi, da concambio o da annullamento, ci sarà un disallineamento dai valori fiscali dei beni ricevuti, e quest'ultimo dovrà essere evidenziato in un apposito prospetto di riconciliazione della dichiarazione dei redditi della società beneficiaria.

Si evidenzia, però, che la società beneficiaria potrebbe riconoscere fiscalmente i maggiori valori iscritti a bilancio e derivanti dall'operazione, senza alterare la neutralità della stessa¹⁰⁰, tramite l'affrancamento a titolo oneroso dei disallineamenti emersi. La scelta dipende dalla volontà della società beneficiaria e prevede il pagamento di un'imposta sostitutiva che è ravvisabile nella misura del:

- 12% fino ad un maggior valore di 5 milioni di euro;
- 14% da 5 a 10 milioni;

¹⁰⁰ Tale previsione è disciplinata dall'articolo 173 comma 15-bis Tuir che rinvia all'articolo 176 co. 2-ter Tuir.

- 16% oltre i 10 milioni.

È possibile affrancare i maggiori valori dell'attivo relativi alle immobilizzazioni materiali e immateriali, escludendo quelli iscritti nell'attivo circolante e nelle immobilizzazioni finanziarie. La scelta del soggetto economico relativa a cosa e quanto affrancare è libera. È possibile, infatti, scegliere singolarmente a quali beni delle immobilizzazioni immateriali riconoscere il maggior valore o se imputarlo ad avviamento. Le immobilizzazioni materiali, invece, devono essere scelte per categorie omogenee. Relativamente a quanto affrancare è previsto l'affrancamento parziale¹⁰¹.

È possibile affrancare, in deroga, anche gli elementi non ricompresi nell'articolo 176 Tuir, con un'imposta sostitutiva con aliquota del 16%, e i crediti, invece, con aliquota del 20%.

Infine, è necessario tenere in considerazione la possibilità di riconoscere gratuitamente il maggior valore fiscale dei beni sopra esaminati fino ad un importo di 5 milioni di euro, come disciplinato dal bonus aggregazioni¹⁰².

L'affrancamento consente, inoltre, alle società di riconoscere i maggiori valori ai fini dell'ammortamento a partire dal periodo di imposta nel quale viene esercitata l'opzione, mentre, per quanto riguarda l'eventuale calcolo della plusvalenza, il riconoscimento fiscale è differito nel tempo e l'effetto fiscale decade in caso di realizzo del bene entro quattro anni dall'esercizio dell'opzione.

Naturalmente la motivazione che spinge le imprese ad affrancare è dovuta al fatto che l'imposta sostitutiva è notevolmente inferiore rispetto alle aliquote previste per le imposte dirette. L'obiettivo risulta essere, quindi, un risparmio tributario futuro.

Infine, è garantita, dal terzo comma, la neutralità fiscale anche in capo ai soci coinvolti nella scissione. Poiché la partecipazione ricevuta dalla società beneficiaria sostituisce la precedente detenuta nella scissa, non ci sono i presupposti per operare una tassazione sui soci coinvolti. Di conseguenza, non ha rilevanza reddituale il concambio delle partecipazioni, dato che quest'ultime assumono il costo fiscale di quelle vecchie, non costituendo il realizzo o la distribuzione di plusvalenze, minusvalenze o il conseguimento di ricavi.

Talvolta, però, il concambio delle partecipazioni vede la corresponsione di un conguaglio in denaro, fino ad un massimo del 10% del valore nominale delle azioni o quote. In questo caso il

¹⁰¹ Cremona, G., Monarca, P., Tarantino, N., op. cit. Pag. 239.

¹⁰² Il bonus aggregazioni è stato riproposto dal Decreto Crescita e consente di ottenere gratuitamente il riconoscimento del disavanzo di concambio fino ad un importo massimo di 5 milioni di euro in tutte le operazioni straordinarie compiute fino al 31 dicembre 2020. I requisiti per l'ottenimento dell'agevolazione devono sussistere nei due anni precedenti ininterrottamente e sono: operatività della società da almeno due anni, presenza di soggetti che non appartengono ad un medesimo gruppo societario e lo stesso soggetto non deve controllare le società coinvolte.

principio di neutralità fiscale non si applica per “la sola parte di conguaglio che eccede il prezzo pagato dal socio per la frazione di patrimonio cui ha rinunciato”¹⁰³.

Si ha tassazione sulla differenza tra quanto il socio ha ricevuto a titolo di conguaglio e il costo fiscalmente riconosciuto della parte di partecipazione oggetto di conguaglio. Per calcolare il costo fiscale delle partecipazioni è necessario suddividere il valore delle azioni annullate su quello delle nuove in proporzione al patrimonio conferito alle società beneficiarie. A riguardo sorge una problematica rilevante, ossia come valutare fiscalmente le partecipazioni e i patrimoni da porre a confronto, in particolare distinguendo dal punto di vista dei valori contabili e dei valori effettivi. Una parte della dottrina si è espressa favorevole ad utilizzare la metodologia di ripartizione del patrimonio netto contabile per calcolare il costo fiscale delle partecipazioni detenute dal socio della società scissa. Il costo originario delle azioni o quote deve essere ripartito, secondo questo metodo, in proporzione al patrimonio netto contabile trasferito e a quello rimasto¹⁰⁴.

Un'altra parte della dottrina, invece, la ritiene la metodologia meno opportuna, poiché non considera i valori effettivi che le partecipazioni rappresentano. Quest'ultima metodologia consiste nella determinazione del valore fiscale delle azioni o quote sulla base della ripartizione proporzionale dei valori alle partecipazioni, calcolati in questo caso come ai fini della determinazione del rapporto di cambio¹⁰⁵. Si può notare, però, che, nonostante il secondo metodo ripartisca il valore delle partecipazioni in base ai valori effettivi e perciò reali, il metodo che utilizza il patrimonio netto risulta essere un procedimento oggettivo, meno propenso a comportamenti e scelte di tipo elusivo.

3.2. LE POSIZIONI SOGGETTIVE DELLA SOCIETA' SCISSA

Affrontando gli aspetti fiscali della scissione, è necessario considerare la suddivisione delle posizioni soggettive tra le società partecipanti. Tali posizioni devono essere separate a causa del fatto che con l'operazione in esame viene diviso il patrimonio della società scissa, a differenza di quanto avviene nella fusione, in cui i patrimoni vengono concentrati in un'unica entità.

¹⁰³ Garufi, S., 2014. I profili fiscali della scissione societaria, in: Serra, A., 2014. Trasformazione, Fusione, Scissione, Zanichelli Editore.

¹⁰⁴ Circolare 98/2000 Ministero delle Finanze: *“In caso di scissione, ai soci della società scissa verranno assegnate le azioni, in proporzione alla partecipazione posseduta, delle società beneficiarie dell'apporto. Il criterio da seguire appare quello di ripartizione del costo originario in proporzione al valore netto contabile del patrimonio trasferito alle beneficiarie e di quello eventualmente rimasto nella scissa”*.

¹⁰⁵ Si veda in particolare Art. 179 co.4 Tuir; Perotta, R., Bertoli, L., op.cit., pag. 898; Risoluzione 26 maggio 2015 n.52/E: *“con riferimento a ciascun socio, la suddivisione del valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione originariamente detenuta nella società scissa dovrà rispettare la proporzione esistente tra il valore effettivo delle partecipazioni ricevute in ciascuna società beneficiaria [...] rispetto al valore effettivo complessivo delle partecipazioni precedentemente indicate”*.

Per posizione soggettiva si intende “ogni situazione giuridica attiva e passiva generata dalla normativa sulle imposte dirette in capo alla scissa e cioè non solo i crediti e i debiti di imposta di questa società, ma anche tutte quelle situazioni di potere e di dovere che avrebbero spiegato effetto nell’attività di misurazione del reddito della scissa nei periodi di imposta successivi alla scissione”¹⁰⁶.

La regola generale per la ripartizione di queste posizioni consiste nell’attribuzione proporzionale, in base alla parte di patrimonio netto trasferito, alle società beneficiarie. In caso di scissione parziale l’attribuzione avviene anche nei confronti della società scissa. La ripartizione proporzionale, però, potrebbe non avvenire, derogando, quindi, dal criterio generale, nel caso in cui vi siano delle posizioni collegate in modo specifico o per insiemi ad elementi del patrimonio della società scissa, per le quali è obbligatorio che esse seguano l’elemento cui sono connesse. Questa connessione deve essere diretta e attuale e deve riguardare solo gli elementi presenti nello stato patrimoniale della società scissa, non nel conto economico. Per consentire un’analisi più accurata, nelle figure seguenti vengono classificate le diverse posizioni soggettive a cui si riferisce l’art. 173 co. 4 Tuir.

- a. plusvalenze frazionate (art. 86, comma 4, T.U.I.R.);
- b. spese di manutenzione eccedenti il limite deducibile nell’esercizio (art. 102, comma 6, T.U.I.R.);
- c. indennità da risarcimento assicurativo rateizzate (art. 88, comma 2, T.U.I.R.);
- d. spese di rappresentanza rateizzate (art. 108, comma 2, T.U.I.R.);
- e. natura, a rimborso o a riporto, delle eccedenze d’imposta ai sensi dell’art. 80 T.U.I.R.;
- f. “settimi” e “noni” per rettifiche di valore su crediti rinviate a norma dell’art. 106 T.U.I.R. in quanto eccedenti lo 0,50% o lo 0,60% del “monte crediti”;
- g. eccedenza del ROL (Reddito operativo lordo) ai fini della deducibilità degli interessi passivi (art. 96 T.U.I.R.).

Figura 6. Posizioni soggettive non connesse ad elementi del patrimonio scisso

- a. obbligo di comunicazione all’Ufficio delle imposte delle modifiche, totali o parziali, dei criteri di valutazione (art. 110, sesto comma, T.U.I.R.);
- b. autorizzazione della valutazione al costo delle “grandi opere” (art. 93, comma 5, T.U.I.R.).

Figura 7. Posizioni soggettive connesse per insiemi del patrimonio scisso

¹⁰⁶ CLA Consulting (a cura di), 2019. La scissione: aspetti fiscali.

- a. l'imponibilità, nell'esercizio in cui sono percepiti, dei dividendi deliberati dalla società partecipata, ma da questa non ancora pagati (art. 89, comma 2, T.U.I.R.). La connessione è con il relativo credito;
- b. la deducibilità, nell'esercizio di pagamento, dei compensi spettanti agli amministratori e non pagati nell'esercizio di competenza (art. 95, comma 5, T.U.I.R.). La connessione è con i relativi debiti verso gli amministratori;
- c. la deducibilità nell'esercizio di pagamento, se diverso da quello di competenza, delle imposte di cui all'art. 99, comma 1, T.U.I.R. La connessione è con il relativo debito;
- d. la deducibilità nell'esercizio di pagamento, se diverso da quello di competenza, dei contributi ad associazioni sindacali e di categoria (art. 99, comma 3, T.U.I.R.). La connessione è con il relativo debito;
- e. ammortamento delle aziende ricevute in affitto o in usufrutto (art. 102, comma 8, T.U.I.R.) se non specificatamente rilevato in bilancio;
- f. la durata complessiva dei contratti di leasing di cui all'art. 102, comma 7, T.U.I.R. La connessione è con il bene oggetto del contratto di leasing;
- g. il costo fiscalmente riconosciuto dei beni e dei diritti ai sensi dell'art. 110, T.U.I.R.

Figura 8. Posizioni soggettive connesse a singoli elementi del patrimonio scisso

Il comma 4 dell'articolo 173 Tuir non disciplina tutte le posizioni soggettive che possono presentarsi in un'operazione di scissione, per cui è necessario considerare i commi successivi del presente articolo.

Acconti di imposte e ritenute altrui (co. 5)

Si tratta degli obblighi di versamento degli acconti sia delle imposte dirette della scissa sia delle ritenute di redditi altrui. L'ago della bilancia per individuare quale soggetto ha il compito di effettuare tali adempimenti è il momento di efficacia della scissione. In caso di efficacia prima della scadenza del termine previsto per il versamento le beneficiarie avranno il compito di pagare l'acconto della società scissa. Naturalmente, in caso di scissione totale le somme verranno ripartite proporzionalmente in base al patrimonio netto assegnato, mentre, nella scissione parziale tutti gli obblighi rimangono in capo alla scissa.

Fondi di accantonamento (co. 6)

I fondi di accantonamento così come regolati dal sesto comma sono i fondi deducibili fiscalmente indicati dagli articoli da 105 a 107 Tuir, tra i quali rientrano ad esempio il fondo di fine rapporto e il fondo rischi su crediti. È necessario, per poter assegnare i fondi alle società beneficiarie, determinare a quali elementi dell'attivo sono correlati, come avviene per il TFR, fondo che deve essere assegnato alle società che riceveranno i lavoratori. Nel caso non vi sia questa connessione, neppure per insiemi, come per il fondo rischi su crediti, deve essere utilizzato il criterio generale di ripartizione proporzionale.

La suddivisione delle rimanenze (co. 7 - 8)

Prima di affrontare le posizioni soggettive previste da questi commi è necessario evidenziare la retrodatazione e la postdatazione degli effetti fiscali della scissione. La retrodatazione, che permette di anticipare gli effetti dell'operazione, è consentita in caso di scissione totale con società preesistenti e se vi è coincidenza tra la chiusura dell'ultimo periodo di imposta delle società coinvolte. La postdatazione, invece, è sempre ammessa, sia in caso di scissione parziale sia totale, a meno che non siano coinvolte società di nuova costituzione¹⁰⁷.

Alla luce di ciò, si evidenzia che le rimanenze vengono disciplinate in modo differenziato se si è in presenza o meno di retrodatazione degli effetti fiscali. In presenza di retrodatazione all'inizio dell'esercizio e se vi sono rimanenze iniziali, è obbligatorio sommare tali rimanenze, iscritte nel bilancio della società scissa, solo se risultano omogenee con quelle presenti nella società beneficiaria. Se non vi sono categorie omogenee nella società che riceve tali poste contabili è necessaria l'integrazione delle rimanenze mantenendo inalterata la stratificazione presente in precedenza¹⁰⁸.

Se non è prevista la retrodatazione, invece, verrà recepito il costo fiscalmente riconosciuto alla data di efficacia della scissione.

Riserve in sospensione di imposta (co. 9)

Ugualmente, per le riserve in sospensione di imposta, ossia quelle poste riprese a tassazione solo in caso di loro utilizzazione, viene applicato il criterio di riparto delle posizioni soggettive descritto dal comma 4. È previsto, però, che le beneficiarie ricostituiscano integralmente le riserve ricevute, altrimenti sorge un obbligo impositivo. Bisogna, però, distinguere le riserve tassabili in ogni caso, se non vengono immediatamente ricostituite con l'avanzo che potrebbe generarsi, con l'utilizzo di riserve libere o vincolando parte del capitale della beneficiaria, da quelle tassabili solo in caso di successiva distribuzione¹⁰⁹. Quest'ultime possono essere ricostituite se vi è un "avanzo di scissione o un aumento di capitale sociale superiore al capitale sociale complessivo delle società partecipanti alla scissione"¹¹⁰.

Tra i fondi in sospensione di imposta tassati in ogni caso possiamo trovare il fondo accantonamento sopravvenienze attive o il fondo di accantonamento delle plusvalenze, mentre tra quelli tassabili solo in caso di successiva distribuzione la categoria principale è rappresentata dalla rivalutazione monetaria.

¹⁰⁷ A riguardo: Bevilacqua, G., 2013, maggio. La retrodatazione contabile e fiscale nella scissione a favore di beneficiaria di nuova costituzione, *La Rivista delle Operazioni Straordinarie*. Pagg. 39-45.

¹⁰⁸ Perotta, R., Bertoli, L., op. cit. Pag. 911.

¹⁰⁹ Si veda: Garuffi, S., op. cit.

¹¹⁰ CLA Consulting (a cura di), 2019. La scissione: aspetti fiscali. Pag. 10.

Perdite fiscali (co. 10)

La disciplina prevista in tema di riporto delle perdite fiscali è maggiormente complessa rispetto alle precedenti posizioni soggettive descritte, difatti l'unico criterio per ripartire le eventuali perdite pregresse della società scissa è il criterio di ripartizione proporzionale, poiché non sono situazioni connesse a specifici elementi. Tale criterio è stato fissato soprattutto a scopo antielusivo, per evitare che le perdite venissero assegnate alle sole società che presentino redditi elevati.

Come nella disciplina sulle fusioni¹¹¹, è necessario il superamento del test di vitalità per poter usufruire di queste perdite, ossia, nel conto economico dell'anno precedente l'operazione di scissione, la società scissa deve aver riportato ricavi o proventi caratteristici e spese di lavoro subordinato e contributi relativi per un ammontare superiore del 40% rispetto al valore medio dei due anni precedenti. Vi è, poi, un limite nella riportabilità legato alla quota di patrimonio netto trasferito dalla scissa ad ogni beneficiaria, che rende utilizzabile la perdita per la parte non eccedente tale patrimonio. Il patrimonio che viene scisso deve necessariamente essere depauperato da eventuali versamenti o conferimenti effettuati nei due anni precedenti, sempre per evitare manovre elusive. Un'ultima condizione che deve essere rispettata per riportare le perdite riguarda eventuali partecipazioni detenute dalla beneficiaria nella società scissa. Non è possibile riportarle se, nel periodo tra la data di chiusura dell'esercizio e la data dell'atto di scissione, queste partecipazioni hanno subito svalutazioni che hanno impattato sul reddito prodotto dalla beneficiaria, allo scopo di evitare, quindi, una doppia deduzione da parte della società che riceve tali perdite.

Si deve porre in evidenza, infine, che in caso di scissione a favore di società di nuova costituzione, nel riporto delle perdite non ci si trova dinanzi ad un rischio di natura elusiva.

L'applicabilità della Participation Exemption alla scissione

Le plusvalenze sulle partecipazioni realizzate vengono disciplinate dall'articolo 87 del Tuir, il quale prevede un'esenzione del 95% dal reddito di impresa al soddisfacimento di determinati requisiti. Tali requisiti sono sia tipo soggettivo, ossia il possesso ininterrotto per almeno dodici mesi e la classificazione delle partecipazioni all'interno delle immobilizzazioni finanziarie, sia di tipo oggettivo, ossia la residenza della società in uno Stato a tassazione non privilegiata e la commercialità della società che realizza la determinata partecipazione.

¹¹¹ Articolo 172 co.7 Tuir.

Relativamente all'operazione di scissione, i requisiti di tipo oggettivo devono essere verificati sulla società scissa se la società beneficiaria è di nuova costituzione. Se la società beneficiaria è preesistente e non è di tipo commerciale, però, non potrà usufruire dell'esenzione della pex¹¹². Le partecipazioni, infine, mantengono il periodo di possesso maturato dalla società scissa e la classificazione iniziale.

3.3. OBBLIGHI TRIBUTARI, ADEMPIMENTI, CONTROLLI E ACCERTAMENTO

La disciplina fiscale della scissione si discosta dal criterio proporzionale previsto dal comma 4 dell'articolo 173 Tuir, relativo al trattamento degli adempimenti tributari e dei controlli, cioè nei rapporti che intercorrono con l'Amministrazione Finanziaria. Il motivo di tale scelta è dovuto al fatto che è necessario individuare nel dettaglio quale società coinvolta nell'operazione deve rapportarsi con tale soggetto.

In caso di scissione parziale, gli obblighi tributari rimangono in capo alla società scissa che sopravvive, a differenza di quanto avviene in caso di scissione totale, nella quale deve essere designata nell'atto di scissione la società beneficiaria che provvederà a questo compito. Nel caso in cui nessuna società partecipante all'operazione venga indicata, la società nominata per prima nell'atto dovrà svolgere tale compito.

Relativamente a controlli, accertamenti o altri obblighi di carattere fiscale, la scelta della società obbligata viene effettuata in egual modo. Tuttavia, per le imposte, le sanzioni e altri debiti restano solidalmente responsabili tutte le società coinvolte nella scissione, per ottenere un totale soddisfacimento dell'Amministrazione Finanziaria. A differenza di quanto avviene per la disciplina civilistica, la responsabilità non è limitata al solo patrimonio effettivo ricevuto da ogni beneficiaria ma è illimitata, infatti qualsiasi società decida di adempiere consente alle altre di liberarsi da tali obblighi¹¹³.

L'ultimo comma (14) dell'articolo 173 Tuir relativo a questo tema, riguarda gli obblighi di comunicazione. La società scissa, o quella indicata nell'atto di scissione, ha il compito di comunicare, in caso di richiesta e se non disponibili presso la propria sede, "i soggetti e i luoghi presso i quali sono conservate [...] le scritture contabili e la documentazione amministrativa e contabile relative alla gestione della società scissa, con riferimento a ciascuna delle parti del suo patrimonio trasferite o rimaste".

¹¹² Confalonieri, M., op. cit. Pag. 332.

¹¹³ A riguardo Corte di Cassazione, sentenza n. 23342 del 16 novembre 2016, la quale riporta: "per i debiti fiscali della società scissa relativi a periodi d'imposta anteriori all'operazione rispondono solidalmente ed illimitatamente tutte le società partecipanti alla scissione"; Si veda anche: Visconti, R.M., Responsabilità solidale per i debiti nella scissione di società, op. cit. Pagg. 40-42.

3.4. LE IMPOSTE INDIRETTE

Dopo aver analizzato le imposte che colpiscono direttamente le società coinvolte nell'operazione di scissione, è necessario evidenziare quali sono le imposte indirette per completare la trattazione riguardante l'imposizione fiscale. Le imposte indirette che il presente paragrafo analizza sono l'imposta sul valore aggiunto (IVA), l'imposta di registro e l'imposta ipotecaria e catastale.

La scissione non rientra nell'ambito di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, poiché i trasferimenti che vengono effettuati con l'operazione non sono considerati cessioni di beni rilevanti ai fini dell'imposta (art. 2 co. 3 lett. f. D.P.R. 633/1972). Tali trasferimenti non possono nemmeno essere considerati prestazioni di servizi.

Un altro aspetto rilevante sulla disciplina dell'Iva è il trasferimento degli obblighi e dei diritti alla beneficiaria, che in precedenza appartenevano all'azienda o al ramo d'azienda scisso.

La stessa previsione in tema di responsabilità delle imposte dirette e in caso di scissione totale è prevista con l'imposta sul valore aggiunto. Gli adempimenti e gli obblighi devono essere effettuati dalla società beneficiaria designata o dalla prima nominata nell'atto di scissione, con responsabilità solidale e illimitata di tutte le altre società partecipanti.

Sono previste, infine, in misura fissa di duecento euro sia l'imposta di registro sia l'imposta ipotecaria e catastale, quest'ultime due se nell'operazione di scissione vengono trasferiti beni immobili¹¹⁴.

3.5. SCISSIONE E NORMATIVA ANTIELUSIVA

Al fine di completare il capitolo sul trattamento fiscale della scissione, viene analizzato l'abuso del diritto e il rapporto che tale tema ha nei confronti dell'operazione stessa. Prima di tutto risulta necessario definire l'elusione fiscale. L'elusione fiscale è quel comportamento che, nel rispetto della normativa vigente, viene messo in atto da parte del contribuente per evitare il pagamento delle imposte attraverso operazioni che hanno l'unico scopo di diminuire o eliminare l'onere fiscale¹¹⁵.

Poiché l'operazione di scissione presenta tra le sue funzioni principali la riorganizzazione aziendale, essa può essere operata per conseguire significative finalità economiche e strategiche. Nonostante la neutralità fiscale che la caratterizza, se connessa ad altre operazioni la scissione potrebbe porre in evidenza il problema dell'elusione, atta ad ottenere rilevanti

¹¹⁴ La normativa relativa alle imposte indirette è regolata dall'art. 4, lett. b) Tariffa, Parte 1, allegata al DPR 131/1986; dall'art. 4 Tariffa allegata al D. Lgs 347/1990; dall'art. 10 D. Lgs. 347/1990.

¹¹⁵ Enciclopedia online Treccani.

risparmi fiscali. È necessario, però, distinguere l'elusione fiscale dalla pianificazione fiscale lecita, dato che quest'ultima permette di scegliere, ad esempio, tra due regimi fiscali alternativi posti sullo stesso piano dall'ordinamento. La pianificazione, quindi, è uno strumento che consente alle società di ridurre al minimo la base imponibile tassabile attraverso l'organizzazione delle proprie fonti di reddito, e non deve essere confusa con l'elusione, nonostante il confine tra le due sia molto labile.

Il tema dell'abuso del diritto viene trattato nel presente elaborato partendo dalla sua evoluzione normativa. Inizialmente, la disposizione originaria antielusiva era inserita all'interno dell'art. 123-bis co. 16 del Tuir il quale considerava due tipologie particolari di scissione come elusivi e, quindi, ne disconosceva i vantaggi di carattere fiscale. Questi due tipi comprendevano la scissione nella quale venivano trasferiti singoli beni e non rami aziendali e la scissione di tipo non proporzionale¹¹⁶.

Rispettivamente, il primo caso prevede, quindi, l'impossibilità di scindere singoli beni aziendali, ad esempio terreni o immobili, che veniva aggirata attraverso l'apporto di rami, soprattutto immobiliari, a società beneficiarie o il mantenimento dei beni immobiliari nella società scissa e la conseguente scissione parziale dell'attività atipica.

Dal punto di vista economico, tali operazioni avevano l'esclusivo scopo di creare dei contenitori di beni¹¹⁷ e successivamente di cedere le partecipazioni di queste società per ottenere un'imposizione effettivamente inferiore rispetto all'operazione che l'Amministrazione Finanziaria riteneva più idonea, ossia la realizzazione dei beni attraverso la loro cessione.

Nel caso, invece, delle scissioni non proporzionali, il non riconoscimento dei vantaggi tributari era ritenuto alquanto opinabile a causa del fatto che tale norma andava a ledere il significato originario della scissione, dato che tramite tale operazione i soci avrebbero potuto essere in grado, senza sopportare aggravii fiscali, di modificare l'assetto organizzativo della società, ad esempio in presenza di dissidi.

Le due tipologie appena descritte non sono più state etichettate come elusive in modo assoluto con l'abrogazione del sedicesimo comma nel 1997¹¹⁸. Nonostante ciò, rispetto ad esempio a una scissione proporzionale di un ramo aziendale, esse presentavano ragioni economiche più deboli risultando così potenzialmente elusive. Naturalmente, rimaneva in vigore l'art. 37-bis del D.P.R. 600/1973, che includeva la scissione nell'alveo delle potenziali operazioni elusive.

¹¹⁶ Tra le operazioni considerate elusive dall'articolo 10 L. 408/1990, articolo a cui rimanda il co. 16 dell'art. 123-bis era inserita anche la scissione, nel caso in cui fosse stata effettuata "senza valide ragioni economiche ed allo scopo esclusivo di ottenere fraudolentemente un risparmio di imposta".

¹¹⁷ Assonime nella Circolare 20/E/2017 ritiene ancora abusiva l'operazione di scissione volta alla esclusiva creazione di società contenitori di fase e la successiva cessione a terzi delle partecipazioni di queste società.

¹¹⁸ D. Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, articolo 9, co. 6.

L'articolo 37-bis è, infine, stato sostituito dall'articolo 10-bis che disciplina l'abuso del diritto o elusione fiscale. Secondo tale ultima normativa "configurano abuso del diritto una o più operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti. Tali operazioni non sono opponibili all'amministrazione finanziaria, che ne disconosce i vantaggi determinando i tributi sulla base delle norme e dei principi elusi e tenuto conto di quanto versato dal contribuente per effetto di dette operazioni"¹¹⁹. Per poter essere attaccabile l'operazione deve soddisfare due condizioni: la mancanza di sostanza economica, nel qual caso non si producono effetti diversi dai vantaggi di carattere fiscale, e l'ottenimento di un vantaggio fiscale indebita, contrario alle norme stabilite dall'ordinamento tributario¹²⁰.

Relativamente alle valide ragioni economiche, non è possibile censurare un'operazione volta all'alternativa meno onerosa, ma solo quelle operazioni che consentono di ottenere un carico fiscale inferiore in seguito a manipolazioni che stravolgono i principi cardine dell'ordinamento, e quindi che sottostanno ad un comportamento elusivo. La sostanza economica dell'operazione potrebbe essere riconosciuta se la situazione creatasi è imprenditorialmente vantaggiosa, ad esempio se le società risultanti dalla scissione risultano completamente operative.

Nel tempo sono state analizzate varie operazioni di scissione, e con risoluzioni e pareri, presentati dai contribuenti, sono stati chiariti i dubbi circa la loro elusività¹²¹.

In merito alle scissioni di tipo non proporzionale, in cui si modifica la precedente compagine societaria, si evidenzia un notevole cambiamento con la riforma della normativa sull'abuso del diritto. Prima del 2015, infatti, risultano numerose le risoluzioni¹²² che classificano questo tipo di operazioni come elusive. Un caso particolare è la risoluzione del 2001 in cui la scissione non proporzionale di una società composta da due soci, a favore di due beneficiarie, prevedeva il trasferimento del comparto immobiliare in una e dell'attività commerciale nell'altra. L'operazione veniva considerata elusiva poiché in tal modo si creavano delle società contenitori di beni e la successiva cessione delle partecipazioni aggirava la tassazione prevista per la cessione diretta degli immobili. La risoluzione 56/E/2007, invece, andava a consentire un'operazione non proporzionale nella quale le società beneficiarie avrebbero mantenuto la loro completa operatività. L'aspetto elusivo della prima operazione, rispetto alla seconda, si

¹¹⁹ D. Lgs. 5 agosto 2015, n. 128, articolo 1.

¹²⁰ Si veda: Bergero, L., 2017. Scissioni societarie e abuso del diritto, *La rivista delle operazioni straordinarie*, n.12/2017, pag. 7-15; Deotto, D., Zanardi, S., Solo il vantaggio fiscale indebita fa scattare l'abuso del diritto, *Norme e Tributi*, Il Sole 24 ore, pag. 5.

¹²¹ È necessario chiarire che il contribuente ha il diritto di interpello, ossia può "richiedere un parere preventivo in merito alla "pericolosità" fiscale dell'operazione che intende effettuare" Confalonieri, M., op. cit. Pag. 338.

¹²² In particolare: Risoluzione 114/E/2001; Risoluzione 5/E/2006; Parere 5 maggio 2015, n. 11.

riscontra nel disegno architettato dal contribuente, in quanto l'operazione di scissione veniva collegata ad altre operazioni, in questo caso la cessione delle partecipazioni, e permetteva di raggiungere un vantaggio fiscale indebito divenendo priva di sostanza economica.

Dopo la riforma la situazione si è modificata; non è più considerata elusiva la scissione non proporzionale e asimmetrica, anche nel caso di cessione successiva delle partecipazioni delle società beneficiarie. La motivazione di questa scelta da parte dell'Agenzia delle Entrate è dovuta al fatto che secondo l'articolo 10-bis il contribuente può scegliere tra i diversi regimi fiscali previsti¹²³. A sostegno di ciò si possono prendere in considerazione la risposta n. 36/2018, la risposta n. 68/2018 e la risposta n. 72/2020, che hanno consolidato la prassi relativa alla non elusività dell'operazione, sia in caso di scissioni non proporzionali (asimmetriche) generali sia riguardanti immobili¹²⁴. Inoltre, anche la risoluzione 97/E/2019 considera la scissione finalizzata alla successiva cessione di partecipazioni non abusiva.

Un'altra fattispecie da analizzare è lo spin-off immobiliare, un'operazione atta a scorporare da una società il solo comparto immobiliare. È stata riconosciuta, sia nella risposta n. 21/2018 sia nella risposta n. 13/2019, la non elusività della scissione immobiliare se tale operazione ha lo scopo di riorganizzare la struttura organizzativa e di sviluppare in modo migliore e profittevole le società che si vengono a formare¹²⁵.

Anche per quanto riguarda le scissioni con apporto negativo è stato chiarito che non costituiscono motivo per considerare l'operazione come elusiva (risoluzione 12/E/2009)¹²⁶.

Si evince, quindi, che esistono degli indicatori di elusività dell'operazione di scissione. In particolare, tra questi troviamo la mancanza di una reale pianificazione imprenditoriale, la creazione di società che rappresentano esclusivamente dei contenitori di beni, la mancanza di continuazione dell'attività, l'eliminazione della capacità reddituale della società scissa e il dissidio tra soci non dettagliatamente esplicitato all'esclusivo scopo di assegnare loro i beni presenti nella società.

¹²³ Si veda: Giommoni, F., 2018. La scissione non proporzionale non è (più) elusiva, *La circolare tributaria*, n. 49/2018.

¹²⁴ Si veda: Ceppellini, P., Ceppellini, R., 2020. Nessuna elusione fiscale nella scissione non proporzionale con immobili, *IPSOA Quotidiano*; Scissione parziale "asimmetrica": quando non c'è abuso del diritto, *Fisco oggi*, Rivista online dell'agenzia delle entrate; D'Andò, V., marzo 2020. Scissione societaria non abuso del diritto, *Commercialista telematico*.

¹²⁵ Si veda: Ceppellini, P., Lugano, R., 2019. L'abuso del diritto e i sottili "distinguo" dell'Agenzia delle Entrate.

¹²⁶ Si veda: ODCEC Roma, 2016. Elusione fiscale e circolazione dell'azienda ai fini IRES nella scissione societaria, a cura della Commissione imposte dirette operazioni straordinarie, Giuffrè Editore. Pagg. 47-65.

Il presente capitolo ha concluso l'analisi dell'operazione di scissione, trattata dal punto di vista civilistico, contabile e fiscale. Quest'ultimo aspetto fa notare che la scissione ha molteplici vantaggi da tenere in considerazione, tra cui la neutralità fiscale, caratteristica che la contraddistingue e che consente di trasferire le posizioni soggettive della società scissa senza perdere i benefici annessi. Un ulteriore vantaggio è l'affievolirsi della considerazione elusiva dell'operazione, rendendola così utile per raggiungere diverse e rilevanti finalità senza il timore di incorrere in rischi, come il disconoscimento dei vantaggi di carattere tributario.

4. CASI EMPIRICI

Sommario: 4.1. Impianti S.R.L.: scissione parziale proporzionale di ramo immobiliare – 4.2. Estrazioni S.R.L.: scissione parziale proporzionale e non (asimmetrica) – 4.3. Confronto e alternative

Per poter comprendere come gli aspetti teorici descritti nei capitoli precedenti si riscontrino concretamente e vengano applicati dalle società che decidono di intraprendere un'operazione di scissione, è utile analizzare due casi empirici, a partire dalle motivazioni che hanno spinto le compagini societarie ad optare per questo tipo di operazione e soffermandosi sugli effetti contabili e fiscali.

Infine, i due casi empirici sono posti a confronto per metterne in risalto le principali differenze e similitudini che le operazioni in questione presentano.

Alle due operazioni analizzate ha partecipato lo Studio nel quale ho svolto il periodo di stage formativo durante il percorso di Laurea Magistrale; mi è stato chiesto di utilizzare nomi fittizi nella trattazione dei due casi in questo elaborato. Le due società verranno identificate con i nomi Impianti S.R.L. e Estrazioni S.R.L.

4.1. IMPIANTI S.R.L.: scissione parziale proporzionale di ramo immobiliare

Storia e governance della società

La società Impianti S.R.L. è una società nata nel 1990 che svolge la sua attività nel settore degli impianti elettrici e tecnologici, civili ed industriali con particolare attenzione alla pubblica illuminazione e al risparmio energetico.


Negli ultimi anni, nel tentativo di adeguarsi ai cambiamenti del settore, colpito da normative stringenti, l'azienda ha cercato di implementare la propria attività relativa alle energie rinnovabili e al risparmio energetico. Per ottenere risultati migliori in questo settore, la società ha deciso di acquistare partecipazioni in altre società, prevalentemente in una società che svolge attività di installazione e assistenza di impianti fotovoltaici. Inoltre, a partire dal 2016 è stata attivata una linea di prodotti e servizi finalizzati al risparmio energetico per la pubblica illuminazione dei Comuni. In tal senso, attraverso la partecipazione ad appalti pubblici e, quindi, con contratti di gestione e assistenza decennali, la società ha deciso di attivarsi nella sostituzione completa della pubblica illuminazione. La decisione strategica di inserirsi in questo

particolare mercato ha consentito all'azienda di svilupparsi in modo rilevante dal punto di vista della redditività.

Si evidenzia, quindi, che Impianti S.R.L. ha deciso di specializzarsi nella gestione e nella riduzione dei consumi e nell'ottimizzazione dell'uso dell'energia, operando in tutti i servizi previsti dal GSE.

Durante il corso di vita della società sono stati rilevanti gli investimenti nel settore immobiliare, sia a favore delle proprie attività (capannone industriale, magazzino e uffici) sia per la sola parte immobiliare di gestione (capannoni affittati ed area industriale lottizzata da vendere).

Si può notare, infine, come l'azienda da sempre è proiettata al futuro, orientata al cliente e riconosciuta per i valori con cui opera sul mercato: competenza, affidabilità, qualità, puntualità e rapporto qualità-prezzo competitivo.



La governance della società non è complessa dato che Impianti S.R.L. è una società composta da un unico socio, che ne è anche amministratore unico. Inoltre, al momento dell'atto di scissione all'interno della società scissa si rileva che non erano presenti né il collegio sindacale né il revisore, poiché la società non aveva superato i limiti previsti dall'articolo 2477 c.c.

Situazione economico-patrimoniale

Grazie agli investimenti effettuati negli anni e allo sviluppo di nuove attività, la società si è modificata notevolmente dal punto di vista economico-patrimoniale. Economicamente si evidenzia che il fatturato è aumentato con un CAGR pari al 10% nei dieci anni che precedono l'operazione di scissione avvenuta nel 2015.

Dal punto di vista patrimoniale, la situazione della società era in netto miglioramento. Questo si può notare dal fatto che il patrimonio netto era più che triplicato, i debiti si erano dimezzati e i crediti erano rimasti invariati.

I principali indici alla data del bilancio ante scissione sono i seguenti:

- Utile/Fatturato: 10 %;
- EBITDA/Vendite: 14,65%;
- ROS: 12,52 %;
- ROA: 12,80 %;
- ROE: 31,33 %.

Rispetto alla media del mercato la società era in ottime condizioni, poiché l'utile sul fatturato medio del settore si attestava intorno al 3%, il ROE della società era pari a circa il doppio del ROE medio del settore, ossia 14,7% e il ROS medio del settore era del 5,4%.

La situazione patrimoniale precedente all'operazione di scissione è riassunta nella seguente tabella:

IMPIANTI S.R.L. (ante-scissione)			
ATTIVO		PASSIVO	
IMM. MATERIALI	1.333.641,73	PATRIMONIO NETTO	1.126.194,55
<i>di cui:</i>		<i>di cui:</i>	
<i>Terreni</i>	99.766,23	<i>Capitale sociale</i>	90.200
<i>Fabbricati</i>	237.661,21	<i>Riserva legale</i>	9.181,14
<i>Attrezzature e macchinari</i>	996.214,29	<i>Riserva straordinaria</i>	508.520,46
		<i>Riserve statutarie</i>	2.030,32
<i>F.DO AMM. MATERIALI</i>	-951.566,50	<i>Utili portati a nuovo</i>	163.444,78
		<i>Utile (perdita) residuo</i>	352.817,85
IMM. FINANZIARIE	41.738,14	FONDI RISCHI RECUPERO AMBIENTALE	32.871,30
RIMANENZE	977.432,39	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	197.909,63
<i>di cui</i>		DEBITI	2.251.788,09
<i>Bene merce</i>	544.284,39	<i>di cui:</i>	
<i>Altre</i>	433.148,00	<i>entro l'esercizio</i>	1.764.432,36
CREDITI	1.896.707,68	<i>oltre l'esercizio</i>	487.355,73
DISPONIBILITA' LIQUIDE	63.271,80		
RISCONTI ATTIVI	247.538,33		
TOTALE	3.608.763,57	TOTALE	3.608.763,57

Il fatturato annuo si attesta intorno ai 7 milioni di euro, sono presenti 50 dipendenti, suddivisi tra divisione tecnico/amministrativa e operativa, e il capitale sociale è pari a 90.200 euro, invariato negli anni.

Le motivazioni dell'operazione

L'imprenditore, dopo 25 anni dall'inizio dell'attività, in seguito alla predisposizione di un piano industriale e alla consulenza di professionisti esterni, ha compreso la necessità di dover effettuare uno spin-off immobiliare per il conseguimento dei seguenti obiettivi:

- Riorganizzazione societaria;
- Valorizzazione del patrimonio immobiliare;
- Diversificazione del rischio di impresa.

L'utilizzo dell'operazione di scissione aveva l'obiettivo di conseguire una riorganizzazione societaria per ottenere, in tal modo, i vantaggi derivanti dalla focalizzazione dei diversi business aziendali, tra cui l'ottimizzazione e il controllo della redditività delle due attività e il loro sviluppo in modo separato. Attraverso l'esternalizzazione del comparto immobiliare, dividendolo da quello operativo, si è voluto raggiungere un'allocazione ottimale degli assets, materiali ed immateriali. Questo sia per valorizzarli al massimo nei confronti dei terzi, sia per acquisire risorse economico-finanziarie mirate allo sviluppo delle singole attività o di particolari progetti, anche attraverso il coinvolgimento di nuovi partner nelle specifiche aree di interesse.

Esisteva, quindi, la volontà dell'imprenditore di investire nel mercato immobiliare attraverso la realizzazione di ulteriori aree artigianali, industriali e residenziali, sia tramite investimenti diretti, sia tramite acquisizioni di partecipazioni in società appartenenti al settore di riferimento. L'operazione, quindi, ha consentito di valorizzare in modo ottimale il comparto immobiliare e tutte le attività che esso comprende.

Un'ulteriore motivazione riconducibile a tale spin-off immobiliare è stata la volontà di alleggerire il rischio di impresa in capo alla società scissa. Si è voluto, quindi, separare gli immobili presenti nella società dall'attività operativa per evitare che gli stessi diventassero strumento di garanzia nei confronti dei creditori del ramo operativo, finanziari e non.

Pertanto, le ragioni che hanno spinto l'unico socio a concludere questa operazione straordinaria sono molteplici e riassumibili nella necessità di ristrutturare l'azienda, di diversificare il rischio e di valorizzare in modo separato i vari business presenti nell'azienda.

Modalità di attuazione

L'operazione di scissione ha previsto il susseguirsi delle seguenti fasi:

- Redazione del progetto di scissione con predisposizione delle situazioni patrimoniali;
- Deposito dei documenti;
- Delibera di scissione;
- Atto di scissione.

L'idea dell'imprenditore di scindere la propria azienda è stata elaborata insieme ai suoi consulenti, interni ed esterni, ed è stata conclusa con la redazione del progetto di scissione. All'interno del progetto sono state indicate le società partecipanti alla scissione, la forma scelta per attuare l'operazione e le motivazioni sopra descritte.

Società partecipanti alla scissione

Le società partecipanti alla scissione sono la società Impianti S.R.L. esistente e la società Immobiliare S.R.L., costituita contestualmente all'operazione. Quest'ultima, beneficiaria, sarà composta dal socio unico proprietario della Impianti S.R.L.

Lo Statuto della società neocostituita, contenuto nel progetto di scissione, destinata allo spin-off immobiliare, ha previsto come oggetto sociale "La gestione del patrimonio immobiliare, proprio e di terzi; l'acquisto, la vendita, la realizzazione diretta ed indiretta di immobili civili ed industriali e del terziario".

Si evidenzia, quindi, che la società di nuova costituzione è considerata una società esclusivamente di tipo immobiliare. È stata prevista la responsabilità limitata per consentire un grado di tutela del socio investitore.

Forma della scissione

Stante la struttura societaria unipersonale, il socio ha deciso di effettuare una scissione parziale e proporzionale. Tale scissione non ha previsto l'estinzione della società scissa, ma esclusivamente il trasferimento del patrimonio immobiliare a una beneficiaria, determinando in capo alla scissa una riduzione proporzionale. Il socio della società scindenda è diventato, di conseguenza, socio unico della società di nuova costituzione.

Perizia di stima (ex art. 2501 sexies c.c.) e Relazione accompagnatoria degli amministratori

La relazione degli esperti prevista dal co.1 dell'articolo 2501-sexies c.c. non è risultata necessaria, poiché i soci vi hanno rinunciato all'unanimità e anche poiché la società beneficiaria non era preesistente rispetto all'operazione.

Inoltre, il socio unico ha esonerato l'organo amministrativo dalla relazione degli amministratori, come consentito dall'articolo 2506 c.c.

La semplificazione concessa dal legislatore relativamente all'esonero della redazione di questi due documenti ha consentito all'organo amministrativo di diminuire conseguentemente le attività di natura burocratica connesse all'operazione stessa.

Di conseguenza, il rapporto di concambio, sempre presente nei progetti di scissione, necessario alla determinazione delle quote spettanti ai soci nella società beneficiaria tenuto conto della quota posseduta nella società scissa, in questo particolare caso (socio unico, proporzionale) risulta non necessario.

Retrodatazione e postdatazione effetti contabili

Non è stata prevista alcuna retrodatazione o postdatazione degli effetti contabili, perché la società beneficiaria è di nuova costituzione. Inoltre, nel progetto di scissione è stato previsto che le eventuali differenze contabili, che dovessero sorgere per effetto della normale attività aziendale tra la data di presentazione del progetto e la data di efficacia dello stesso, saranno trattate tramite conguaglio in denaro. Questo per evitare che venga modificato il patrimonio netto trasferito. Con l'attuazione della scissione non è stato necessario determinare alcun conguaglio in denaro, essendo le poste attive e passive bilanciate come previsto dalla situazione contabile.

Relativamente all'assegnazione dei beni alle società partecipanti alla scissione, il progetto analiticamente consente di far sì che tutti i beni siano desumibili, collegando la relativa responsabilità ai singoli beni trasferiti alla società beneficiaria.

Il progetto, infine, è stato depositato per l'iscrizione nel Registro delle Imprese nel luogo in cui ha sede la società e presso la sede sociale, come previsto dall'articolo 2506-bis ultimo comma c.c. Successivamente, l'assemblea dei soci ha approvato il progetto di scissione con la relativa delibera e l'ha iscritto nel Registro delle Imprese, allo scopo di rendere pubblica l'operazione e consentire ai terzi di opporsi entro 60 giorni come previsto dall'articolo 2503 c.c.

Infine, in seguito alla mancanza di opposizioni, dopo i 60 giorni previsti si è proceduto alla stipula dell'atto di scissione, il cui contenuto rimane vincolato necessariamente a quello

approvato nella delibera di scissione. La sua conseguente iscrizione ha determinato il perfezionamento dell'operazione.

L'atto di scissione è risultato essere unilaterale, poiché la società beneficiaria è di nuova costituzione e, pertanto, il deposito dell'atto è stato effettuato esclusivamente da parte della società scissa.

Infine, è possibile evidenziare che non sono state riscontrate difficoltà durante la procedura di scissione e ciò ha permesso al socio-imprenditore di raggiungere gli obiettivi prefissati senza impedimenti.

Elementi trasferiti

Gli elementi patrimoniali attivi e passivi della società scindenda che sono stati trasferiti vengono trasferiti nella loro consistenza, come rappresentati dalla contabilità della società scissa alla data di efficacia di iscrizione nell'atto di scissione. Gli elementi scissi, relativi al solo comparto immobiliare, che sono stati trasferiti in continuità di valori contabili sono i seguenti:

ELEMENTI TRASFERITI			
ATTIVO		PASSIVO	
Terreni	99.766,23	Fondo rischi recupero ambientale (amm.to terreno – principio OIC n. 16)	32.871,30
Fabbricati	237.661,21	Fondo ammortamento fabbricati	87.073,37
Risconti attivi (Maxi canoni Leasing Fabbricato)	234.109,03	Finanziamento ipotecario su terreno "bene merce" – oltre l'esercizio	487.355,73
Bene merce – rimanenza finale al 28/02/2015	544.284,39	Riserve	508.520,46
TOTALE	1.115.820,86	TOTALE	1.115.820,86

Le voci *terreni e fabbricati* sono relative ai diversi immobili (capannoni e uffici) e terreni (lotti edificati) che la società possiede. Vengono indicati separatamente per effetto dell'applicazione del principio OIC n.16 "Immobilizzazioni materiali", dove si afferma che "Se il valore dei fabbricati incorpora anche quello dei terreni sui quali insistono, il valore del fabbricato va scorporato, anche in base a stime, per determinarne il corretto ammortamento". Le contropartite del passivo sono i relativi fondi.

La voce *risconti attivi* è riferita all'immobile detenuto in leasing dove è sita la sede dell'azienda. Il contratto di leasing prevedeva l'anticipo del 20% dell'importo da versarsi al momento della sottoscrizione. Il valore dell'anticipo viene inserito per competenza nel periodo di durata del contratto. L'importo è riferito alla data di scissione.

La voce *bene merce* è riferita al valore dei lotti della zona artigianale costruita (quattro lotti invenduti) in attesa di essere ceduta. Il valore è stato determinato in bilancio “*al minore tra il costo di acquisto o produzione e il valore di realizzazione desumibile dal mercato*” (articolo 2426, n.9, c.c.). Il finanziamento ipotecario è relativo al finanziamento ottenuto per l'acquisizione di questa zona artigianale e viene trasferito per la parte residua, in quanto collegato alla relativa posta attiva.

Dato che è stato trasferito esclusivamente il ramo immobiliare presente in Impianti S.R.L. non esistevano *crediti* e di conseguenza non sono stati trasferiti. L'unico *debito* collegato al comparto immobiliare è il finanziamento ipotecario sopra descritto.

Il *patrimonio netto contabile* trasferito è pari a 508.520,46 euro, che corrisponde alle riserve formatesi in capo alla società scissa che, quindi, non vedrà intaccare il proprio capitale sociale con l'operazione. Sono state trasferite le riserve formatesi dagli utili non distribuiti in modo non proporzionale, così come previsto dall'articolo 2506-bis c.c.

Prospetti post-scissione

Il prospetto post-scissione della società scissa e quello di apertura della beneficiaria sono di seguito rappresentati:

IMPIANTI S.R.L. (post-scissione)			
ATTIVO		PASSIVO	
IMM. MATERIALI	996.214,29	PATRIMONIO NETTO	617.674,09
<i>di cui:</i>		<i>di cui:</i>	
<i>Attrezzature e macchinari</i>	996.214,29	<i>Capitale sociale</i>	90.200
		<i>Riserva legale</i>	9.181,14
		<i>Riserve statutarie</i>	2.030,32
		<i>Utili portati a nuovo</i>	163.444,78
		<i>Utile (perdita) residuo</i>	352.817,85
<i>F.DO AMM. MATERIALI</i>	-864.493,13		
IMM. FINANZIARIE	41.738,14		
RIMANENZE	433.148,00	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	197.909,63
<i>di cui:</i>		DEBITI	1.764.432,36
<i>Altre</i>	433.148,00	<i>di cui:</i>	
		<i>entro l'esercizio</i>	1.764.432,36
CREDITI	1.896.707,68		
DISPONIBILITA' LIQUIDE	63.271,80		
RISCONTI ATTIVI	13.429,30		
TOTALE	2.580.016,08	TOTALE	2.580.016,08

IMMOBILIARE S.R.L.			
ATTIVO		PASSIVO	
IMM. MATERIALI	337.427,44	PATRIMONIO NETTO	508.520,46
<i>di cui:</i>		<i>di cui:</i>	
<i>Terreni</i>	99.766,23	<i>Capitale sociale</i>	50.000,00
<i>Fabbricati</i>	237.661,21	<i>Riserva straordinaria</i>	458.520,46
<i>F.DO AMM. MATERIALI</i>	-87.073,37		
RIMANENZE	544.284,39	FONDI RISCHI RECUPERO AMBIENTALE	32.871,30
<i>di cui</i>		DEBITI	487.355,73
<i>Bene merce</i>	544.284,39	<i>di cui:</i>	
		<i>oltre l'esercizio</i>	487.355,73
RISCONTI ATTIVI	234.109,03		
TOTALE	1.028.747,49	TOTALE	1.028.747,49

Le riserve trasferite alla beneficiaria sono state utilizzate nella misura di 50.000 euro per la formazione del capitale sociale e la differenza è stata adibita alla ricostituzione di riserve in capo alla società beneficiaria.

Al socio unico della società scissa sono state assegnate tutte le quote nella società beneficiaria, come da lui possedute precedentemente nella società scissa (non è stato determinato nessun rapporto di concambio).

Aspetti fiscali

Dal punto di vista fiscale si evidenzia che non è stata prevista, anche in questo caso, alcuna retrodatazione o postdatazione degli effetti fiscali, perciò tali effetti decorreranno dalla data di iscrizione dell'atto di scissione nel Registro delle Imprese ove ha sede la società.

L'operazione effettuata risulta neutra ai fini fiscali e non costituisce presupposto per il realizzo di plusvalenze o minusvalenze a carico delle società e dei soci partecipanti come previsto dall'articolo 173 TUIR.

Dal punto di vista delle imposte indirette, l'operazione è soggetta sia all'imposta di registro in misura fissa, relativamente all'atto di scissione e al verbale dell'assemblea straordinaria sulla scissione, sia all'imposta ipotecaria e catastale in misura fissa, poiché vi è il trasferimento di immobili dalla società scissa alla beneficiaria.

In tema di elusività, si evidenzia che con il parere n. 24 del Comitato consultivo del 2006 è ritenuta non elusiva la scissione parziale proporzionale nella quale:

- si separa l'attività operativa e commerciale da quella immobiliare;
- si trasmettono i cespiti alla beneficiaria al costo storico;
- la motivazione economica risiede nell'allocazione ottimale degli assets e il miglior sviluppo in termini di redditività delle due attività che vengono a formarsi.

La non elusività dell'operazione è condizionata alla mancanza della successiva cessione delle partecipazioni della beneficiaria, condizione che porterebbe a privare la scissione delle valide ragioni economiche che la caratterizzano.

4.2. ESTRAZIONI S.R.L.: scissione parziale proporzionale e non (asimmetrica)

Storia e governance della società

Estrazioni S.R.L. è una piccola impresa che opera dal 1950 nel settore estrattivo e manifatturiero, occupandosi dell'estrazione e della lavorazione di pietre da costruzione e da rivestimento, in particolare della pietra trachite, di marmi e di graniti. Il materiale maggiormente estratto è la trachite, che viene utilizzata principalmente nelle costruzioni di pavimentazioni di piazze e strade, data la sua notevole resistenza.

Tra i più importanti obiettivi dell'azienda si identifica il completo affiancamento del cliente, a partire dalla fase di progettazione fino a quella di realizzazione del prodotto, grazie alla conduzione di analisi di tipo economico e studi di fattibilità, occupandosi anche della fase di trasporto, della posa in opera e della certificazione del materiale.

La società ha tre rami di attività specifici:

- Il ramo estrattivo e di lavorazione grezza della pietra escavata;
- Il ramo manifatturiero nel quale il materiale escavato viene lavorato al fine di diventare materiale da vendere o posare attraverso squadre esterne;
- Il ramo immobiliare con la proprietà della cava, dei capannoni industriali e uffici e con altre proprietà di immobili non strumentali.

La società è a conduzione familiare e all'interno della compagine societaria erano presenti tre fratelli, soci in parti uguali. L'azienda era amministrata, prima dell'operazione di scissione, da due dei tre fratelli-amministratori, con attribuzione di deleghe disgiunte rispettivamente nella gestione del ramo estrattivo e manifatturiero, e congiunta nella gestione di quello immobiliare. Nel corso dell'esercizio 2018, uno dei tre soci, che non copriva la carica di amministratore, è venuto a mancare e gli eredi non sono entrati nella compagine sociale in quanto liquidati.

L'esigenza che si avvertiva da tempo di una "riorganizzazione aziendale" venne attuata subito dopo tale evento. I soci superstiti si occupavano, di fatto, ognuno di un ramo operativo. Infatti, il socio A si occupava del ramo estrattivo e il socio B di quello manifatturiero. In particolare, da tempo, il socio B aveva stretto rapporto di collaborazione con la società Produzioni S.R.L che svolgeva la stessa tipologia di lavorazione, e riteneva necessario, per lo sviluppo del business, il conferimento del ramo manifatturiero nella società Produzioni S.R.L. Il socio A non condivideva questa scelta ed il dissidio era diventato insanabile.




Figura 6. Struttura ante-scissione

Situazione economico-patrimoniale

Nel corso degli ultimi dieci anni, la società ha sopportato notevoli difficoltà, in particolare legata alla crisi dell'edilizia, alla difficoltà di ottenere le autorizzazioni all'estrazione a causa delle stringenti norme ambientali e la notevole esposizione debitoria. Ciò ha comportato un costante calo del fatturato e notevoli perdite che hanno eroso il patrimonio netto di oltre il 50%. La società a causa di questa situazione e poiché vi è una rilevante mancanza di liquidità non ha più effettuato investimenti in miglioramento tecnologico.

Il fatturato annuo si aggira intorno a un milione di euro, in decrescita negli ultimi anni, e sono presenti quindici dipendenti, il cui costo ha un impatto significativo sui risultati economici della società. Infatti, l'incidenza del costo della manodopera sul fatturato è pari al 61%.

I principali indici sono di seguito rappresentati:

- Utile/Fatturato: 4 %;
- EBITDA/Vendite: 16%;
- ROS: 7,59 %;
- ROA: 4,63%;
- ROE: 8,14 %;
- PFN (debiti finanziari – crediti finanziari – disponibilità liquide): 223.000 €.

Nonostante i valori calcolati degli indici si attestino vicino alla media di mercato di riferimento, è da tenere in considerazione che la società riporta a nuovo fin dal 2010 una perdita di oltre 600.000 euro, come si evince dalla situazione patrimoniale.

ESTRAZIONI S.R.L. (ante-scissione)			
ATTIVO		PASSIVO	
IMM. MATERIALI	2.895.823,43	PATRIMONIO NETTO	478.074,59
<i>di cui:</i>		<i>di cui:</i>	
<i>Terreni</i>	87.795,77	<i>Capitale sociale</i>	30.000,00
<i>Fabbricati</i>	864.573,97	<i>Riserve rivalutazione</i>	995.989,20
<i>Impianti</i>	1.302.881,21	<i>Riserva legale</i>	30.000,00
<i>Attrezzature</i>	640.572,48	<i>Utili (perdite) portati a nuovo</i>	-616.838,54
		<i>Utile dell'esercizio</i>	38.923,93
<i>FONDO AMM. MATERIALI</i>	-1.892.105,50		
IMM. FINANZIARIE	5.702,46	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	348.200,99
RIMANENZE	424.350,00	DEBITI	797.785,00
<i>di cui:</i>		<i>di cui:</i>	
<i>Materie prime</i>	334.350,00	<i>entro l'esercizio</i>	694.453,00
<i>Lavori in corso su ordinazione</i>	90.000,00	<i>oltre l'esercizio</i>	103.332,00
CREDITI	175.176,87		
DISPONIBILITA' LIQUIDE	12.815,05		
RISCONTI ATTIVI	2.298,27		
TOTALE	1.624.060,58	TOTALE	1.624.060,58

Motivazioni dell'operazione

A causa della situazione economica e patrimoniale non ottimale che si è susseguita negli ultimi esercizi, i soci hanno deciso di riorganizzare la struttura della società attraverso un'operazione di scissione. L'operazione si è configurata in parte proporzionale e in parte non proporzionale e asimmetrica, a favore di una società neocostituita e di una società preesistente.

Per le motivazioni sopra esposte, i soci superstiti della società hanno deciso di scindere Estrazioni S.R.L., allo scopo di ottenere i seguenti risultati:

- Riorganizzazione della compagine societaria;
- Eliminazione del dissidio insanabile sorto tra i soci superstiti;
- Valorizzazione dei rami aziendali;
- Diversificazione del rischio di impresa;
- Passaggio generazionale futuro.

La volontà dei soci, vista la mancanza di condivisione nella mission e nella vision della società, era quella di separare i business in modo non traumatico, mantenendo la continuità aziendale. Il socio A ha potuto continuare l'attività estrattiva, il socio B, invece, ha potuto trasferire il ramo aziendale manifatturiero, di cui si occupava in precedenza, entrando in una realtà aziendale consolidata in grado di garantirgli le sinergie adeguate al tipo di attività svolta.

Lo spin-off immobiliare è stato effettuato allo scopo di separare il ramo dal rischio di impresa insito nelle attività operative, valorizzando gli assets immobiliari attraverso la stipula di contratti di locazione con i rami scissi. Tale ramo, inoltre, per garantire una adeguata ridisegnazione della compagine societaria, per garantire la continuità aziendale e per l'impossibilità di effettuare una divisione immobiliare, è stato diviso proporzionalmente tra i soci.

Un'ulteriore motivazione che ha spinto a dividere la società, è stata la volontà dei soci di garantire un futuro passaggio generazionale di successo e, quindi, di ridisegnare l'assetto proprietario delle principali attività della società. Infatti, entrambi i soci hanno due eredi che lavorano in azienda e l'intenzione degli imprenditori era dividere i business della società per consentire l'ottenimento di un futuro passaggio generazionale.

A seguito dell'operazione, la struttura societaria si è così modificata:




Figura 7. Struttura post-scissione

Modalità di attuazione

L'operazione di scissione ha previsto il susseguirsi delle seguenti fasi:

- Redazione del progetto di scissione e delle situazioni patrimoniali delle società partecipanti;
- Redazione della relazione accompagnatoria degli amministratori;
- Redazione della perizia di stima;
- Deposito dei documenti;
- Delibera di scissione;
- Atto di scissione.

In riferimento agli aspetti procedurali dell'operazione, si evidenzia che entrambi i soci della società scissa e gli amministratori della società beneficiaria preesistente hanno approvato, con la relativa delibera, il progetto di scissione.

Società partecipanti all'operazione

Le società partecipanti alla scissione sono:

- la società Estrazioni S.R.L. esistente;
- la società Immobiliare S.R.L., costituita contestualmente all'operazione;
- la società Produzioni S.R.L. esistente.

La società Immobiliare S.R.L., beneficiaria, risulta composta dai soci esistenti nella scissa in misura proporzionale (50% cadauno). La società Estrazioni S.R.L. si ritroverà con il solo socio A ed il socio B diventerà socio della società Produzioni S.R.L.

Lo Statuto della società scissa rimarrà inalterato e la società opererà esclusivamente nell'attività estrattiva; lo Statuto della società neocostituita destinata allo spin-off immobiliare prevedrà come oggetto sociale "La gestione del patrimonio immobiliare, proprio e di terzi. L'acquisto, la vendita, la realizzazione diretta ed indiretta di immobili civili ed industriali e del terziario"; mentre, lo Statuto della società Produzioni S.R.L. è predisposto e attivato per l'attività di lavorazione e vendita di materiale per la costruzione edile.

Forma della scissione

I soci hanno deciso per raggiungere gli obiettivi prefissati e a causa delle motivazioni sopra esposte di scindere la società Estrazioni S.R.L. in parte proporzionalmente e in parte non proporzionalmente e asimmetricamente. L'asimmetria si riscontra poiché al socio A vengono assegnate quote della società Estrazioni S.R.L. e non della società Produzioni S.R.L. Per quanto riguarda la proporzionalità, invece, si evidenzia nell'assegnazione delle quote del ramo immobiliare trasferito ad una società beneficiaria di nuova costituzione.

Criteri adottati per l'attribuzione delle posizioni soggettive alle società beneficiaria

Il metodo applicato, per l'attribuzione alle società beneficiarie dei valori della situazione patrimoniale della società scissa, è stato il seguente:

- le proprietà immobiliari con i relativi fondi ammortamenti, i depositi cauzionali sulle utenze relative agli immobili, i finanziamenti bancari (mutuo ipotecario) e le riserve di rivalutazione effettuate nel corso degli anni inerenti agli immobili, sono state attribuite direttamente alla società beneficiaria di nuova costituzione (ramo immobiliare);

- i valori relativi alle immobilizzazioni materiali e relativi fondi di ammortamento attrezzature e impianti sono stati assegnati direttamente al ramo estrattivo e manifatturiero sulla base dell'utilizzo effettuato della collocazione fisica e dell'attività svolta.
- le rimanenze, i crediti, le disponibilità liquide e i risconti attivi sono stati attribuiti proporzionalmente al ramo estrattivo e a quello manifatturiero in base all'apporto dei rami al fatturato della società, seguendo le indicazioni di cui all'articolo 173 TUIR.
- il trattamento di fine rapporto è stato attribuito al ramo manifatturiero ed estrattivo in base al numero di dipendenti che sono rimasti nelle rispettive società.

In riferimento agli aspetti procedurali dell'operazione, si evidenzia che entrambi i soci della società scissa e gli amministratori della società beneficiaria preesistente hanno approvato, con la relativa delibera, il progetto di scissione. All'interno del progetto, oltre all'indicazione dettagliata degli elementi patrimoniali rimasti e trasferiti, sono stati definiti i due criteri utilizzati per la ripartizione delle quote, ossia non proporzionale per i rami estrattivo e manifatturiero, e proporzionale per il ramo immobiliare.

Perizia di stima affidata agli esperti

La perizia di stima è stata redatta dagli esperti nominati dalle società coinvolte, poiché il ramo manifatturiero è stato trasferito ad una società preesistente e perché è stato scelto il metodo non proporzionale. Gli esperti hanno optato per la valutazione con il metodo patrimoniale semplice, dopo aver valutato che gli altri metodi previsti dalla prassi non erano, in questo particolare caso, opportuni in quanto hanno voluto valutare l'azienda in funzione della sua consistenza patrimoniale, ritenendo conveniente valorizzare le poste singolarmente, omettendo la valutazione dell'avviamento. Questo anche in funzione del fatto che i soci erano d'accordo sulla modalità di attribuzione diretta dei singoli beni e proporzionale per le poste non direttamente attribuibili.

In particolare, il metodo patrimoniale semplice identifica il valore economico dell'azienda con il patrimonio netto rettificato. Il valore corrente dei rami aziendali trasferiti e della società preesistente sono riassunti nelle seguenti tabelle:

ESTRAZIONI S.R.L.- ramo estrattivo (a valori correnti)			
ATTIVO		PASSIVO	
IMM. MATERIALI	380.090,81	CAPITALE NETTO RETTIFICATO	151.180,93
<i>di cui:</i>			
<i>Impianti specifici</i>	1.050.000,00		
<i>Attrezzature</i>	620.000,00		
<i>FONDO AMM. MATERIALI</i>	-1.289.909,19		
RIMANENZE	169.740,00	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	149.661,90
<i>di cui:</i>		DEBITI	319.114,00
<i>Materie prime</i>	133.740,00		
<i>Lavori in corso su ordinazione</i>	36.000,00		
		<i>di cui:</i>	
		<i>entro l'esercizio</i>	277.781,20
		<i>oltre l'esercizio</i>	41.332,80
CREDITI	65.000,00		
DISPONIBILITA' LIQUIDE	5.126,02		
TOTALE	619.956,83	TOTALE	619.956,83

RAMO MANIFATTURIERO (a valori correnti)			
ATTIVO		PASSIVO	
IMM. MATERIALI	334.723,23	CAPITALE NETTO RETTIFICATO	143.728,97
<i>di cui:</i>			
<i>Impianti specifici</i>	455.000,00		
<i>Attrezzature</i>	60.000,00		
<i>FONDO AMM. MATERIALI</i>	-180.276,77		
RIMANENZE	254.610,00	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	198.539,09
<i>di cui:</i>		DEBITI	336.754,20
<i>Materie prime</i>	200.610,00		
<i>Lavori in corso su ordinazione</i>	54.000,00		
		<i>di cui:</i>	
		<i>entro l'esercizio</i>	274.755,00
		<i>oltre l'esercizio</i>	61.999,20
CREDITI	82.000,00		
DISPONIBILITA' LIQUIDE	7.689,03		
TOTALE	679.022,26	TOTALE	679.022,26

PRODUZIONI S.R.L. (a valori correnti)			
ATTIVO		PASSIVO	
IMM. MATERIALI	2.173.099,00	CAPITALE NETTO RETTIFICATO	804.592,00
<i>di cui:</i>			
<i>Terreni</i>	1.350.000,00		
<i>Fabbricati</i>	2.100.000,00		
<i>FONDO AMM. MATERIALI</i>	-1.276.901,00		
RIMANENZE	654.095,00	DEBITI	2.032.617,00
<i>di cui:</i>		<i>di cui:</i>	504.534,00
<i>Merci</i>	654.095,00		
		<i>entro l'esercizio</i>	
		<i>oltre l'esercizio</i>	1.528.083,00
CREDITI	10.000,00		
DISPONIBILITA' LIQUIDE	15,00		
TOTALE	2.837.209,00	TOTALE	2.837.209,00

La valutazione di tali patrimoni è stata ottenuta attraverso l'applicazione del metodo patrimoniale semplice, rettificando i valori iscritti a bilancio e attribuendogli il relativo valore corrente. Di conseguenza, le immobilizzazioni materiali sono state rivalutate affinché siano allineate al loro vero valore di mercato. Le rimanenze sono state verificate e non hanno subito variazioni, a differenza dei crediti che sono stati necessariamente attualizzati e ne è stata verificata l'esigibilità. Anche i debiti sono stati verificati e non hanno evidenziato alcuna variazione.

Confrontando i valori correnti dei patrimoni del ramo manifatturiero e di quello estrattivo, si evidenzia che tale valutazione è necessaria per evitare un pregiudizio in capo ai soci della società scissa. Dal confronto tra il ramo manifatturiero e la società beneficiaria preesistente, emerge, invece, che il calcolo del patrimonio netto a valori effettivi è ottimale per la corretta determinazione del rapporto di cambio e per determinare l'aumento di capitale sociale che la società beneficiaria deve effettuare.

I patrimoni effettivi della società beneficiaria e del ramo manifatturiero, quindi, risultano essere:

- di 804.592,00 euro per la società beneficiaria;
- di 143.728,97 euro per il ramo manifatturiero.

Di conseguenza, il patrimonio effettivo dopo l'incorporazione del ramo manifatturiero in Produzioni S.R.L. risulta essere 948.320,97 euro, perciò:

- la quota di partecipazione dell'unico socio della scissa al capitale della società beneficiaria in seguito alla scissione è pari a $143.728,97 \div 948.320,97 = 15,16 \%$;
- tenendo conto della quota precedente dell'unico socio della società che ora risulterà pari a 84,84 %, l'aumento del capitale che la beneficiaria deve deliberare, per far sì che si rispettino le quote determinate, è $20.000 \div (1 - 15,16 \%) - 20.000 = 3574$ euro;

A seguito del calcolo dei valori effettivi è stato determinato il rapporto di cambio, ossia il rapporto con il quale viene definito il numero di quote che il socio della società scissa ha ricevuto in concambio del patrimonio trasferito. È stato necessario, quindi, determinare un rapporto di cambio relativo esclusivamente al ramo manifatturiero oggetto di trasferimento a favore di una beneficiaria preesistente.

Per il calcolo del rapporto di cambio è stata utilizzata la formula presente nel paragrafo 2.4.2. del presente elaborato:

Rapporto di cambio: $143.728 / 804.592 = 0,18$

Il rapporto di cambio risulta pari a 0,18, pertanto 1 quota della società beneficiaria vale 0,18 quote della società scissa.

Relativamente alla determinazione del rapporto di cambio, non sono sorte criticità se non quelle relative alle valutazioni dei valori effettivi dei patrimoni utili per il calcolo relativo:

- per le immobilizzazioni materiali è stata richiesta la valutazione di un tecnico esperto del settore;
- per le rimanenze è stata effettuata una relazione in contraddittorio tra i soci per valutarne l'effettività e il valore;
- relativamente ai crediti sono stati valutati singolarmente attraverso il contatto diretto con i clienti per valutare l'effettiva consistenza. Sono state portati in diminuzione i crediti relativi a clienti soggetti a procedura concorsuali.
- Per quanto riguarda i debiti, invece, è stata effettuata una valutazione analitica dei debiti tributari attraverso un accesso all'Agenzia delle Entrate e delle Riscossioni.

Relazione degli amministratori

La relazione degli amministratori è stata redatta come accompagnamento del progetto di scissione, secondo quanto previsto dall'articolo 2506-ter c.c., al fine di illustrare e giustificare il progetto di scissione, le modalità e i criteri con i quali si è pervenuti alla determinazione del rapporto di cambio. Le modalità e i criteri sono stati determinati attraverso la perizia di stima come sopra illustrata, che ha dato la possibilità all'organo amministrativo di indicare i valori effettivi dei patrimoni assegnati alle beneficiarie e a quello rimasto in capo alla scissa. Ciò ha consentito l'indicazione dell'esatto rapporto di cambio.

Retrodatazione e postdatazione degli effetti contabili

Non è stata prevista, inoltre, alcuna retrodatazione o postdatazione degli effetti della scissione, né a fini contabili né a fini fiscali, pertanto tali effetti decorreranno dalla data di iscrizione dell'atto di scissione nel Registro delle Imprese ove ha sede la società.

Nelle fasi del procedimento di scissione non sono state riscontrate difficoltà se non quelle analizzate e ad eccezione dell'inconveniente avvenuto durante la predisposizione del progetto di scissione, in quanto uno dei soci coinvolti è venuto a mancare. Non ci sono state, infine, opposizioni da parte di alcun soggetto, per cui si è potuta attuare l'operazione così come descritta.

Elementi trasferiti

Gli elementi patrimoniali attivi e passivi della società scindenda sono stati trasferiti in continuità di valori contabili. In seguito della scissione, il capitale sociale della società scissa non è stato intaccato, ma esclusivamente le altre voci che compongono il patrimonio netto hanno subito variazioni. I rami aziendali trasferiti sono i seguenti:

RAMO MANIFATTURIERO			
ATTIVO		PASSIVO	
IMM. MATERIALI	210.417,41	PATRIMONIO NETTO DI SCISSIONE	43.908,23
<i>di cui:</i>			
<i>Impianti specifici</i>	346.055,96		
<i>Attrezzature</i>	44.638,22		
<i>FONDO AMM. MATERIALI</i>	-180.276,77		
RIMANENZE	254.610,00	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	198.539,09
<i>di cui:</i>		DEBITI	336.754,20
<i>Materie prime</i>	200.610,00	<i>di cui:</i>	
<i>Lavori in corso su ordinazione</i>	54.000,00	<i>entro l'esercizio</i>	274.755,00
		<i>oltre l'esercizio</i>	61.999,20
CREDITI	105.106,12		
DISPONIBILITA' LIQUIDE	7.689,03		
RISCONTI ATTIVI	1.378,96		
TOTALE	579.201,52	TOTALE	579.201,52

RAMO IMMOBILIARE			
ATTIVO		PASSIVO	
IMM. MATERIALI	530.450,20	PATRIMONIO NETTO DI SCISSIONE	394.235,86
<i>di cui:</i>			
<i>Terreni</i>	87.795,77		
<i>Fabbricati</i>	864.573,97		
<i>FONDO AMM. MATERIALI</i>	-421.919,54	DEBITI	
IMM. FINANZIARIE (dep. Cauzionali)	5.702,46	<i>di cui:</i>	
		<i>entro l'esercizio</i>	141.916,80
TOTALE	536.152,66	TOTALE	536.152,66

Il ramo immobiliare è stato trasferito ad una società di nuova costituzione e le riserve di rivalutazione, che formano il patrimonio netto di scissione, sono state utilizzate nella misura di 20.000 euro per formare il capitale sociale della nuova società. La società immobiliare neocostituita concederà i terreni e i fabbricati alle società coinvolte nell'operazione, tramite il pagamento di canoni in linea con i prezzi di mercato.

Prospetti post-scissione

La compagine societaria della società scissa, invece, a causa della scissione asimmetrica, è stata modificata tramite l'assegnazione di tutte le quote a un solo fratello, il quale continuerà l'attività di estrazione. Il seguente prospetto della società scissa post-scissione è caratterizzato dal mantenimento dell'attività estrattiva:

ESTRAZIONI S.R.L. (post-scissione)			
ATTIVO		PASSIVO	
IMM. MATERIALI	1.552.759,51	PATRIMONIO NETTO	39.930,50
<i>di cui:</i>		<i>di cui:</i>	
<i>Impianti specifici</i>	956.825,25	<i>Capitale sociale</i>	60.000,00
<i>Attrezzature</i>	595.934,26	<i>Riserve rivalutazione</i>	151.096,34
		<i>Riserva legale</i>	60.000,00
		<i>Utili (perdite) portati a nuovo</i>	-246.735,42
FONDO AMM. MATERIALI	-1.289.909,19	<i>Utile dell'esercizio</i>	15.569,57
RIMANENZE	169.740,00	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	149.661,90
<i>di cui:</i>		DEBITI	319.114,00
<i>Materie prime</i>	133.740,00	<i>di cui:</i>	
<i>Lavori in corso su ordinazione</i>	36.000,00	<i>entro l'esercizio</i>	277.781,20
		<i>oltre l'esercizio</i>	41.332,80
CREDITI	70.070,75		
DISPONIBILITA' LIQUIDE	5.126,02		
RISCONTI ATTIVI	919,31		
TOTALE	508.706,40	TOTALE	508.706,40

La società beneficiaria preesistente post-scissione presenta la seguente situazione patrimoniale:

PRODUZIONI S.R.L. post-scissione			
ATTIVO		PASSIVO	
IMM. MATERIALI	2.203.991,41	PATRIMONIO NETTO	670.855,23
<i>di cui:</i>		<i>di cui:</i>	
<i>Terreni</i>	1.308.190,00	<i>Capitale sociale</i>	23.574,00
<i>Fabbricati</i>	1.962.285,00	<i>Riserva legale</i>	514,00
FONDO AMM. MATERIALI	-1.457.177,77	<i>Riserva straordinaria</i>	40.334,23
RIMANENZE	908.705,00	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	198.539,09
<i>di cui:</i>		DEBITI	2.369.371,20
<i>Merci</i>	654.095,00	<i>di cui:</i>	
<i>Materie prime</i>	200.610,00	<i>entro l'esercizio</i>	779.289,00
<i>Lavori in corso su ordinazione</i>	54.000,00	<i>oltre l'esercizio</i>	1.590.082,20
CREDITI	116.986,12		
DISPONIBILITA' LIQUIDE	7.704,03		
RISCONTI ATTIVI	1.378,96		
TOTALE	3.238.765,52	TOTALE	3.238.765,52

La riserva straordinaria è stata costituita nella misura dell'avanzo di concambio generatosi, poiché il valore del netto contabile trasferito è risultato superiore all'aumento di capitale deliberato dalla società beneficiaria.

Aspetti fiscali

Analizzando gli aspetti fiscali che caratterizzano l'operazione, se ne evidenzia la neutralità e la mancanza di presupposti per il realizzo di plusvalenze o minusvalenze tassabili in capo alla società e ai soci coinvolti. Per le imposte indirette, invece, è previsto il pagamento in misura fissa, sia dell'imposta di registro, relativamente all'atto di scissione e ai verbali delle assemblee straordinarie che decidono sulla scissione, sia dell'imposta ipotecaria e catastale, poiché vi è il trasferimento di immobili dalla società scissa alle beneficiarie.

Infine, per analizzare i profili elusivi dell'operazione, sono state prese in considerazione alcune risposte a interpelli dell'Agenzia delle Entrate che affermano la mancanza di elusività della stessa. In particolare, la scissione non proporzionale e asimmetrica, sia in caso di scissioni generali sia riguardanti esclusivamente immobili, è consentita dalle risposte n. 36/2018, n. 68/2018 e n. 72/2020, poiché risultano valide le ragioni economiche sottostanti all'operazione. Tra tali ragioni si identifica la riorganizzazione aziendale, la divisione di rami aziendali con redditività minori per ottenere sinergie, e la volontà di garantire un ottimale passaggio generazionale.

Inoltre, è stata prevista l'operatività futura delle società coinvolte e, quindi, non risulta esserci la motivazione di creazione di società contenitrici di beni. Date le ragioni descritte, l'operazione in questione non è, pertanto, ritenuta elusiva ai fini delle imposte dirette e ai fini dell'imposta di registro.

4.3. CONFRONTO E ALTERNATIVE

Per evidenziarne i principali aspetti caratterizzanti e le loro differenze, è utile porre a confronto i due diversi casi empirici presentati.

Un chiaro tratto in contrasto tra le due operazioni è la forma che è stata scelta dai soci; per Estrazioni S.R.L. è stato più opportuno optare per la forma parziale asimmetrica proporzionale e non, in quanto la presenza di più soci ha comportato la necessità di perseguire un ridisegnamento dell'assetto proprietario e per garantire in futuro un ottimale passaggio generazionale. In Impianti S.R.L., invece, l'unico socio ha mantenuto la proprietà e, perciò, ha preferito l'adozione di una forma più semplice.

A causa della maggiore complessità che si riscontra nella seconda scissione, il procedimento di scissione che ha dovuto seguire Estrazioni S.R.L. ha previsto la redazione di alcuni documenti che nella scissione parziale proporzionale di Impianti S.R.L. è stato possibile omettere. In particolare, sono state redatte la relazione accompagnatoria degli amministratori e la perizia di stima degli esperti. Tale ultima relazione è risultata necessaria per la determinazione dei valori effettivi dei patrimoni interessati dall'operazione e di conseguenza per la determinazione del rapporto di concambio.

Riguardo alle procedure di scissione le due operazioni presentano anche caratteristiche in comune; infatti, le procedure non sono state rallentate o interrotte da opposizioni e difficoltà e, inoltre, non sono state previste retro- o postdatazioni degli effetti contabili e fiscali.

Un ulteriore tratto presente in entrambi i casi analizzati è il supporto di risposte e pareri, da parte dell'Agenzia delle Entrate, che affermano il carattere non elusivo delle operazioni. Inoltre, dal punto di vista fiscale si denota la neutralità fiscale di entrambe le operazioni, ossia la mancanza di presupposti per il realizzo di plusvalenze o minusvalenze tassabili in capo alla società e ai soci coinvolti e il pagamento in misura fissa dell'imposta di registro e ipotecaria e catastale.

Da questo confronto diretto, è possibile notare che l'operazione di scissione svolta da Estrazioni S.R.L. risulta essere più complessa, trattandosi di una società comprendente più aree di business e per la necessità di determinare il rapporto di cambio, dovuta alla presenza di una società beneficiaria preesistente.

Alternative alle operazioni analizzate

Le operazioni straordinarie realizzate da Impianti S.R.L. e Estrazioni S.R.L. possono essere confrontate con altre operazioni straordinarie, in particolare con l'operazione di conferimento di ramo d'azienda e con l'operazione di cessione di ramo aziendale, con le quali si sarebbe ottenuto un simile risultato.

Il conferimento prevede che la società conferisca il ramo d'azienda, in entrambi i casi quello immobiliare, ad un'altra società, anche di nuova costituzione. A differenza di quanto avviene, però, nella scissione societaria, le quote della società che riceverà il ramo d'azienda verranno assegnate alla società conferitaria e non direttamente al socio o ai soci coinvolti. Dal punto di vista fiscale, invece, sia la scissione sia il conferimento risultano neutrali.

Alla luce di ciò, la scelta dei soci di entrambe le società è ricaduta sull'operazione di scissione poiché non si voleva costituire un gruppo aziendale, ma si volevano attribuire direttamente le quote al socio o, come nel secondo caso, ai soci della società scissa.

Con l'operazione di cessione di ramo aziendale si ottiene un trasferimento di tipo realizzativo a favore di una società neocostituita o preesistente. Come per l'operazione di conferimento, anche nella cessione di ramo aziendale, in caso di permuta con quote, le quote verranno assegnate alla società che detiene tale ramo e non ai soci della cessionaria.

Di conseguenza, per la motivazione descritta nel caso di conferimento, non è stato possibile, per i soggetti coinvolti, optare per questa operazione. Inoltre, un ulteriore motivo per cui è stata scelta l'operazione di scissione e non una cessione riguarda il trattamento fiscale della cessione di ramo d'azienda, che, nel caso di cessione, risulta particolarmente oneroso; infatti, l'imposta di registro sul valore di cessione, ottenuto tramite perizia, è del 3%, e del 9% sul valore dei beni immobili trasferiti. Nel caso di scissione o di conferimento, invece, l'imposta di registro risulta in misura fissa pari a 200 euro.

Alla luce di quanto evidenziato, gli imprenditori coinvolti nelle operazioni straordinarie di Impianti S.R.L. e di Estrazioni S.R.L. hanno optato per l'operazione di scissione societaria.

CONCLUSIONI

Con il presente elaborato, l'operazione di scissione è stata analizzata e approfondita allo scopo di ottenere una descrizione chiara e dettagliata degli aspetti che la caratterizzano e che la contraddistinguono.

Nata per aumentare l'efficienza della struttura delle aziende e la loro redditività, la scissione, come le altre operazioni straordinarie, non è uno strumento ricorrente. Il suo carattere eccezionale si trova in accordo con le motivazioni e le ragioni che spingono le società ad adottare questo particolare tipo di operazione. Soprattutto nel 2020, anno di grande incertezza a livello mondiale, le previsioni riguardanti il numero di scissioni che si verificheranno dichiarano il mantenimento di un trend positivo. Questo perché, tramite disinvestimenti e spin-off, è possibile ottenere un consolidamento del business e delle competenze core, che permetterà alle società di affrontare la difficile situazione economica attuale.

Dall'analisi effettuata in questo elaborato, è emerso come il principale motivo sottostante l'operazione di scissione sia la riorganizzazione societaria. Le società, infatti, tramite la strategia di ristrutturazione aziendale, possono perseguire numerosi obiettivi, a seconda della situazione in cui si trovano. A volte, sono spinte dalla volontà di raggiungere e mantenere un vantaggio competitivo sostenibile, altre volte hanno lo scopo di diversificare il rischio e gli investimenti, o semplicemente desiderano semplificare la loro struttura organizzativa. Tramite la riorganizzazione è possibile anche valorizzare dei rami aziendali in ombra o non sfruttati al massimo. È interessante sottolineare che in entrambi i casi empirici analizzati nel capitolo conclusivo, una delle principali ragioni dell'operazione è stata proprio la riorganizzazione delle società.

Questa, però, non è l'unico motivo per cui intraprendere una scissione. I soggetti coinvolti, infatti, possono essere anche spinti dalla necessità di ridisegnare la compagine societaria, ad esempio in seguito a un dissidio tra soci da risanare o per giungere a un passaggio generazionale di successo. Anche in conseguenza a situazioni di dissesto aziendale o per perseguire vantaggi di carattere fiscale, la scissione si delinea come uno strumento utile e, pertanto, viste le numerose occasioni in cui è possibile adottarla, la sua struttura è polimorfa. In relazione agli obiettivi ricercati, è, quindi, possibile decidere tra diverse forme di scissione, siano queste previste dall'ordinamento o atipiche.

L'analisi degli elementi civilistici, contabili e fiscali che caratterizzano la scissione ha evidenziato come questa operazione sia complessa, ma presenti una procedura ben delineata, regolata da una disciplina normativa chiara, pur con rimandi alla fusione.

Oltre ai vantaggi di carattere prevalentemente economico-aziendale trattati, l'operazione di scissione comporta anche un beneficio dal punto di vista fiscale che la rende, ancor di più, una valida opzione per le società. Essa, infatti, giova del principio di neutralità fiscale.

Terminando l'elaborato con lo studio di due casi empirici, è stato possibile verificare come la ricerca effettuata e trattata nei tre capitoli iniziali sia stata applicata dai soggetti coinvolti delle società in esame e riscontrata nelle loro decisioni concrete.

In conclusione, l'operazione di scissione va ritenuta un istituto molto valido, sia per la risoluzione di situazioni aziendali critiche sia per il raggiungimento di diverse finalità rilevanti per le società, che va tenuto in considerazione durante l'intera vita aziendale.

BIBLIOGRAFIA

2019 Global M&A Outlook, Unlocking value in a dynamic market, J.P. Morgan, 2019. Disponibile su <https://www.jpmorgan.com/global/cib/2019-ma-global-year-outlook>.

2020 Global M&A Outlook, Navigating a period of uncertainty, J.P. Morgan, 2020. Disponibile su <https://www.jpmorgan.com/solutions/cib/investment-banking/2020-global-ma-outlook>.

Acernese, R., 2015, IAS/IFRS e confronto con la disciplina nazionale, Sapienza Università di Roma.

Ahn, S., Walker, M.D., 2007. Corporate governance and the spinoff decision, Journal of Corporate Finance, 13- 76-93. Disponibile su: <https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2006.03.001>.

Bastia, P., Brogi, R., 2016. Operazioni straordinarie e crisi di impresa, Ipsoa.

Bauco, C., Lucido, N., Trinchese, G. (a cura di), 2018. La scissione negativa: ammissibilità civilistica e profili contabili, Fondazione nazionale dei Commercialisti.

Bergero, L., 2017. Scissioni societarie e abuso del diritto, La rivista delle operazioni straordinarie, n.12/2017. Disponibile su: https://www.euroconference.it/editoria/la_rivista_delle_operazioni_straordinarie.

Bertoni, M., La business combination (IFRS 3), Università degli studi di Trieste.

Bevilacqua, G., 2013, maggio. La retrodatazione contabile e fiscale nella scissione a favore di beneficiaria di nuova costituzione, La Rivista delle Operazioni Straordinarie. Pagg. 39-45. Disponibile su: https://www.euroconference.it/editoria/la_rivista_delle_operazioni_straordinarie.

Buongiorno, M., 2014. Le valutazioni finanziarie in merito alla determinazione del rapporto di cambio nelle fusioni e nelle scissioni, La rivista delle operazioni straordinarie n.11. Disponibile su: https://www.euroconference.it/editoria/la_rivista_delle_operazioni_straordinarie.

Buongiorno, M., 2015. La valutazione della congruità del rapporto di cambio, La rivista delle operazioni straordinarie n.2. Disponibile su: https://www.euroconference.it/editoria/la_rivista_delle_operazioni_straordinarie.

Busani, A., Massime Notarili e orientamenti professionali, la scissione “asimmetrica”, Massime e orientamenti. Disponibile su <https://www.notaio-busani.it/Handlers/Document.ashx?ID=60cfd6e3-f984-4167-94fd-5f92c8b48eec>.

Busani, A., Montinari, C., 2011. La scissione con apporto di valore patrimoniale negativo alla società beneficiaria, in Le società, Wolters Kluwer, 6/2011.

Cagnasso, O., D’Arrigo, M., Gallarati, A., Panzani, L., Quaranta, M., 2012. Trasformazione, fusione e scissione, Giuffrè Editore.

Carrirò, F., 2010, 1 settembre. Il disavanzo da concambio nelle fusioni e nelle scissioni, Commercialista telematico. Disponibile su: <https://www.commercialistatelematico.com/articoli/2010/09/il-disavanzo-da-concambio-nelle-fusioni-e-nelle-scissioni-lincorporazione-delle-societa-possedute-al-100-o-al-90.html>.

Caso, S., Tentoni, A., 2018, giugno 6. L’affrancamento dei plusvalori nelle operazioni straordinarie, Guida alla contabilità & Bilancio, Il Sole 24 ore. https://www.studio-palmeri.it/images/Laffrancamento_dei_plusvalori_nelle_operazioni_straordinarie.pdf.

Cepellini Lugano associati Consulting (a cura di), 2019. La scissione: aspetti civilistici e contabili. Disponibile su: <https://claconsulting.it/strumenti/>.

Cepellini Lugano associati Consulting (a cura di), 2019. La scissione: aspetti fiscali. Disponibile su: <https://claconsulting.it/strumenti/>.

Cepellini, P., Cepellini, R., 2020. Nessuna elusione fiscale nella scissione non proporzionale con immobili, Dossier Operazioni Straordinarie. Disponibile su: <https://www.ipsoa.it/dossier/operazioni-straordinarie>.

Cepellini, P., Lugano, R., 2019. L’abuso del diritto e i sottili “distinguo” dell’Agenzia delle Entrate. Disponibile su: <https://claconsulting.it/articoli/>.

Confalonieri, M., 2018. Trasformazione, fusione, conferimento, scissione e liquidazione delle società, Gruppo 24 Ore.

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, La scissione negativa: ammissibilità civilistica e profili contabili. Disponibile su <https://www.fondazione nazionalecommercialisti.it/node/1327>.

Cremona, G., Monarca, P., Tarantino, N., 2009. Manuale delle operazioni straordinarie, IPSOA Gruppo Wolters Kluwer.

D'Andò, V., marzo 2020. Scissione societaria non abuso del diritto, Commercialista telematico. Disponibile su: <https://www.commercialistatelematico.com/>.

Dati statistici notarili 2018. Disponibile su <https://www.notariato.it/it/news/dati-statistici-notarili-anno-2018>.

De Luca, P., Giordano, K., 2006. Il rapporto di cambio nelle fusioni, in Amministrazione & Finanza, Wolters Kluwer, 22/2006.

Deotto, D., Zanardi, S., 2011, novembre 14. Solo il vantaggio fiscale indebito fa scattare l'abuso del diritto, Norme e Tributi, Il Sole 24 ore.

Enciclopedia online Treccani. Disponibile su: <https://www.treccani.it/enciclopedia/>.

Ezekoye, O., Luu, A., 2019, 23 luglio. A case for restructuring before spin-off, McKinsey & Company. Disponibile su <https://www.mckinsey.com/business-functions/strategy-and-corporate-finance/our-insights/a-case-for-restructuring-before-spin-off#>.

Fidanza, R., 2011. Aspetti contabili della scissione, ODCEC Roma. Disponibile su: [http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_FORM_Marzo2010/Scissione_Aspetti%20contabili%202010_11_11\(1\).ppt](http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_FORM_Marzo2010/Scissione_Aspetti%20contabili%202010_11_11(1).ppt).

Giommoni, F., 2018. La scissione non proporzionale non è (più) elusiva, La circolare tributaria, n. 49/2018. Disponibile su: https://www.euroconference.it/editoria/la_circolare_tributaria.

Huson, M.R., MacKinnon, G., 2003. Corporate spinoffs and information asymmetry between investors, *Journal of Corporate Finance*, 9-481-503. Disponibile su: [https://doi.org/10.1016/S0929-1199\(02\)00056-1](https://doi.org/10.1016/S0929-1199(02)00056-1).

Il Sole 24 Ore, Fusione, esperti a nomina libera, Norme e Tributi, n.186/2004.

Kim, J., 2011, gennaio. Corporate Restructuring through spin-off reorganization plan: a Korean case study, *Pace International law Review*, vol. 23, i. 1, art. 3. Disponibile su <https://digitalcommons.pace.edu/pilr/vol23/iss1/3/>.

Koller, T., Goedhart, M., Wessels, D., 2015. *Valuation: Measuring and managing the value of companies*, McKinsey & Company, VI ed.

Krishnaswami, S., Subramaniam, V., 1999. Information asymmetry, valuation, and the corporate spin-off decision, *Journal of Financial Economics*, 53-73-112. Disponibile su [https://doi.org/10.1016/S0304-405X\(99\)00017-3](https://doi.org/10.1016/S0304-405X(99)00017-3).

Landuzzi, F., 2015. La relazione di stima nella scissione: quando è necessaria?, *Euroconference news*. Disponibile su: <https://www.ecnews.it/la-relazione-di-stima-nella-scissione-quando-e-necessaria/>.

Macrì, L., Sabadini, R., Zannoni, D., 2018. *Società cooperative e consorzi*, Wolters Kluwer.

Magliulo, F., 2012. *La scissione delle società*, IPSOA Gruppo Wolters Kluwer.

Marcello, R., Lucido, N., 2016. I principi italiani di valutazioni: le applicazioni particolari, in *Società e contratti, Bilancio e Revisione*, 12/2016. Disponibile su: <https://www.eutekne.it/servizi/dottrina/default.aspx?idrivista=258>.

Mehrotra, V., Mikkelson, W., Partch, M., 2003, ottobre. The design of financial policies in corporate spin-offs, *Oxford University Press, The review of financial studies*, vol. 16 n.4. Disponibile su <https://doi.org/10.1093/rfs/hhg027>.

Memento Pratico, Fiscale (2020), Giuffrè Francis Lefebvre.

Memento Pratico, Società Commerciali 2021, Giuffrè Francis Lefebvre, 2020.

Mielcarz, P., Wnuczak, P., 2011, dicembre. DCF Fair Value Valuation, Excessive Assets and Hidden Inefficiencies, Contemporary Economics, Vol. 5, Issue 4. Pagg. 44-57. Disponibile su: <https://ssrn.com/abstract=2028644>.

Morano, A., La scissione non proporzionale, I quaderni della Fondazione Italiana del Notariato e-library.

Murolo, M. (a cura di), 2011. IFRS 3. ODCEC Roma. Disponibile su: https://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=900:ifrs-3-aggregazioni-aziendali&catid=18:comunicazioni-dallordine&Itemid=61.

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma, 2014. La scissione: disciplina civilistica e contabile. Disponibile su: https://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_SEZIONE_DOCUMENTI/FISCALE/Imposte_Dirette/FPC/20140521_La%20nozione%20giuridica%20di%20scissioneGIANNELLI.pdf.

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma (a cura di), 2016. Elusione fiscale e circolazione dell'azienda ai fini IRES nella scissione societaria, a cura della Commissione imposte dirette operazioni straordinarie, Giuffrè Editore.

Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, Lodi (2010). Le operazioni straordinarie: la liquidazione, la fusione, la scissione, e la trasformazione. https://www.academia.edu/6069996/Dispensa_Fusione_Scissione_Affitto2_G_C_TERZI_LODI.

Perotta, R., Bertoli, L., 2015. Le operazioni straordinarie, Giuffrè Editore.

Raffaele, M., Lucido, N., 2015. Condizioni e limiti alla rivalutazione degli asset nelle operazioni di scissione. Società e Contratti, Bilancio e Revisione, 02-2015, Eutekne. Disponibile su: <https://www.eutekne.it/servizi/dottrina/default.aspx?idrivista=258>.

Rossi, C., Nicastro, F., 2018. "Business Combinations" nei principi contabili internazionali, Giappichelli Editore.

Rutigliano, M. (n.d.), I metodi di valutazione di azienda, Università di Verona. Disponibile su: <https://www.dse.univr.it/documenti/OccorrenzaIns/matdid/matdid698422.pdf>.

Sarale, M., Aiello, M., Cavaliere T., Maurizio, C., Stefano, A.C., 2011. Le operazioni straordinarie societarie – 5, CEDAM.

Scissione parziale “asimmetrica”: quando non c’è abuso del diritto, Fisco oggi, Rivista online dell’agenzia delle entrate. Disponibile su: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/scissione-parziale-asimmetrica-quando-non-ce-abuso-del-diritto>.

Serra, A., 2014. Trasformazione, Fusione, Scissione, Zanichelli Editore.

Simone, M., 2015, 22 maggio. Metodologie di valutazione a confronto, Euroconference News. Disponibile su: <https://www.ecnews.it/metodologie-di-valutazione-a-confronto/>.

Ubago Vivas, J.N., 2014. Analisi finanziaria: Guida pratica per aumentare il valore dell’impresa, Ipsoa Gruppo Wolters Kluwer.

Veld, C., Veld-Merkoulova, Y.V., 2009. Value creation through spin-offs: a review of the empirical evidence, International Journal of Management Reviews. Disponibile su <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.905137>.

Vial, E., Pozzi, V., 2013, 18 novembre. La scissione con patrimonio netto negativo: la riserva in capo alla scissa, Euroconference news [online]. Disponibile su: <https://www.ecnews.it>.

Vial, E., Pozzi, V., 2014. Euroconference news, Scissione: è sempre necessaria la perizia di stima?, Euroconference news. Disponibile su: <https://www.ecnews.it/scissione-e-sempre-necessaria-la-perizia-di-stima/>.

Visconti, R.M., 2017. Responsabilità solidale per i debiti nella scissione di società, La rivista delle operazioni straordinarie n.1/2017. Disponibile su: https://www.euroconference.it/editoria/la_rivista_delle_operazioni_straordinarie.

Visconti, R.M., Renesto, M.M., 2015. Retrodatazione e postdatazione della scissione: aspetti civilistici, contabili e fiscali, La circolare tributaria n.7. Disponibile su: https://www.researchgate.net/publication/308748501_RETRODATAZIONE_E_POSTDATAZIONE_DELLA_SCISSIONE_ASPETTI_CIVILISTICI_CONTABILI_E_FISCALI.

Zanetti, E., 2018. Manuale delle operazioni straordinarie, Eutekne.

RIFERIMENTI NORMATIVI, GIURISPRUDENZA, PRASSI

Assirevi OPI n. 1R.

Circolare 20/E/2017, Assonime.

Circolare 98/2000, Ministero delle Finanze.

Corte di Cassazione, sentenza n. 23342, 16 novembre 2016.

Decreto del Presidente della Repubblica 131/1986.

Decreto del Presidente della Repubblica 600/1973.

Decreto del Presidente della Repubblica 633/1972.

Decreto del Presidente della Repubblica 917/1986.

Decreto Legislativo n. 128, 2015.

Decreto Legislativo n. 347, 1990.

Decreto Legislativo n. 358, 1997.

G.U. n. 22 del 16 gennaio 1991.

International Financial Reporting Standards 3, Business Combination.

Legge n. 212/2000.

Legge n. 244/2007.

Legge n. 408/1990.

Massima L.A.8, Comitato Triveneto dei Notai.

Massima Notarile n. 103, Consiglio Notarile di Milano, 2008.

Massima Notarile n. 37, Consiglio Notarile di Firenze, Prato e Pistoia, 2013.

Massima Notarile n. 56, Consiglio Notarile di Milano, 2004.

Massima Notarile n.72, Consiglio Notarile di Milano, 2005.

Organismo Italiano Contabilità 4, Fusione e scissione.

Orientamento L.E.1, Comitato Triveneto dei Notai.

Parere n. 11, 5 maggio 2015, Comitato Consultivo.

Parere n. 24, 25 luglio 2006, Comitato Consultivo.

Principi italiani di valutazione, Valutazioni comparative di mercato.

Risoluzione 114/E/2001, Agenzia delle Entrate.

Risoluzione 5/E/2006, Agenzia delle Entrate.

Risoluzione 52/E/2015, Agenzia delle Entrate.

Sentenza 20 novembre 2012, Tribunale Di Verona.